ANNO XXII — FEBBRAIO 1941-XIX — N. 2

RIVISTA BANCARIA

DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Presidente del Consiglio di Direzione
Cons. Naz. GIAMBATTISTA FERRARIO

Direttore
MARIO GIUSTINIANI

In questo numero:

G. MOFFA: L'orientamento giurisprudenziale tributario nell' anno XVIII

E. MANUELLI: I problemi monetari nella prossima ricostruzione economica

CORRISPONDENZA DALL' ESTERO

I. TRADATI: La finanza della Svizzera nei rapporti alla guerra europea.

PROBLEMI VARI

In tema di pagamenti ai conferenti i prodotti agli ammassi obbligatori (E. d'Albergo)

Il trattamento fiscale delle plusvalenze monetarie (G. Di Paolo)

NOTE E INFORMAZIONI

Il capitale delle società per azioni nelle mani del pubblico

Liquidità bancaria e politica degli investimenti

Banche Rumene

La riorganizzazione monetaria della Cina del Nord

Il finanziamento delle spese militari negli U. S.

RASSEGNA CONFEDERALE

GIURISPRUDENZA

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Pubblicazioni italiane

Pubblicazioni estere

Rivista della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione

DIREZIONE: Piazza del Gesù, 49 - Roma - Tel. 62-303 — Sped. in abb. post. - Gr. 3° - Un num. separ. L. 4

RIVISTA BANCARIA

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

La Rivista è aperta alle trattazioni della teoria e della tecnica in materia bancaria, assicurativa e dei servizi tributari; all'esame dei problemi interessanti le attività aziendali, l'economia corporativa, l'organizzazione e la legislazione di categoria.

SOMMARIO

Pag.

G. Moffa: L'orientamento giurisprudenziale tributario nell'anno XVIII 69

E. Manuelli: I problemi monetari nella prossima ricostruzione economica 82

Corrispondenza dall'Estero:

I. Tradati: La finanza della Svizzera nei rapporti alla guerra europea 98

Problemi vari:

In tema di pagamenti ai conferenti i prodotti agli ammassi obbligatori (E. d'Albergo) 109

Il trattamento fiscale delle plusvalenze monetarie (G. Di Paolo) 112

Note e informazioni:

Il capitale delle società per azioni nelle mani del pubblico 116

Liquidità bancaria e politica degli investimenti 117

Banche Rumene 119

La riorganizzazione monetaria nella Cina del Nord 121

Il finanziamento delle spese militari negli U. S. 122

Rassegna confederale 124

Giurisprudenza 130

Recensioni e segnalazioni:

Pubblicazioni italiane 136

Pubblicazioni estere 139

RIVISTA BANCARIA

delle Assicurazioni e dei Servizi Tributari

Organo della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione

Direzione - Roma - Piazza del Gesù, 49 - Tel. 62-303

La rivista esce in fascicoli mensili, alla fine di ogni mese. Coll'ultimo fascicolo annuale viene inviato in Supplemento l'indice dell'anno. Gli abbonamenti sono esclusivamente annuali e decorrono sempre dal 1° Gennaio.

ABBONAMENTO ORDINARIO Italia e Col. L. 50 = Estero L. 100 = ABBONAMENTO SOSTENITORE L. 200

Abbonamenti speciali:

A) Federazioni Nazionali inquadrate nella Confederazione Fascista delle Aziende di Credito e dell'Assicurazione; Enti ed Aziende appartenenti alle suddette Federazioni Nazionali, per abbonamenti oltre il primo ordinario . . . . L. 40

B) Dirigenti e Funzionari di Aziende del Credito e dell'Assicurazione, di Imprese esercenti servizi tributari, di Agenzie di credito e di assicurazione . . . . L. 30

UN NUMERO SEPARATO L. 4

L'orientamento giurisprudenziale tributario nell'anno XVIII *

IV

26. – Pur limitandosi la presente rassegna giurisprudenziale ad illustrare i principii tracciati dalle Supreme giurisdizioni, non può trascurarsi — per la sua evidente importanza, teorica e pratica — la controversia, agitatasi dinanzi alle giurisdizioni di merito, sull'applicabilità del diritto di licenza, di cui al R. D. L. 13 maggio 1935, n. 894, all'acquisto all'estero di navi mercantili.

Dal rilievo che tale diritto colpisce le merci, la cui importazione nel regno è subordinata a permesso o licenza in rapporto alla disciplina degli scambi con l'estero, si è dedotto :

a) che le navi mercantili non costituiscono merci ;

b) che, verificandosi l'importazione con l'attraversamento della linea doganale — la quale, per legge, è rappresentata anche dalla riva del mare — poichè è ovvio che le navi non possono attraversare tale linea, ne consegue come per esse non sussista importazione.

Evidente si rivela, nondimeno, l'erroneità del primo assunto : in quanto, anche ammesso che, dal punto di vista del diritto marittimo, le navi non costituiscano merce, il contrario deve ritenersi dal diverso punto di vista del diritto tributario, in considerazione dei rapporti che formano oggetto di imposizione.

Il vocabolo « merce », infatti, va doganalmente inteso, non nel suo significato tecnico-giuridico, affatto proprio dell'attività mercantile ; ma in quello, assai più ampio e generico, di beni comunque passibili di importazione. E poichè le navi mercantili, in quanto sono nazionalizzate, debbono intendersi importate, rientrano logicamente nel novero delle merci od oggetti di importazione, come del resto esplicitamente risulta dal n. 539 della tariffa allegata al R. D. 9 giugno 1921, n. 806.

---

* *Continuazione dal precedente numero di Gennaio.*

Qualche dubbio è sorto sulla fondatezza del secondo assunto, in ordine all'eccepita impossibilità materiale di importazione.

Non sembra contestabile — si è osservato (1) — come, di regola, oggetto delle imposte di confine sia il movimento delle merci, che si vogliono introdurre nel territorio dello Stato, oltre la linea doganale materialmente costituita, per l'art. 1 della Legge 26 gennaio 1896, n. 25, dal lido del mare, dalle sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, dai confini con gli altri Stati. Ed il fatto che le navi mercantili possono essere utilizzate per la navigazione fluviale o lacuale, e che destinate alla navigazione marittima possano risalire i fiumi navigabili, lungi dal contrastarla, indurrebbe a legittimare l'ipotesi che, anche in materia, siasi voluto mantener fermo il principio, per cui, presupposto necessario per la nascita di ogni obbligazione tributaria in tema di imposte di confine, è quello della materiale introduzione nel territorio dello Stato.

Ma il riferito art. 1 della Legge 26 gennaio 1896, n. 25 deve, nella sua più esatta interpretazione, completarsi con il disposto dei successivi art. 3 e 9, dai quali si deduce che i porti vanno ravvisati come una continuità del territorio doganale terrestre, per quanto attiene alla importazione ed al consumo delle merci. Donde il rilievo che, allorquando una nave entra in porto, si verifica il passaggio della linea doganale e sorge, in quel momento, il diritto dello Stato al tributo: e ciò prova come, oltre l'importazione virtuale — la quale, per la nave acquistata all'estero, consiste nel rilascio dell'atto di nazionalità e della sua iscrizione nel « registro italiano » — possa anche verificarsi l'importazione materiale, per effetto del passaggio della linea doganale.

Pure aderendo alla tesi favorevole alla Finanza, si è d'altra parte sostenuto (2) — alla stregua dell'art. 17 della menzionata legge — come l'attraversamento della linea doganale costituisca circostanza affatto estranea alla definizione giuridica dell'estremo della « importazione ». Un tale articolo, anche rapportato al disposto dell'art. 39 cod. comm., evidentemente non suffraga, in quanto si riferisce alle merci estere sdoganate, che considera come nazionali agli « effetti » dell'importazione: il che denota come esse non siano ancora realmente importate. Ed è appunto per eliminare l'inconveniente della doppia imposizione, e lasciarle liberamente circolare nel regno, che esso interviene con il suo particolare precetto.

Ond'è che, per un più agevole orientamento della quistione, se ne è profilato (3) l'esame sotto il riflesso della funzione e della natura dello speciale

---

(1) Corte di Appello di Genova, 12 aprile 1940 («Riv. dir. fin. e sc. fin.», 1940, II, 191). — Ed in contrario: MONTINI, *Il diritto di licenza all'importazione di navi mercantili*, « Ibid » nota.

(2) Corte di Appello di Napoli, 22 aprile 1940 (« Ibid. » 1940), II, 208.

(3) GRIZIOTTI, *La funzione e la natura dello speciale diritto di licenza di importazione*, «Ibid.», 1940, II, 208 nota. — E sullo stesso argomento: UCKMAR, *Il diritto di licenza e lo acquisto di navi mercantili*, in « Dir. e prat. trib.», 1939, 472 nota; CORSO, *Acquisto allo estero di navi mercantili ed oneri fiscali*, Ibid., 1940, 440 nota; BORRELLI, *Il diritto di licenza e l'importazione delle navi mercantili*, in «Giur. It.», 1940, I, 2, 225 nota; SCERNI, *Nazionalizzazione di navi ed importazione di merci*, « Ibid. », 1941, I, 2, 1.

diritto di licenza, osservando : la necessità di disciplinare gli scambi, a scopi valutari, crea delle rendite — in senso lato fiscali — a favore di coloro, che conseguono permesso d'importazione, sia questo derivante da vere e proprie licenze, concessioni od autorizzazioni amministrative, sia dal semplice fatto che l'importazione si rese comunque possibile. E poichè il titolare del permesso è presunto beneficiario di tali rendite, la funzione del divieto di licenza è quella di imporre la capacità contributiva, desunta dall'esistenza delle rendite stesse.

Da siffatta funzione scaturisce la sua natura. Per cui : lo speciale diritto non rappresenta tassa di concessione, in quanto non presuppone una licenza, nè dazio doganale, fiscale o protettivo, in quanto non risponde alla sua finalità. E rientra così nel novero dei contributi speciali, connesso com'è alla politica restrittiva degli scambi e della valuta.

V.

27. – Più complesse e svariate, le constatazioni nel campo del diritto procedurale danno adito a maggiori rilievi.

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 43 c. p. c. — per cui i giorni festivi sono computabili nei termini — si è ritenuto (1) innanzi tutto, in materia di imposta di registro, che il termine di giorni trenta, perentoriamente fissato per la presentazione del reclamo contro l'avviso di accertamento valori, non possa prorogarsi a quello successivo, se scadente in giorno festivo.

Si è per altro discusso sull'applicabilità, nella specie, dell'art. 44 del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, in quanto dispone che i termini, fissati dalle leggi per le imposte dirette, sono prorogabili al giorno immediatamente successivo, ove vengano a scadere in giorni festivi.

La negativa si è fondata sul rilievo che tale articolo concerne esclusivamente le « imposte dirette », e non è perciò estensibile ad imposte di diversa natura.

Ma, in contrario, si è richiamato (2) il precetto dell'art. 31 del menzionato R. D. L., per cui : « sono estese alle controversie, riguardanti le imposte di trasferimento dei beni, tutte le altre norme, relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette ». Concludendosi così che, in quanto i termini costituiscono parte essenziale del procedimento, anche la norma della proroga deve trovare applicazione in materia di imposte indirette.

Soluzione questa alquanto dubbia, ove si consideri che intenzionalmente si volle mantenere integro il principio dell'art. 43 c. p. c. per gli atti rela-

---

(1) Commissione centrale per le imposte dirette, 15 gennaio 1940 (« Dir. e prat. trib.», 1940, 295).

(2) In proposito : Greco, *Tempestività nella presentazione e nella trasmissione dei ricorsi agli uffici finanziari*, « Ibid », 1939, 116.

tivi alle imposte indirette ; poichè, sebbene con orario limitato, gli Uffici del registro disimpegnano le loro mansioni anche nei giorni festivi. E non manca perciò al contribuente la possibilità pratica di presentare, in qualunque giorno, il suo ricorso.

28. – Quistione nuova è quella della nullità della pronuncia della Commissione provinciale, funzionante da organo di prima istanza nelle controversie di diritto, per omessa audizione personale del contribuente, che ne abbia fatto espressa richiesta.

L'art. 24 del R. D. L. sul funzionamento delle Commissioni amministrative tributarie 8 luglio 1937, n. 1516 prescrive in proposito come « al contribuente, che abbia fatto domanda di audizione personale, deve esser notificato apposito avviso, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso ».

Si è dubitato, tuttavia, se tale articolo debba ritenersi applicabile alle sole Commissioni distrettuali e provinciali di appello, nel riflesso che rientra nel novero degli art. 23-38, i quali provvedono per esse, o possa viceversa estendersi anche alla Commissione provinciale in giudizio di primo grado, avuto riguardo che di questa si occupa soltanto il successivo art. 39 e che il richiamo alla procedura, di cui agli art. 23 secondo comma, 24-30 e 33, 34 e 35, è contenuto nell'art. 41 solo per quanto concerne la stessa Commissione in grado di appello.

Ma dal rilievo che detti articoli sono tutti compresi sotto il tit. III « procedimento avanti alle Commissioni » si è agevolmente desunto (1) come il citato art. 24 istituisca una norma di carattere generale, valevole per ogni specie di Commissione.

Ciò premesso si è chiesto, inoltre, se la mancata audizione possa costituire vizio di nullità sostanziale della pronuncia di prima istanza, per cui rendasi necessario il rinvio della vertenza al primo giudice, ovvero se — fornita, com'è, della stessa intensità dei poteri di questo — possa la Commissione centrale emendare il vizio, per il noto effetto devolutivo dell'appello.

Alla prima tesi si è correttamente aderito (2), tenendo presente che l'audizione personale costituisce uno dei pochi e non trascurabili diritti, che la legge riconosce al contribuente ; e, se richiesta, attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale.

29. – Il giudizio di stima ha offerto, ancora una volta, argomento di controversia.

Per la determinazione del valore tassabile, si era disposto dal tribunale una perizia ordinaria : donde la violazione degli art. 30 e segg. del R. D. 30

(1 - 2) Commissione centrale per le imposte dirette, 26 giugno 1940 (« Dir. e prat. trib.», 1940, 437).

dicembre 1923, n. 3269. Per essi infatti, se l'atto da registrare non esprime il valore soggetto alla imposta proporzionale o graduale, e non racchiude gli elementi da cui possa desumersi, si supplise con una dichiarazione estimativa ; in ipotesi di rifiuto delle parti, questa è eseguita di ufficio, salvo al contribuente il diritto a promuovere il giudizio di stima.

L'estimazione peritale è definitiva : suscettibile tuttavia di gravame all'autorità giudiziaria, soltanto per errore materiale di calcolo o di fatto, per mancanza od insufficienza di calcolo nella relazione ovvero anche per grave ed evidente errore di apprezzamento.

Da tali premesse si è logicamente dedotto (1) che, nel giudizio di stima, la perizia non è solo un mezzo di prova — come nel procedimento giudiziale ordinario — ma ha effetto obbligatorio per le parti (2). Ed il sindacato giurisdizionale, consentito dell'art. 38 del detto R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, non è di merito, ma di mera legittimità : sicchè può esso indurre all'annullamento della relazione, ma non sostituire il criterio valutativo del giudice a quello del perito.

Assume, in tal modo, la stima la natura e l'efficacia di un vero e proprio arbitrato necessario : e la sua sostituzione col mezzo della comune perizia costituisce eccesso di potere, da parte dell'autorità giudiziaria, la quale viene così a decidere su materia sottratta alla sua giurisdizione.

Sfugge al giudizio estimatorio la valutazione del prezzo, conseguito dalla vendita dei beni mobili ed immobili e dagli appalti di qualunque specie all'asta pubblica : nel qual caso, l'art. 50 del menzionato R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269 stabilisce che l'imposta di registro è applicata sul prezzo di aggiudicazione definitiva.

Si è riconosciuto a siffatto articolo il carattere di *jus singulare* : ed in quanto non formula alcuna salvezza per il disposto del precedente art. 33, si è interpretato nel senso che la norma speciale, derogando a quella generale, abbia inteso di inibire alla Finanza il diritto di accertare un valore superiore al prezzo di deliberamento. La ragione del particolare precetto evidentemente consiste nella sicurezza che le vendite ai pubblici incanti, eseguite sotto il controllo e la direzione dell'autorità pubblica e con l'osservanza delle forme e modalità di legge, conseguono la massima rispondenza del prezzo al valore venale dei beni.

Oltre che nelle procedure espropriative, regolate dagli art. 669 e segg. c.p.c., tali condizioni si verificano, per altro, nelle vendite dei beni immobili delle eredità beneficiate e giacenti, dei minori ed interdetti, dei commercianti

---

(1) Corte di Cassazione, 19 gennaio 1940 (« Riv. trib.», 1940, 168).

(2) Notisi il principio collaterale, costantemente affermato dalla giurisprudenza : per cui il giudizio di stima, in materia di imposta di registro, è dominato dalla norma che la solidarietà di diritto sostanziale vale anche agli effetti processuali. E pertanto, l'accertamento del maggior valore, nei confronti di un condebitore, fa stato anche nei rapporti degli altri, quantunque non abbiano partecipato al giudizio (Corte di Cassazione, 17 luglio 1936 : « Giust. trib.», 1937, 236 ; Id., 13 maggio 1938 : « Ibid. », 1938, 731).

falliti, nonchè dei beni vincolati a divisione giudiziale, le quali tutte beneficiano quindi dell'applicazione del riferito art. 50, per cui illegittimo si è considerato (1) l'accertamento del valore con i criteri speciali della stima.

30. – L'art. 80 del T. U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, premesso che la riscossione delle imposte di consumo, istituite od aumentate dal Comune nel corso dell'appalto, deve essere affidata all' appaltatore in carica, prescrive come, « in caso di disaccordo fra le parti, l'aggio sulla riscossione delle nuove imposte o l'aumento del canone è determinato con la procedura stabilita dal R. D. L. 29 gennaio 1931, n. 36 ; e con eguale procedura, è determinato l'aumento di aggio o la diminuzione di canone, eventualmente spettante all'appaltatore, in caso di abolizione o di riduzione delle imposte, deliberata nel corso dell'appalto ». Ed aggiunge, quindi : « le predette disposizioni sono applicabili anche per gli aumenti o diminuzioni di proventi, in dipendenza di provvedimenti legislativi, che sopprimano, modifichino o stabiliscano esenzioni dalle imposte di consumo ».

La procedura, di cui al menzionato R. D. L. 29 gennaio 1931, n. 36 concerne la competenza di apposite Commissioni arbitrali, organizzate con carattere di esclusività, (2) a conoscere delle quistioni relative.

Tale competenza si è ritenuto (3) che non sussista, nell'ipotesi di controversia per riscossione di imposte, temporaneamente sospesa o differita, dovendo ravvisarsi limitata al solo caso di istituzione, aumento, abolizione e riduzione delle imposte medesime : principio, che si è del pari applicato (4) alla domanda dell'appaltatore, intesa a conseguire un beneficio sul minimo garantito di canone, per contrazione del consumo di generi alimentari, in seguito a provvedimenti legislativi.

Ad avvalorare la competenza, in quest'ultimo caso, si è eccepito che, per effetto del citato art. 80, essa concerne ogni controversia relativa alla revisione del canone, per provvedimenti legislativi, che comunque incidano sull'economia dei contratti, alterandone lo stato di diritto e di fatto.

Ma è evidente come, perchè essa si determini, è necessario che tali provvedimenti siano di natura strettamente finanziaria ed attinenti al regime delle imposte di consumo, agendo nel ristretto ambito della relativa esenzione. Ed è perciò che esula ogni altro diverso provvedimento — trattavasi, nella specie, di contrazione del consumo delle carni, per chiusura di macelli in alcuni giorni della settimana — essendo estraneo alla detta natura, quale risulta delimitata dal ripetuto art. 80.

---

(1) Commissione centrale per le imposte dirette, 24 febbraio 1940 (« Riv. trib.», 1940, 260). — E nello stesso senso : Corte di Cassazione, 3 marzo 1932 (« Giur. it.», 1932, I, 1, 466) ; Id., 13 aprile 1933 (« Dir. e prat. trib.», 1933, 394).

(2) Sul carattere giurisdizionale delle Commissioni predette, cfr.: Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, II, 63 ; Raggi, *A proposito della competenza delle Commissioni arbitrali in materia di imposte sul consumo*, in « Riv. dir. fin. e sc. fin.», 1940, II, 140.

(3) Corte di Cassazione, 26 gennaio 1940 (« Riv. trib.», 1940, 169).

(4) Corte di Cassazione, 12 febbraio 1940 (« Riv. dir. fin. e sc. fin.», 1940, II, 140).

31. – Un principio, ormai pacificamente accolto, è quello dell'applicabilità del rito ordinario al rito esecutivo fiscale, quante volte rendasi necessario per l'incompiutezza dell'ordinamento di quest'ultimo.

Tale principio è stato ribadito (1), con la più ampia argomentazione che la procedura fiscale non rappresenta, rispetto a quella ordinaria, un sistema procedurale autonomo e compiuto in tutte le sue norme ; ma un atteggiamento particolare, piuttosto, del sistema generale, caratterizzato da elementi e precetti propri, quali quelli dell'immediata esecutorietà del ruolo e della maggiore sveltezza ed economia del procedimento. Nelle parti specificamente non regolate, pertanto, ben può la prima attingere norme completive dal sistema processuale generale, sempre che non contrastino con i principi propri del rito singolare.

Definita privilegiata, rispetto a quella ordinaria, detta procedura non cessa tuttavia di essere tale, quand'anche dai tributi, per cui venne istituita, sia estesa ad altri crediti diversi, privati in origine, ma assurti poi a rapporti obbligatori di diritto pubblico ;

E si è ravvisato (2) perciò che, come privilegiata anche in tale ipotesi di estensione, ben possa trascurare la legge di specificarne l'efficacia « con i privilegi fiscali »,: aggiunta evidentemente pleonastica, ispirata al fine di esuberante chiarezza, per evitare equivoci con altre procedure concorrenti nella diversa sfera delle entrate pubbliche di carattere patrimoniale.

Le due procedure — privilegiata fiscale ed ordinaria — si sono infine ritenute (3) simultaneamente compatibili, nel caso di fallimento del debitore, non ricorrendo, nei rapporti dell'art. 97 del T. U. sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, il noto principio preclusivo *electa una via non datur recursus ad alteram.*

32. – Ancora una volta si è acceso il dibattito sul questito : se e quando possa l'agente della riscossione, nell'esercizio del procedimento esecutivo, chiamare in causa la Finanza, quale originaria titolare del diritto di credito tributario.

E dalla premessa che il procedimento è ad esclusivo carico e rischio dell'agente, per effetto della consegna del ruolo e del conseguente onere del « non riscosso per riscosso », si è agevolmente dedotto (4) come, a termini dell'art. 17 dei capitoli normali approvati con D. M. 18 settembre 1923, nessun obbligo incomba alla Finanza di intervenirvi, qualunque sia la specie delle questioni in esso sollevate — e quindi anche nel caso di impugnativa della dichiarazione del terzo pignorato — purchè attinenti alla esecuzione.

---

(1) Corte di Cassazione, 21 febbraio 1940 («Riv. trib.», 1940, 174). — E sullo stesso argomento : MOFFA, *Trattato di procedura esecutiva fiscale* (2ª edizione), I, 112 e segg.
(2) Corte di Cassazione, 20 febbraio 1940 («Riv. trib.», 1940, 172).
(3) Corte di Cassazione 19 aprile 1940 (« Ibid. », 1940, 300).
(4) Corte di Cassazione, 11 marzo 1940 (« Ibid. », 1940, 200). — E per i precedenti : Id., 16 maggio 1935 (« Giust. trib.», 1936, 28); Id., 12 luglio 1937 («Ibid.», 1938, 204); ecc.

Solo quando, perciò, si controverta sulla legalità del titolo esecutivo ovvero addirittura sulla legittimità dell'obbligazione tributaria, chiaro apparisce come all'agente, nella sua veste di concessionario del servizio della riscossione, non possa competere legittimazione passiva autonoma e deve di conseguenza, sotto la comminatoria di responsabilità per danni, necessariamente richiedere l'intervento in causa dell'Ente impositore.

33. – L'art. 66 del citato T. U. sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 non consente, per la desistenza dagli atti esecutivi, altra eccezione che quella del pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza relativa.

Donde il rilievo (1) che esclude esso qualsiasi equipollente, anche nella ipotesi di quietanza non esibita, perchè rimasta in possesso dell'agente riscuotitore : e ciò in quanto, anche per il diritto connesso, non avrebbe valore probatorio alcuno, quantunque possa interessare il fatto della sua formazione materiale e della mancata sua perfezione di prova, che deriva dal trapasso nelle mani del debitore solvente.

Diverso è il caso dell'impossibilità legale a produrre in giudizio la quetanza, per essere stata sottoposta a sequestro, e quindi sottratta alla disponibilità del debitore : nella quale ipotesi, è evidente come non possa ritenersi in suo danno un provvedimento, emanato ai fini di giustizia, e debba ricorrersi a mezzi istruttori per accertare la liberazione dal debito (2).

34. – Dal concetto — già innanzi accennato — che l'esercizio dell'agricoltura su terreni altrui rientra nel novero delle aziende industriali, di cui all'art. 62 del T. U. sull'imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, si è tuttavia desunta (3) l'inapplicabilità del successivo art. 63, nell'ipotesi di ritorno del fondo al proprietario per finita o risoluta locazione.

Tale articolo, in quanto commina la responsabilità solidale al pagamento dell'imposta relativa all'esercizio, da parte dell'esercente attuale e del suo predecessore in ipotesi di cessione, questa presume nei confronti di colui, che eserciti lo stesso genere di industria e nei medesimi locali od in parte di essi.

E poichè trattasi — secondo l'indiscusso insegnamento giurisprudenziale (4) — di una *praesumptio iuris tantum*, si è ritenuto che non ricorra, di regola, nella particolare forma di industria, che inerisce all'affittanza agraria, data la sua organizzazione speciale, in rapporto ai mezzi ed al fine cui tende. Non essendo infatti, per essa, praticamente concepibili una ditta ed un avviamento —

(1) Corte di Cassazione, 18 gennaio 1940 (« Riv. trib.», 1940, 84). — Ed inoltre : Id., 13 aprile 1934 (« Giust. trib.», 1934, 762) ; Id., 9 aprile 1935 («Ibid.», 1935, 831) ; Id., 26 aprile 1938 («Ibid.», 1938, 662) ; ecc.

(2) In tali sensi : Corte di Cassazione 17 maggio 1937 (« Giust. trib.», 1938, 13).

(3) Corte di Cassazione 4 gennaio 1940 cit.

(4) Moffa, *Trattato* cit., I, 78 e segg.

che sono fra i più notevoli requisiti dell'impresa industriale o commerciale — ed identificandosi i suoi elementi essenziali nel complesso dei mezzi e strumenti predisposti alla coltivazione del fondo, manca ogni logica base per far luogo alla presunzione.

Nella specie di trapasso dell'azienda da uno ad altro affittuario, in seguito al ritorno del fondo al proprietario, fa difetto inoltre qualsiasi rapporto di continuità fra i due titolari dell'affittanza e non si determina che una pura e semplice successione nel tempo : rapporto che non può trascurarsi, questo, in quanto è chiaro come il requisito della continuità possa sussistere nel solo caso, in cui l'esercizio resti inalterato nelle sue finalità speculative, nonostante il mutamento del soggetto.

Il che si verifica soltanto se l'azienda rimanga collegata, quale *universitas facti* al nuovo esercente, come lo era al suo predecessore (1).

35. – L'opposizione al pignoramento, da parte dei familiari del debitore escusso e dei terzi, si è profilata nella pratica sotto il riflesso dell'esame dei particolari divieti di legge.

In rapporto all'ultimo comma dell'art. 63 del riferito T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401 — modificato dall'art. 18 della Legge 16 giugno 1939, n. 942 — nuova appare, tuttavia, la controversia se il divieto di rivendica dei mobili pignorati costituisca preclusione di diritto materiale ovvero di diritto processuale : controversia di notevole ed evidente importanza, in quanto si riconnette, fra l'altro, all'efficacia delle relative norme nel tempo.

Già incidentalmente affermata in dottrina (2), si è ribadita (3) la seconda tesi nel rilievo che, come è processuale la norma — desumibile dagli art. 491 e 510 c. p. c. — la quale interdice o limita l'intervento dei terzi nel giudizio in grado di appello o dopo la sentenza, del pari processuale e l'altra che, in determinate contingenze di cause e di persone, lo sopprime del tutto. Nè siffatta qualità può, in alcun modo, ritenersi incompatibile con l'acquisto di una utilità materiale da parte del creditore procedente, liberato da un avversario interventore, sospetto di dolo o collusione con il debitore, costituendo appunto il rafforzamento del creditore la ragion d'essere della speciale procedura : il che, del resto, si verifica anche nel processo fallimentare, in cui i creditori conseguono, attraverso analoghe presunzioni di frode pauliana o muciana, a termini degli art. 709 e 782 cod. comm. — maggiore sicurezza di pagamento, quale non avrebbero ottenuto, seguento il rito singolare.

Siffatta preclusione, però — si è aggiunto (4) — spiega la sua efficacia soltanto rispetto all'azione giudiziaria, perchè i familiari, parenti ed affini del contribuente ed i coobbligati in genere con quest'ultimo sono abilitati,

(1) Confr., fra l'altro : Corte di Cassazione, 16 maggio 1938 (« Giust. trib.», 1938, 732) ; Id., 30 gennaio 1939 (« Foro it.», 1939, I, 105), con nota dell'Ingrosso.
(2) Pugliese, *Istituzioni di diritto finanziario*, 362 e segg.
(3) Corte di Cassazione, 20 febbraio 1940 (« Riv. trib.», 1940, 172).
(4) Corte di Cassazione, 22 febbraio 1940 (« Ibid.», 1940, 198).

come lo stesso contribuente, a gravarsi degli atti esecutivi dinanzi all'Intendente di finanza, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 72. Ond'è che il riferito art. 63, lasciando integro il diritto di proprietà delle persone in esso indicate, concerne la procedura da seguire, per farlo valere, e l'autorità competente a decidere.

Appunto perchè norma di diritto processuale, l'art. 18 della menzionata Legge 16 giugno 1939, n. 942, modificativo del ripetuto art. 63, deve considerarsi di applicazione immediata.

Tale efficacia si è, viceversa, desunta (1) dal principio che le leggi di interesse finanziario dello Stato sono di ordine pubblico, e quindi retroattive. Ma l'errore rendesi evidente, nel duplice riflesso (2):

a) che le norme giuridiche finanziarie, e quelle tributarie in ispecie, sono di regola di diritto pubblico e non di ordine pubblico, concetti questi assolutamente diversi;

b) che nessuna disposizione di legge conferisce efficacia retroattiva alle norme di diritto pubblico, le quali sono all'uopo regolate dai precetti comuni ad ogni altra norma.

Più particolarmente nei rapporti dei terzi revindicanti la proprietà dei mobili, pignorati per debito di imposta di ricchezza mobile nell'esercizio del contribuente moroso, si è riaffermata (3) l'opponibilità del precetto del « solve et repete », ritenendosi coobbligati al pagamento, ove non risulti *prima facie* la loro estraneità al rapporto tributario: il che dà luogo a controversia di imposta, sottratta alla competenza del giudice unico, per gli art. 6 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E e 71 c. p. c.

E come è insegnamento costante (4), inoltre, le quistioni di competenza per materia possono essere sollevate, anche per la prima volta, davanti alla Corte di Cassazione, la quale è all'uopo anche giudice del fatto, nel senso che è abilitata a compiere indagini dirette sugli atti e documenti. Siffatta potestà è, tuttavia, limitata in ordine agli stessi elementi, già sottoposti alla cognizione del giudice di merito, non potendo consentirsi documenti nuovi, salvo il caso che l'omessa presentazione non costituisca, per sè stessa, violazione di legge.

---

(1) Corte di Cassazione, 28 marzo 1940 («Riv. trib.» 1940, 301).

(2) MOFFA, *Efficacia delle norme giuridiche finanziarie nel tempo*, negli « Annali della R. Università di Macerata », 1940.

(3) Corte di Cassazione, 26 aprile 1940 («Riv. trib.», 1940, 239). — Ed inoltre: Id., 20 marzo 1935 («Giust. trib.», 1935, 818); Id., 9 aprile 1935 («Ibid.», 1935, 827); Id., 6 febbraio 1936 («Ibid.», 1936, 531); Id., 18 gennaio 1937 («Ibid.», 1937, 549); Id., 20 aprile 1937 («Ibid.», 1937, 704); ecc.

Vietando il reclamo, senza il previo pagamento, logicamente la legge non distingue fra opposizione giusta ed opposizione ingiusta, essendone l'esame riservato al merito (Corte di Cassazione, 5 agosto 1940: «Mass. giur. It.» 1940, 730).

(4) Corte di Cassazione, 29 marzo 1940 («Riv. trib.», 1940, 293). — Ed inoltre: Id., 7 dicembre 1933 («Giust. trib.», 1934, 267); Id., 22 febbraio 1935 («Ibid.», 1935, 628); Id., 27 maggio 1935 («Ibid.», 1936, 87); Id., 29 gennaio 1937 («Ibid.», 1937, 559); Id., 14 gennaio 1938 («Ibid.», 1938, 361); ecc.

36. – Al pari dei terzi coobbligati — ed *a fortiori*, naturalmente — l'onere del « solve et repete » inerisce alla persona del contribuente, debitore iscritto a ruolo, ove intenda gravarsi degli atti esecutivi davanti all'autorità giudiziaria.

Affermato il principio che il pagamento del tributo è condizione necessaria per la proponibilità del gravame, si è per altro discusso sul termine utile al pagamento stesso.

Logicamente si è ritenuto (1) che tale condizione deve sussistere sin dall'inizio del processo, senza che possa in alcun caso essere adempiuta durante il suo corso. Ma si è aggiunto che, verificandosi la costituzione del rapporto processuale soltanto nel momento e per effetto dell'iscrizione della causa a ruolo, deve il precetto del « solve et repete » ritenersi adempiuto, ove il contribuente soddisfi l'imposta dopo la notifica dell'atto di opposizione, e prima comunque dell'iscrizione predetta.

Siffatto principio non si rivela in armonia con la precedente giurisprudenza (2) la quale, già da tempo, sembrava orientata nel diverso avviso che il pagamento dovesse verificarsi in data anteriore alla proposizione del ricorso, salvo il caso che il credito tributario si fosse reso esigibile soltanto in corso di causa (3). Dissentiva la dottrina (4) osservando come unica condizione, dalla legge richiesta, fosse quella che, a corredo del gravame, il contribuente producesse il certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta scadute : con la conseguenza che poteva essa verificarsi in qualunque momento, sino alla spedizione della causa per sentenza.

A tale tesi si avvicina il più moderno indirizzo giurisprudenziale, muovendo dal concetto che non vale richiamarsi, in proposito, al disposto dell'art. 285 del T. U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il quale prescrive che il ricorso all'autorità giudiziaria deve esser corredato dal certificato dell'eseguito pagamento delle rate di imposta scadute. Poichè ciò non denota ancora che la quietanza debba essere prodotta nel momento della notifica, piuttosto che — come una razionale esegesi delle leggi tributarie e di quella sul contenzioso amministrativo sta a significare — nel momento della costituzione del rapporto processuale, di cui la detta condizione costituisce presupposto.

Allorquando, d'altra parte, intese il legislatore di stabilire una diversa norma, lo fece espressamente, come nella Legge doganale 26 gennaio 1896, numero 20, il cui art. 15 prescrive che « l'atto di opposizione non è valido, se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta ».

---

(1) Corte di Cassazione, 22 febbraio 1940 (« Giur. imp. dir.», 1940, 363).

(2) Corte di Cassazione, 31 gennaio 1934 (« Giust. trib.», 1935, 614) ; Id., 6 febbraio 1935 («Ibid.», 1935, 623) ; Id., 5 agosto 1935 («Ibid.», 1936, 303) ; Id., 18 giugno 1936 («Ibid.», 1937, 172) ; Id., 15 maggio 1939 (« Giur. imp. dir.», 1939, 409).

(3) Corte di Cassazione, 23 luglio 1936 (« Riv. leg. fisc.», 1936, 318).

(4) Nota alla sentenza 13 dicembre 1934 della Corte di Cassazione, in « Giur. imp. dir.», 1935, 130.

37. – La responsabilità pecuniaria dell'agente della riscossione, per illegittimo esercizio della procedura esecutiva, ha dato innanzi tutto adito alla controversia sul momento, in cui possa la relativa azione esperirsi : e cioè, se occorra per essa il previo esperimento del reclamo amministrativo, si chè il danno debba ritenersi concretato soltanto in seguito al rigetto del gravame, come privo dei presupposti giuridici per far luogo alla sospensione degli atti ritenuti pregiudizievoli.

La negativa si è esattamente sostenuta (1), nel riflesso che gli art. 72 e 73 del citato T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401 hanno contenuto ed efficacia del tutto autonomi e distinti. Prevede l'uno la possibilità della sospensione del procedimento, demandata alla competenza intendentizia, appunto perchè costituisce esso atto amministrativo ; l'altro, la possibilità del ristoro dei danni, conseguente alla procedura esperita e di cognizione dell'autorità giudiziaria, appunto perchè verte sulla lesione di un diritto patrimoniale.

In tal modo, rappresentano entrambi un'attuazione, in materia, della norma generale racchiusa nel disposto dell'art. 4 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 alleg. E, per cui la sospensione o l'annullamento dell'atto è riservato all'autorità amministrativa, e l'organo giudiziale ordinario è abilitato a conoscerne soltanto gli effetti, al fine esclusivo del risarcimento dei danni.

Questi si intendono (2) logicamente verificati con la vendita dei beni staggiti, costituendo la distribuzione del prezzo un giudizio conseguenziale, ma sempre a sè stante. La relativa azione non provoca comunque una controversia di imposta, ed è perciò proponibile anche dinanzi al giudice unico.

Per quanto concerne le spese, ineccepibile è poi la conferma (3) del principio per cui, essendo la desistenza dall'esecuzione subordinata, nei rapporti del terzo opponente, all'osservanza del disposto del secondo capoverso dell'art. 63 del menzionato T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, ove egli non vi adempia, non può l'agente riscuotitore riportare condanna in giudizio per effetto della semplice soccombenza, specie quando non abbia contrastata la domanda di revindica dei mobili pignorati e siasi rimesso alla giustizia adita : nel qual caso, trova logica applicazione il precetto dell'art. 12 del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1465.

Dei danni e delle spese l'agente della riscossione — e per esso il suo cessionario eventuale — risponde oltre che con i cespiti cauzionali, anche con i beni privati, e non solo nei rapporti degli Enti interessati, ma altresì del contribuente e dei terzi. (4).

---

(1) Corte di Cassazione, 26 febbraio 1940 (« Riv. trib.», 1940, 97). — Ed inoltre, Id., 1 agosto 1936 (« Giust. trib.», 1937, 389).

(2) Corte di Cassazione, 4 aprile 1940 («Riv. trib.», 1940, 295). — E per i precedenti: Id., 23 gennaio 1934, («Giust. trib.», 1934, 429); Id., 27 luglio 1937 («Ibid.», 1938, 351).

(3) Corte di Cassazione, 15 gennaio 1940 («Riv. trib.», 1940, 83). — Ed inoltre : Id., 26 febbraio 1934 («Giust. trib.», 1934, 541); Id., 4 agosto 1936 («Ibid.», 1937, 449); Id., 25 febbraio 1937 («Ibid.», 1937, 628); Id., 22 marzo 1937 («Ibid.», 1937, 644).

(4) Corte di Cassazione, 29 marzo 1940 (« Riv. trib.», 1940, 231).

Ed è vincolato anch'egli al « solve et repete » — come il terzo cauzionante, del resto — ove sollevi eccezioni in ordine alla legalità della procedura, esperita a suo carico (1).

38. – Comune ad ogni specie di tributi è il principio — pacificamente accolto ed anche di recente ribadito (2) — per cui gli interessi di mora sulle somme, indebitamente percepite dalla Finanza, decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza, che ne ordina il rimborso.

Assume a suo presupposto la presunzione di legittimità degli atti, concernenti il carico tributario. Siffatta presunzione dura, tuttavia, sino a quando la pronuncia giudiziaria non ne abbia invalidato le basi, dichiarando l'illegittimità degli atti stessi.

E poichè non è dubbio che gli effetti di una tale pronuncia retroagiscano alla data dell'imposizione, logicamente dovrebbe dedursene come il diritto agli interessi sorga per lo meno dalla data della domanda giudiziaria.

In contrario, si fa richiamo al disposto dell'art. 120 del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'imposta di ricchezza mobile 11 luglio 1907, n. 510, come ad una norma generale applicabile ad ogni specie di tributo.

Ma a prescindere pure dalla pretesa generalità della norma, è certo comunque che un tale articolo non fa menzione alcuna della decorrenza degli interessi sui rimborsi per indebito, in quanto si limita testualmente a prescrivere : « qualora i ricorsi siano risoluti in senso favorevole ai contribuenti, si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente pagate, dopo che la sentenza sia passata in giudicato, e si fanno le opportune annotazioni sul registro e sul ruolo ».

Ed afferma così un precetto per sè stesso ovvio, in quanto è chiaro come solo dopo che la sentenza sia divenuta definitiva sorga l'obbligo del rimborso, da parte della Finanza : il che non ha, per altro, nulla a vedere con gli interessi relativi.

Prof. Giuseppe Moffa
della R. Università di Roma

(1) Corte di Cassazione, 11 gennaio 1940 (« Ibid. », 1940, 81). — Ed inoltre : Id., 4 giugno 1936 (« Giust. trib. », 1937, 165).
(2) Corte di Cassazione, 29 luglio 1940 (« Riv. leg. fisc. », 1940, 776).

I problemi monetari nella prossima ricostruzione economica

IMPORTANZA DEI PROBLEMI PURAMENTE MONETARI.

Una intonazione abbastanza generalizzata del pensiero economico del momento, proiettata nel prossimo futuro, fa perno sulle note dichiarazioni alla stampa del Ministro Funk, il quale ha affermato che « la questione valutaria è secondaria, poichè soltanto la direzione dell'economia e di primaria importanza.

E, in effetti, nel fervore delle varie idee che vanno esponendosi in ordine alla ricostruzione economica del domani, i problemi monetari vengono tenuti in un piano secondario rispetto a quelli commerciali, quasi che essi non debbano mai più assurgere, se non a quella preminenza che avevano in passato, quali principali regolatori dell'economia internazionale, ad una importanza che ne elevi la funzione, rispetto a quella, anch'essa non del tutto indispensabile, di mezzo di scambio e di raffronto dei valori internazionali.

Il regime aureo, che sembrava un insostituibile sistema di autoequilibrazione dei conti internazionali, è praticamente crollato dopo la grande guerra e le varie forme nelle quali taluni paesi dominatori della finanza internazionale hanno creduto di farlo rivivere, nulla hanno valso nè per i fini che si proponevano, nè per il raggiungimento delle condizioni economiche capaci di scongiurare un nuovo conflitto.

Le sorti di questo sono oggi tali che è logico e doveroso avvisare le condizioni ed i mezzi per un concreto e possibile equilibrio dei potenziali nazionali produttivi e di scambio, tale da apportare un migliore e più equo benessere fra i popoli.

Come condizione e premessa essenziale, resta quella della eliminazione del mercato di Londra e delle sue manovre monetarie intese a « regolare » secondo esigenze britanniche il prezzo dell'oro, i movimenti di capitali ed il commercio internazionale.

In altre parole, ogni strumento economico usato in funzione di egemonia politica e per speculazione a sfondo essenzialmente aggressivo, non deve trovar posto nelle nuove forme di vita internazionale.

Se alle eliminazioni già in atto operato da paesi ben noti in materia di ope-

razioni creditizie si aggiungerà questa meritoria azione imposta dalla nuova più alta giustizia che dovrà essere instaurata, le transazioni internazionali saranno praticamente ridotte ad una semplice funzione di incasso e pagamento a pronti per merci fornite o servizi resi.

Di modo che tutta la complessa e, sotto certi aspetti, apprezzabile struttura tecnico-giuridica che il capitalismo aveva creato per facilitare la circolazione finanziaria e la compensazione dei saldi, dovrebbe essere definitivamente abbandonata per ridare posto a quelle più elementari forme di regolazione, attraverso le quali si svolgeva la vita economica internazionale fin oltre la seconda metà del secolo scorso, allorchè mancavano i mezzi per collegare il mercato delle merci con quello dei capitali e per stabilire quel complesso di rapporti fra beni presenti e futuri che tanta parte ha avuto nello sviluppo della civiltà mondiale.

La cristallizzazione di questa posizione, che significherebbe un regresso, non è evidentemente desiderata da alcuno, anche se talvolta auspicata come naturale reazione ai malanni che il raffinato tecnicismo al servizio della politica ha creato per il mondo.

Ne consegue che, pur ammettendo che ogni paese continui a regolare in primo luogo la sua bilancia dei pagamenti con le sole forze interne della sua produzione, e le singole monete nazionali valgano quel tanto per cui i singoli stati riescono a farle circolare in aree più o meno vaste in relazione ad un potere di acquisto indipendente dalla loro copertura, resta sempre la opportunità di un mezzo comune di riferimento dei valori e di liquidazione di almeno taluni saldi internazionali.

Possibilità per l'oro di essere ancora assunto a mezzo comune di riferimento dei valori e delle liquidazioni dei saldi.

Finora questo mezzo è stato l'oro, ma la pratica ha dimostrato che varie nazioni hanno potuto vivere e, più che vivere, intraprendere azioni di guerra, nonchè determinare vicende storiche di importanza eccezionale, senza oro o quasi, con il semplice ricorso al potenziale finanziario interno ed ai sistemi commerciali imperniati sul baratto.

Tutto ciò risulterà maggiormente possibile se applicato da una serie di paesi ad economia complementare come l'Europa, capaci di trovare in se stessi un isolamento, se necessario anche completo, nei riguardi del mondo restante.

Ma poichè, se non altro da un punto di vista teorico, lo sforzo che oggi si fa è quello di ricercare un mezzo comune di collegamento delle monete e delle economie, che non presenti alla base della sua produzione e circolazione gli errori e gli interessi precostituiti constatati per l'oro, è da vedere in quale forma e con quale bene è possibile addiveniere alla determinazione di tale comune determinatore.

E poichè non può disconoscersi che l'oro, pur escluso che possa tornare

ad essere l'elemento determinante delle economie, ha notevoli qualità intrinseche per assolvere tale funzione, giova vedere anzitutto come è oggi impiegato e come in avvenire potrebbe prescindersi da esso.

A questo riguardo tre sono gli elementi essenziali che possono dare utili riferimenti :

1) la distribuzione territoriale del commercio internazionale ;
2) la circolazione internazionale dei capitali ;
3) la produzione e distribuzione dell'oro.

1) *Distribuzione territoriale del commercio internazionale.* — Le più recenti statistiche sul commercio internazionale, anteriori all'attuale conflitto, danno un valore di circa 55 miliardi di dollari fra importazioni ed esportazioni ed una ripartizione percentuale pone, con le seguenti cifre, la partecipazione europea in un piano di assoluta preponderanza rispetto agli altri continenti :

Europa (inclusa l'U. R. S. S.)	52,3
America Settentrionale	14,2
America Latina	8,4
Africa	6,5
Asia (esclusa l'U. R. S. S.)	15,3
Oceania	3,3

Da ulteriori accertamenti risulta che il commercio inter europeo si aggira intorno al 65 % del commercio totale del continente.

Non può dirsi che in periodi normali le risorse europee siano assolutamente sufficienti a tutti i bisogni, ma resta il fatto incontrovertibile che, in ogni momento, molti paesi nel mondo sono e saranno disposti a trattare con l'Europa sulla base dei sistemi europei.

Oltre al tipico esempio dei paesi dell'America Latina, in cui la propaganda panamericana non consegue apprezzabili risultati in dipendenza sopra tutto del fatto che gli Stati Uniti sono per varii prodotti in posizione concorrenziale con detti paesi, che risultano invece molto spesso complementari della economia europea, sta il fatto che la nuova situazione determinerà condizioni favorevoli anche per maggiori e più diretti rapporti commerciali fra l'Europa e l'Africa.

Anche molti paesi asiatici vanno orientandosi nel senso delle forme di compensazione europee e quindi detto continente non può essere considerato inaccessibile ad una Europa pronta ad entrare in rapporti con quanti sono a loro volta disposti ad accettare i suoi metodi commerciali e di pagamento.

Restano quindi isolati, come le vicende storiche dovevano fatalmente determinare, gli S. U. A. che costituiscono un blocco notevole nel complesso del commercio internazionale, ma tale da non reggere il confronto con l'Europa e con quanti altri hanno le condizioni fondamentali per accertare i criteri europei.

Quindi, sotto l'aspetto del commercio internazionale, se l'intesa da tutti auspicata non sarà raggiungibile, l'Europa potrà perseguire la via intrapresa

ed in tal caso il valore di scambio potrà continuare ad essere fissato sulla base delle monete dei paesi due a due contraenti con un equilibrio di movimenti commerciali e di servizi indipendente da qualsiasi mezzo comune di pagamento, e che invece chiude il proprio ciclo nella diretta liquidazione dei rapporti di dare ed avere.

2) *Circolazione internazionale dei capitali.* — La circolazione internazionale dei capitali, avendo perduto negli ultimi anni il suo aspetto economico di sano investimento ove le condizioni di mercato e le prospettive a venire rendevano consigliabili impieghi di una certa durata, si è andata sempre più limitando al disordinato spostamento di ricchezze in dipendenza delle situazioni politiche, con una migrazione di capitali antieconomica e produttiva di squilibri, diretta essenzialmente verso un paese, gli Stati Uniti, che dal 1934 al 1939 hanno visto affluire circa 9 miliardi di dollari, per lo più investiti a brevissimo termine, senza tener conto di altri ingenti valori sfuggiti alle rilevazioni statistiche.

La situazione di guerra, con il progressivo estendersi delle misure di controllo dei cambi nei principali paesi capitalistici d'Europa (Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, ecc.), ha determinato un brusco arresto anche di tali migrazioni di « hot money ».

Queste misure e l'orientamento nuovo che l'Europa dovrà avere nel post guerra ridurranno l'area nella quale le migrazioni di capitali potranno effettuarsi ad una superficie completamente trascurabile e comunque non avente le caratteristiche di quella Stati Uniti-Europa nella quale i capitali hanno fatto la spola diverse volte negli ultimi anni.

Nelle forme vere e proprie di finanziamento i crediti commerciali internazionali, per effetto della guerra e del periodo di tensione immediatamente precedente, sono venuti quasi completamente a mancare nei riguardi Europa-America, sicchè i singoli paesi, e specialmente quelli come l'Italia e la Germania che avranno il compito della riorganizzazione del domani, hanno anche già sperimentato il sistema di finanziamento del commercio internazionale da parte delle banche nazionali ed hanno già impostato la pratica del finanziamento attraverso gli accordi di compensazione.

I prestiti internazionali a lungo termine sono ormai un lontano ricordo e sono così spesso considerati uno degli elementi determinanti dell'attuale sfasata situazione della bilancia dei pagamenti di molti paesi, che il mondo guarda ad essi con ben fondata generica prevenzione.

Anche sotto questo riguardo, quindi, l'attuale organizzazione dell'Europa è tale da non avere necessità di ricorrere all'estero che, come nel caso precedente, si identifica con gli S. U. A.

3) *Produzione e distribuzione dell'oro.* — La distribuzione dell'oro è la più caratteristica espressione dello squilibrio determinatosi nella circolazione di questo metallo e, quindi, del mancato assolvimento da parte sua delle funzioni di automatica riequilibrazione che la teoria gli affidava.

La produzione è in continuo aumento (1.300 mil. di dollari nel 1939) e può all'incirca ripartirsi come segue:

Possedimenti Britannici	57 %
America Settentrionale e Meridionale	30 %
U. R. S. S.	15 %
altri paesi il saldo.	

È noto che nei sei anni che vanno dal 1934 al 1939 le riserve di oro monetario degli Stati Uniti sono aumentate da 4 miliardi di dollari (30 % dell'ammontare mondiale) a 17,6 miliardi di dollari (oltre il 70 % del valore mondiale).

Queste cifre, per effetto dei notevoli trasferimenti verificatisi nello scorcio dello scorso anno in conseguenza della guerra in Europa, sono indubbiamente aumentate, sicchè non è fuori di dubbio pensare che a conflitto finito oltre l'80 % dell'oro monetario mondiale sarà accentrato negli Stati Uniti d'America.

È questa assoluta preminenza del possesso aureo che crea oggi preoccupazioni gravissime a chi lo detiene.

Un bene non direttamente utilizzabile ha infatti valore in quanto possa circolare e scambiarsi con altri beni atti a soddisfare bisogni. Non è questo il caso dell'oro americano che rappresenta il punto vulnerabile di tutta l'economia degli Stati Uniti per i quali una svalutazione dell'oro, per facilitare una ripresa di circolazione nel mondo, significherebbe una rivalutazione del dollaro che finirebbe per sfaldare il commercio estero americano e darebbe l'ultimo colpo alla già sfiancata agricoltura che solo a seguito dei sussidi statali ha accantonato le sue aspirazioni di ulteriori svalutazioni della moneta nazionale.

L'Europa invece ha imparato a negoziare senza oro, ha quasi generalmente staccato il valore delle sue monete da questo metallo, e dispone di tutte le premesse per continuare anche più decisamente in questa direzione.

Tuttavia non riteniamo di escludere a priori che una ripresa della circolazione internazionale dei capitali attraverso l'oro, od un mezzo qualsiasi che ad esso possa più idoneamente sostituirsi, non debba mai più, in una forma o nell'altra, verificarsi. E ciò perchè i sistemi di compensazione immediata e totale di tutti i rapporti di dare ed avere internazionale, per quanto estesi possano essere, sono e saranno fondati su criteri di stretta reciprocità e quindi sulla liquidazione di rapporti identici (merci, servizi, partite finanziarie, ecc.), ma non serviranno mai a determinare produzione di ricchezza e investimenti netti di valore.

Si tratta in altre parole di una politica particolare che i paesi la cui bilancia internazionale presentava una posizione troppo a lungo deficitaria hanno adottato per evitare le estreme conseguenze e per puntare all'obbiettivo già ragguardevole del pareggio.

Questo non può però essere il risultato ultimo, anche se nel complesso di un ciclo più o meno breve non ci si possa scostare dalla posizione di equilibrio per evitare il ripetersi degli stessi inconvenienti di un troppo spinto

accentramento delle ricchezze internazionali. Anzi, per le nazioni che consideriamo, la situazione è tale che avendo esse dato fondo a quasi tutte le loro riserve auree e di altri mezzi esteri di pagamento, potrebbe verificarsi per qualche tempo una posizione attiva della bilancia valutaria senza alcun pregiudizio nei riguardi dell'equilibrio internazionale.

In definitiva sembra opportunità economica, oltre che dovere politico dei paesi che oggi hanno esaurito tutte le riserve di mezzi di pagamento internazionale e vivono sulla realizzazione di un pareggio costante fra entrate ed uscite, di ricostituire una congrua scorta di tali mezzi per coprire gli sbilanci occasionali e per formare una riserva spendibile a qualsiasi titolo ed in qualsiasi parte del mondo.

Ciò tanto più in quanto nessuno vorrà trovarsi in posizione di svantaggio solo tendenziale nei riguardi di chi possiede tesori di crediti e valori la cui accettazione internazionale non trova altre difficoltà oltre quelle di ordine politico che possono costituire un ostacolo comune a qualsiasi principio.

In altre parole, dubitiamo molto che, seppure in una fase preparatoria di ricostruzione economica, stiano affiorando criteri di un assai spinto francescanesimo, non resti sempre la mentalità umana, singola e nazionale, con la sua insita e mai sopita avidità di potenza e di dominio. Ed in una nuova corsa verso una qualsiasi supremazia non ritorni, sia pure con aspetti diversi, il concetto superato, ma non smentito, che la ricchezza è potenza e potenza politica, oltre che economica.

Con ciò non intendiamo minimamente di mettere in dubbio il fondamento politico morale del compito che spetta alle potenze dell'Asse nella ricostruzione di un ordinamento più equo anche nel campo economico; desideriamo solo non portare anche il nostro ragionamento ad irretire la visione di una nuova costruzione nella falsa premessa di un mondo di giusti e di altruisti, lontano dalla realtà nel passato come nell'avvenire.

* * *

Conclusione di questo brevissimo esame nel campo del riassetto monetario è che due blocchi si fronteggiano nel mondo, forti ciascuno di armi diverse, ma non ancora direttamente impiegate in una lotta suprema.

Da un lato l'Europa, guidata dalle potenze dell'Asse, baldanzosa di potenza ed espansione, assistita da principi di alta morale e sempre pronta ad intendersi in campo aperto e leale, nell'intento di eliminare nel mondo le ultime ragioni di dissidio.

Dall'altro gli S. U. A. con i loro insostenibili sistemi commerciali, con le loro immense riserve auree e con il loro riprovato sistema di essere liberisti a parole ed ultra protezionisti nei fatti.

Da questa situazione scaturisce nitido il dilemma di una lotta economica tra i due continenti o di una intesa che sposti sostanzialmente le basi dei reciproci rapporti.

L'eventualità di una tale intesa, al lume anche delle teorie liberiste che —

come abbiamo detto — gli Stati Uniti ostentano di seguire, non è possibile che ad una condizione: la collaborazione degli Stati Uniti, sia nel campo del commercio internazionale e non già con un sacrificio delle esportazioni, ma con un più diretto e sostanziale assorbimento di importazioni; sia nel campo finanziario, attraverso una concessione a condizioni estremamente vantaggiose di crediti destinati a finanziare iniziative coordinate, in paesi le cui possibilità di rimborso siano assicurate da un libero movimento di uomini e di merci, unica base genuina dello scambio di capitali.

Solo attraverso una tale soluzione l'oro potrà rientrare nella circolazione mondiale con caratteri non più di assoluta preminenza rispetto agli altri fattori del dinamismo economico, ma con funzioni tuttora di rilievo per il nuovo ordinamento internazionale.

Aspetti monetari del prossimo futuro.

Fra le varie possibilità capaci di condurre ad un più equo e funzionante ordinamento economico mondiale — necessario per evitare nuovi e ancora più vasti conflitti — preferiamo non considerare quella di un più esasperato processo di isolamento delle nazioni e vogliamo illuderci che per uscire dall'attuale fase sia possibile addivenire ad una distensione politica ed economica, capace di creare un rinnovato spirito di fiducia e di mutua collaborazione fra i popoli.

Non ci nascondiamo che il prossimo avvenire dovrà comunque segnare una accentuazione dei sistemi commerciali e monetari vigenti, in quanto la ripresa del commercio intercontinentale non potrà procrastinarsi oltre la soluzione della guerra, e le nazioni europee, a parte la possibilità, non avranno alcuna ragione di modificare unilateralmente il proprio atteggiamento in attesa di definire le nuove direttive.

Quello che in via pratica è quindi da attendersi è un *graduale* definirsi della situazione con spostamenti modesti di sistemi fra periodi brevi susseguentisi, il che non esclude che fra periodi lontani si manifesti uno spostamento notevole raggiunto quasi inavvertitamente.

Non considerata nel nostro esame la eventualità di una brusca modificazione della situazione, sarà opportuno prevedere l'evolversi del fenomeno puramente monetario nel suo duplice aspetto *internazionale* ed *interno*.

Questi due aspetti presentano infatti una così stretta connessione che sarebbe inopportuno fissare dei concetti non rigidamente coordinati o, peggio ancora, divergenti. È questo un punto di assoluta evidenza nel quale la scissione quasi generalmente intervenuta fra regolamentazione dei cambi e manovra monetaria interna deve ritrovare il suo punto di giunzione, pena il verificarsi di inconvenienti e di squilibri assai gravi.

Politica monetaria internazionale.

Di fatto, in quasi tutte le nazioni europee esiste oggi un netto divario fra prezzi interni e prezzi esteri, che conduce ad un potere di acquisto della moneta interna, diverso da quello internazionale.

Tale circostanza, che può non avere importanza nell'esame del complesso economico di una nazione a sè stante per l'equilibrio che in essa si ristabilisce fra costi, prezzi e salari, assume invece il massimo peso nei riguardi dell'attività esportatrice nonchè di quella importatrice nei suoi riflessi diretti con le iniziative autarchiche.

Nei riguardi delle esportazioni rende infatti necessarie le varie strutture di facilitazioni dirette ed indirette attraverso le quali, soltanto, i valori interni trovano all'estero la possibilità di un sufficiente equilibrio ; mentre determina una politica di restrizione alle importazioni, applicata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, per evitare ai processi autarchici le gravi scosse che inevitabilmente riceverebbero qualora con la introduzione di merci identiche o similari a buon mercato venisse a cadere l'impalcatura di prezzi alti all'interno che li ha resi attuabili.

È quindi anzitutto interessante stabilire fino a quale limite i vari tipi (aventi lo stesso nome, ma un diverso potere di acquisto ed una diversa possibilità di circolazione) nei quali le singole monete si sono frazionate possano tornare ad avvicinarsi tra loro, se non ad identificarsi.

A questo effetto, il primo atto operativo delle singole economie deve essere quello di ricondurre, almeno tendenzialmente, i prezzi interni sul comune livello, il che, in altre parole, significa un adeguamento del valore delle rispettive monete all'effettivo loro potere d'acquisto.

Il problema si può oggi — come sempre — risolvere sulla semplice base degli adeguamenti monetari e delle teorie normali di stabilizzazione monetaria ; ma evidentemente il sistema comporta un turbamento grave di tutta l'economia nazionale che è sana politica di evitare quando non si renda assolutamente inevitabile.

Per quel che concerne l'esportazione, dovendo adottare un correttivo per sanare o, quanto meno, ridurre gli squilibri fra costi interni e prezzi internazionali, sarà opportuno evitare il ricorso agli attuali complessi metodi di facilitazioni che, in definitiva, sono altrettante forme di parziale manovra dei cambi.

In tutto quello che riguarda attività trasformatrice di merci di importazione, avendo la possibilità di destinare al consumo intero maggiori quantitativi di materie prime ed in definitiva di prodotti finiti si verificherà per due vie diverse, ma convergenti, un riavvicinamento al mercato internazionale. Infatti, mentre il più importante volume di lavorazione ridurrà i costi, le maggiori disponibilità offerte al consumo elimineranno la tensione dei prezzi. Se questo sistema, che per funzionare ha l'inconveniente di richiedere la disponibilità di mezzi esteri di pagamento, verrà integrato sgravando la produzione di taluni oneri che la situazione contingente ha reso necessario di imporre non solo a questa attività, ma alla generalità dei cittadini, il riaccostamento potrà risultare ancora più sensibile e probabilmente totale.

Il problema ci sembra di non difficile soluzione perchè a guerra finita è presumibile possano destinarsi alle produzioni civili maggiori disponibilità

valutarie che non negli ultimi anni e perchè — dato il rigoroso controllo statale — le nostre industrie non presentano sfasamenti notevoli nei vari fattori della produzione ed hanno quindi solo necessità di essere ravvivate per ritrovare il migliore equilibrio fra attività interna ed esportatrice.

Per i settori di esportazione dell'agricoltura e delle industrie che attingono i loro mezzi di lavoro dall'interno, l'equilibrio si può dire non sia mai sostanzialmente venuto meno ed un miglioramento delle condizioni generali non potrà che rafforzare le posizioni raggiunte.

Diverso è il caso di *talune* iniziative autarchiche, intendendo con tale espressione *le produzioni industriali od agricole di prodotti originari e naturali o di loro sostituti, determinate da ragioni diverse dalla convenienza economica e contenute nei limiti del fabbisogno interno del paese.*

In altre parole, mentre consideriamo autarchico tutto quanto prodotto con mezzi strettamente nazionali, escludiamo dal più limitato concetto sopraesposto, tutte quelle iniziative che pur essendo autarchiche hanno la loro base economica e rientrano quindi nel settore generale anche con possibilità esportative. Ad esempio le produzioni delle fibre tessili artificiali (rayon, fiocco, lanital), quella dei prodotti tipici della nostra agricoltura (pomodoro, aranci, formaggi, ecc.), quella automobilistica, quella farmaceutica ecc., sono sotto certi aspetti autarchiche ma avendo possibilità di esportazione e talvolta un mercato interno prossimo a quello internazionale, non sono da noi considerate.

Ci riferiamo invece a quelle attività, come produzione di benzina dalla idrogenazione dei combustibili, estrazione di carbone nazionale, coltivazione di giacimenti minerari modesti per entità e qualità ecc., nelle quali è per varii aspetti difficile, e comunque lontano, il raggiungimento di un equilibrio fra prezzi interni ed internazionali.

Non è escluso che in mutate condizioni politiche internazionali si possa verificare una parziale smobilitazione di talune di queste iniziative a carattere non essenziale quando la loro attuazione ha avuto ragioni specificamente transitorie in relazione alla situazione di emergenza. Resta però il fatto che l'assieme della situazione non diminuirà di importanza e verrà forse ulteriormente sviluppata nei primi anni della nuova fase economica che dovrà fra breve iniziarsi.

Ne consegue che per non creare un elemento disarmonico nel complesso economico di una nazione che, come abbiamo visto, tenderà ad adeguare i suoi vari aspetti al livello internazionale, si rende necessario un intervento regolatore nel settore delle iniziative autarchiche.

In particolare, abbassandosi i prezzi al cui livello i costi autarchici erano ancora sopportabili, si rende necessaria una corrispondente riduzione di questi ultimi attraverso un aiuto, la cui forma preferibile riteniamo sia quella di un diretto intervento dello Stato.

A questo riguardo occorrerà sorvegliare che l'intervento si verifichi in casi di assoluta indispensabilità e per settori di tale importanza da meritare

il trattamento anzidetto e che nella gestione di tali affari la corresponsione del contributo non valga a sopire gli sforzi per il raggiungimento di un più basso livello di costi effettivi.

La perequazione poi, rispetto ai valori internazionali, sarà fatta a carico della collettività in quanto l'autarchia dovrà continuare a considerarsi una iniziativa d'ordine pubblico e di interesse generale alla cui efficienza tutti i cittadini debbono concorrere.

Qualora a questo processo di adeguamento dei costi corrispondesse un analogo consolidamento dei prezzi, l'avvenire monetario dei vari paesi europei potrebbe presentarsi sotto segni monetari con rapporti stabilizzati e con valori indipendenti dalla copertura intrinseca.

Si potrebbero cioè fissare le reciproche ragioni di dare ed avere indipendentemente nell'una o nell'altra valuta o si potrebbe addirittura creare una valuta di conto al di fuori di tutte quelle esistenti ma con esse legata da rapporti fissi di valore.

È però da ricordare che la stabilità del cambio si assicura esclusivamente con il mantenimento di un equilibrio fra offerte e vendite che praticamente si realizza, almeno in una prima fase di stabilizzazione monetaria, attraverso il controllo dei cambi.

Quindi moneta stabile, ma non abolizione del monopolio dei cambi; possibilità di alleggerimento dell'attuale sistema in concessione ad una più facile circolazione internazionale di capitali, ma non eliminazione delle misure di controllo.

Tuttavia, poichè il controllo dei cambi — indipendentemente da ogni ragione tecnica — è la condizione sufficiente a determinare la pluralità dei corsi di una stessa moneta, vale a dire una azione divergente rispetto al raggiungimento della unificazione sin qui vagheggiata, la pratica a venire potrà dimostrare se e quanto risulti conveniente un sostanziale alleggerimento del monopolio valutario attraverso l'adozione di forme particolari che lascino libertà di movimento entro taluni e ben determinati limiti, il che non escluderebbe, ma modificherebbe semplicemente, il controllo attuale, esercitato nelle forme più rigide.

Nei riguardi dei pagamenti internazionali, la pratica dei clearings dovrebbe continuare ad avere applicazione nei confronti di paesi che per l'attrezzatura tecnica e per le facilità di comunicazioni rendono possibile questo mezzo.

È anzi auspicabile l'applicazione delle forme di compensazione generale, oltre che ai rapporti commerciali, a quelli turistici, finanziari ecc. in modo che con l'estendersi dei clearings si raggiunga quella sufficiente libertà di movimento che la loro adozione iniziale aveva assai limitato.

La unificazione monetaria potrà rendere più facili le compensazioni pluriangolari delle punte di taluni accordi di clearing dei quali sarà così facilitata la continua liquidità ed eliminato il « congelato » rappresentante l'inconveniente forse maggiore che questa forma di pagamento ha fatto lamentare.

Nei riguardi di paesi con i quali mancano le premesse sopraccennate per un agevole funzionamento dei conti di clearing, la liquidazione dei rapporti, il cui volume dovrà essere equilibrato, permarrà nelle forme ordinarie mediante trasferimenti di divisa estera a preferenza di moneta nazionale.

I principi di politica commerciale a venire, che qui non trattiamo, dovranno essere ovviamente tali da assicurare anche in questo settore l'equilibrio fra incassi e pagamenti.

In sintesi, la bilancia dei pagamenti dei paesi europei dovrà vieppiù orientarsi al seguente schema nel quale una opportuna circolazione fra i vari conti di clearing dovrà quasi costantemente assicurare saldi molto prossimi al pareggio in tale sezione.

	Poste attive		Poste passive	
	in moneta di compensazione	in valute libere	in moneta di compensazione	in valute libere
Partite della bilancia commerciale.	x	y	x	z
Altre partite.	r	t	r	v
TOTALE. . .	$(x + r)$	s	$(x + r)$	s

L'equilibrio deve essere raggiunto tanto nelle poste regolate con monete di compensazione (x + r) come nelle poste che hanno originato esborsi od incassi in valuta libera (y, t e z, v).

Più particolarmente le importazioni in valuta pregiata (z) possono essere anche superiori alle corrispondenti esportazioni in valuta libera (y) a condizione che le altre partite della bilancia dei conti, sempre in valuta libera (t — v), segnino una eccedenza attiva di entità almeno eguale allo sbilancio derivante dallo scambio di merci.

Nel caso particolare, l'equilibrio può esprimersi come segue: $(y - z) + (t - v) = o$.

Le caratteristiche di una tale bilancia dei pagamenti sono quindi tali da assicurare un costante equilibrio fra entrate ed introiti che, specialmente per la sezione divise libere, rappresenta la premessa fondamentale di un efficace controllo dei cambi e del conseguente mantenimento dei corsi su livelli stabili e prestabiliti.

È evidente che un eventuale alleggerimento nelle restrizioni, con l'ammissione di alcune partite alla libera negoziazione, avrà per effetto di scindere la sezione «valuta libera», senza per questo alterare il bilancio complessivo.

L'abilità di chi è destinato a regolare questa delicata materia sarà tanto più evidente, quanto più, nei limiti prestabiliti dei movimenti da effettuarsi in regime di compensazione e di quelli da effettuarsi in valuta libera, riuscirà a soddisfare il fabbisogno del paese con le minori alterazioni possibili, rispetto ad una ipotetica regolazione di ogni rapporto sottratta agli inevitabili intralci del controllo dei cambi.

Politica monetaria interna.

Mentre per la politica monetaria internazionale ci è stato possibile di riferirci ad uno schema sufficientemente generico, in tema di politica monetaria interna rischieremmo di restare troppo nel vago se volessimo seguire lo stesso metodo.

È infatti evidente che in questa materia le vie pratiche per risolvere nel dopo querra, i problemi accentuati dalla fase attuale dovranno essere naturalmente diverse per i singoli paesi in relazione alla diversità delle premesse, dei fini da raggiungere e della intensità ed estensione delle situazioni da risanare.

Accenneremo quindi essenzialmente ad alcune idee riferite alla posizione della nostra moneta ed al suo probabile comportamento futuro.

Premettiamo anzitutto che la quasi totalità dei paesi europei, nell'attuale momento, sta seguendo una politica per certi riguardi inflazionistica con la creazione di un potere di acquisto artificiale ottenuto attraverso una eccezionale emissione di carta moneta e prestiti pubblici o attraverso finanziamenti bancari eccedenti i limiti delle effettive necessità industriali e commerciali.

Poichè le misure normali delle imposte e dei prestiti pubblici non sono più sufficienti a fronteggiare le spese e si rende necessario ricorrere alla manovra monetaria per ovviare alla scarsezza dei mezzi di pagamento conseguente ai bisogni contingenti che la guerra fa sorgere, l'inflazione, sebbene generalmente condannata, costituisce di fatto una necessità a talune manifestazioni dalla quale non è praticamente possibile derogare in tale eccezionale periodo.

Conseguentemente anche il nostro paese non ha potuto in linea di massima sottrarsi a questa situazione di ordine generale, imperniata su principi evidenti ; ma il regime corporativo è un sistema di economia controllata e pertanto gli aspetti dannosi di tale politica sono stati o eliminati o limitati con una serie di efficienti provvedimenti.

Infatti le tipiche ripercussioni dell'inflazione sono :

1) l'aumento dei cambi ;
2) l'aumento dei prezzi ;
3) l'aumento dei salari.

Il primo fenomeno non ha potuto aver luogo perchè l'efficienza del controllo valutario ha impedito il sorgere di qualsiasi manifestazione del genere e tutte le operazioni speculative, le quali influiscono in special guisa sul rialzo dei cambi, sono ormai da lungo tempo e definitivamente stroncate.

Il rialzo dei prezzi è contenuto dalla serie dei provvedimenti recentemente emanati e dalla continua e vigile sorveglianza del Ministero delle Corporazioni: qualche rialzo è stato concesso per quelle poche merci per le quali si è reso necessario a seguito delle mutate condizioni generali ed in misura sopportabile alla massa dei consumatori in relazione al rialzo dei salari, esso pure contenuto nei limiti voluti dai provvedimenti legislativi.

D'altra parte non sono mancati i casi di riduzione di taluni prezzi, per modo che l'efficacia globale dei provvedimenti può considerarsi per intero raggiunta.

Stando così le cose, la politica monetaria interna del nostro paese non può nemmeno essere chiamata politica d'« inflazione » secondo la vecchia terminologia perchè, in ultima analisi, si traduce nella creazione del denaro necessario a finanziare la guerra senza determinare gli inconvenienti propri della politica inflazionista.

Infatti con i mezzi adottati non si fa che richiamare la ricchezza accumulata per indirizzarla verso quei rami di produzione che più interessano il paese, evitando soltanto taluni liberi e disordinati movimenti che potrebbero non essere in armonia con le necessità contingenti e con le iniziative più opportune.

In relazione a ciò il nostro paese dovrà presumibilmente continuare anche nel primo periodo successivo alla cessazione della guerra in una politica monetaria interna non molto diversa da quella attualmente in corso.

Infatti esso dovrà fronteggiare, oltre le normali conseguenze relative alla cessazione del conflitto, le necessità ed i problemi di ordine industriale, commerciale e finanziario che sorgeranno in dipendenza dell'aumentata estensione del nostro Impero.

Per contro si manifesteranno fatti nuovi, connessi alla entità ed alla forma nella quale saranno liquidati gli aspetti economico finanziari della guerra nei riguardi dei paesi vincitori ed alla possibilità di una più o meno rapida ripresa degli scambi internazionali.

Ciò considerato, e sebbene non sia possibile e neppure conveniente formulare sin da ora un rigido programma di politica monetaria interna post bellica essendo invece necessario agire in materia con l'elasticità che la particolare natura dei fenomeni richiede, tuttavia viene di pensare che — superato il periodo iniziale — si presenterà, a più lunga scadenza, la necessità di una direttiva imperniata su criteri di risanamento ed assestamento finanziario.

Naturalmente ogni variazione dovrà tener conto della vischiosità propria di tutti i fenomeni economici che non possono subire rapide trasformazioni senza creare pericolosi e dannosi periodi di crisi che è evidente interesse di tutti evitare, ma a lunga scadenza occorrerà aver presente che l'abbondante circolazione e concessione di crediti, sebbene controllate nelle loro ripercussioni, creano il mezzo di scambio cioè il denaro, ma non il mezzo di produzione, cioè il capitale che viene dal risparmio. Il denaro serve per superare una deficienza di mezzi di pagamento che in un certo momento si manifesta nel mercato economico e, specie in una economia controllata, può anche ravvivare tutto l'organismo e riportarlo verso una sostanziale ripresa ; ma l'essenziale è che l'economia si risollevi e che, conseguentemente, il risparmio, frutto solo della prosperità e del lavoro, torni ad accumularsi per essere nuovamente investito.

Da quanto detto si deduce che lo Stato ad un certo punto deve cessare

di provvedere alle proprie spese con l'aumento della circolazione e con la creazione eccezionale di crediti, ma deve invece basarsi esclusivamente sulle imposte e sui prestiti effettivi emessi nei limiti delle possibilità del bilancio e di sano assorbimento da parte dei risparmiatori.

Occorrerà inoltre considerare che il consumo dei capitali precedentemente risparmiati non deve essere portato oltre i limiti segnati dalle fondamentali necessità e che se nel perseguire fini di portata storica è giusto che lo Stato — con mezzi di natura ordinaria e straordinaria — non si limiti ad utilizzare quote più o meno alte del reddito nazionale, ma assorba anche una parte del capitale privato, è altrettanto vero che a lunga scadenza non è possibile continuare a consumare il patrimonio accumulato, ed anzi bisognerà mettere il paese in condizione di ricostituire la sua ricchezza interna e le sue scorte di mezzi esteri di pagamento. In altre parole, in un tempo più o meno lontano, lo Stato dovrà rientrare nella gestione di carattere normale e dovrà contenere le spese nei limiti delle entrate le quali, a loro volta, non potranno che essere basate sul reddito nazionale. Del resto più questo aumenta, più aumenta correlativamente il gettito delle imposte normali e più si allargano le possibilità di emissioni statali da rimborsarsi con le entrate ordinarie future.

Nella pratica attuazione di quanto precede, occorre pure sia ricordato che il periodo di sfasamento esistente tra il consumo della vecchia ricchezza accumulata ed il consumo della nuova ricchezza in corso di accumulazione od almeno il periodo intercedente tra la cessazione del consumo della ricchezza già accumulata in paese e l'accumularsi del nuovo risparmio, può essere coperto con un finanziamento estero.

Nell'eventualità che questo finanziamento fosse possibile, esso non dovrebbe però essere accantonato (come è avvenuto in Italia dopo la guerra del 1914-1918) per ragioni di natura monetaria od utilizzato per la produzione di nuovi beni di consumo; esso dovrebbe essere utilizzato solamente in impieghi produttivi e cioè investito in nuove iniziative industriali, nel finanziamento dei programmi di sfruttamento dell'Impero, nella costruzione di nuove grandi arterie stradali e ferroviarie.

Si dovrebbe insomma considerare come pregiudiziale che un eventuale finanziamento estero non costi al paese, ma sia impiegato in modo da produrre un rendimento economico generale e specifico valutario, tale da coprire gli oneri del proprio ammortamento e non costituire così un aggravio sia dal punto di vista finanziario, che da quello della bilancia dei pagamenti.

* * *

Da quanto è stato esposto nelle pagine precedenti scaturiscono sostanzialmente le seguenti considerazioni:

1) La profonda incidenza degli ultimi anni di vita economica mondiale ha diviso il mondo in blocchi contrapposti in cui i fattori politici ed economici hanno finito per identificarsi.

2) Il diritto di vita dei popoli meno dotati di risorse e, per logica conseguenza, più bisognosi di espansione, ha trovato nelle potenze dell'Asse la forza di frantumazione dell'epigone europeo di tali blocchi.

3) La situazione che ne deriva, pone direttamente di fronte gli Stati Uniti d'America e l'Europa, alla quale non potrà ovviamente mancare il consenso di una serie vastissima di altre nazioni, che trovano in essa una naturale complementarità di economie ed una convenienza indiscussa di rapporti di scambio.

4) Conseguenza di quanto precede in ordine ai problemi puramente monetari è che :

a) o si ingaggia una lotta sul terreno economico tra S. U. A. ed Europa.

b) o si addiviene ad una intesa che deve avere come base la eliminazione della posizione costantemente attiva della bilancia valutaria degli S. U.A.

Nel primo caso, l'Europa è nella condizione ideale per estendere come pratica universale i suoi sistemi di scambio basati su un equilibrio di movimenti commerciali e di servizi, realizzato con la diretta ed immediata regolazione dei rapporti, senza necessità di alcun comune riferimento dei valori.

Nel secondo, fermo restando il principio che l'Europa intende continuare il sistema di sottrarre l'andamento della bilancia dei pagamenti ed il valore delle singole monete nazionali a forze che non siano quelle interne dominate ed indirizzate con mezzi e secondo fini puramente nazionali, resta da vedere se, ed in quale misura, sia da attribuire valore all'oro quale mezzo di riferimento dei valori e di liquidazione di taluni rapporti internazionali ; inoltre sarà da esaminare se ed in quale forma è possibile ritornare ad un collegamento del mercato delle merci e dei capitali e ad un rapporto fra beni presenti e beni futuri non imperniati sugli errori basilari riscontrati nel passato.

5) Considerando la più favorevole soluzione di una intesa, uno degli essenziali orientamenti delle economie europee dovrà essere quello di ricondurre gradualmente — per quanto possibile senza ricorso a manovre monetarie — i prezzi interni al livello di quelli internazionali, il che consentirà di eliminare la pletora dei cambi ed i complessi sistemi diretti ed indiretti di facilitazioni al commercio estero.

6) Le iniziative autarchiche, corrispondenti a principi di ordine politico e sociale dovranno essere mantenute e, se opportuno sviluppate, perequandone i costi effettivi a quelli normali mediante un diretto intervento dello Stato, quanto dire dalla generalità dei contribuenti.

7) Il conseguimento di una stabilità monetaria deve essere raggiunto e continuare ad essere assicurato attraverso il monopolio dei cambi ; tuttavia, in connessione ad una ripresa regolata della circolazione internazionale dei capitali, potrà gradualmente addivenirsi ad un alleggerimento delle misure di monopolio per arrivare a forme di controllo quanto meno possibile richiedenti l'interferenza dell'autorità valutaria nella sfera individuale.

8) La pratica dei clearings dovrà continuare ad essere applicata nei confronti di paesi fra di loro vicini ed aventi una attrezzatura bancaria adeguata e dovrà svilupparsi dai rapporti puramente commerciali a quelli finanziari, turistici ecc.

A seguito della unificazione dei prezzi e dei cambi dovrà conseguirsi la possibilità di un più rapido scongelamento di talune situazioni, attraverso la compensazione pluriangolare dei saldi di clearing.

9) L'oro e le riserve di mezzi esteri di pagamento in genere potranno servire alla ricostituzione dei patrimoni extra nazionali di taluni paesi che hanno oggi esaurito o quasi quelle scorte non indispensabili, ma opportune ai fini della formazione di una riserva spendibile all'occorrenza con ogni facilità, ma non avranno bisogno di garantire la circolazione monetaria ormai imperniata su altri fattori.

10) Per quel che concerne l'Italia, la circolazione monetaria e la politica creditizia interna dovranno continuare ad essere regolate sull'attuale base di larghezza anche per un periodo successivo alla cessazione della guerra, mantenendo con opportuni adattamenti l'attuale controllo dei prezzi, dei salari e dei cambi.

11) In un secondo tempo — quando la nostra economia, aumentata del nuovo più ampio Impero e potenziata dal prestigio che emanerà dalla vittoria finale, sarà in pieno ciclo di ascesa — occorrerà avviarsi verso una politica di raccoglimento e di equilibrio del bilancio dello Stato, tale da assicurare la formazione di nuove fonti di risparmio e di capitali.

Ernesto Manuelli

La finanza della Svizzera in rapporto alla guerra europea.

I. *La situazione finanziaria svizzera all'inizio della guerra e i suoi problemi.* — II. *Provvedimenti finanziari per il pagamento degli interessi e per l'ammortamento delle spese militari straordinarie :* a) *Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra ;* b) *Prelevamento dal fondo conguaglio cambi;* c) *Sacrificio per la difesa nazionale;* d) *Imposta per la difesa nazionale.*

I). — La situazione finanziaria svizzera all'inizio della guerra e i suoi problemi.

Una situazione politicamente anormale va sempre di pari passo con una situazione finanziariamente anormale e questo è vero sia per paesi ricchi che per paesi poveri. Tempi di guerra, poi, portano naturalmente ad una finanza particolare sia negli stati direttamente implicati nel conflitto, che in quelli neutrali che vi siano interessati e per la loro posizione geografica e per le loro produzioni concernenti l'economia dei paesi belligeranti. La Svizzera si trova evidentemente nella prima categoria degli stati neutrali, ed è noto come il Governo abbia ordinato misure precauzionali di estrema gravità, che hanno inciso profondamente sulla finanza federale.

Ma se finanza di guerra può dirsi quella relativa all'istituzione di nuove imposte destinate a coprire esclusivamente gli interessi del crescente debito pubblico e a fronteggiare le spese per la mobilitazione e in generale straordinarie di carattere militare, si può però anche altrettanto dire che già da parecchi anni la finanza svizzera è finanza di guerra : dal 1933 la Svizzera si era vista costretta a rafforzare la sua difesa nazionale con un pesante aggravio al bilancio, dato anche che le uscite per la lotta contro la crisi non potevano essere nè abolite nè diminuite in relazione alla particolare fase ciclica. Anche all'inizio della guerra però non fu possibile abolire di colpo i sussidi concessi precedentemente e non si potè così procedere all'ammortamento dei debiti nel modo previsto. Le poche

cifre seguenti indicano sufficientemente la perdurante anormalità del bilancio confederale :

	Saldo del conto amministrazione	Saldo del conto profitti e perdite	Saldo del bilancio confederale	Saldo del bilancio Strade ferrate federali	Totale
1929	+ 24	— 22			
1933	— 27	— 69			
1936	— 27	— 78	— 1530	— 630	— 2160
1938	— 39	— 49	— 1710	— 620	— 2330
1939	— 67	— 70	— 2000	— 640	— 2640
1940	— 71	— 75			

Era necessaria quindi una riforma finanziaria generale al fine di poter pervenire al risanamento delle finanze confederali. Ma non è certo un periodo di guerra il più adatto per l'attuazione di tali provvedimenti di vasta portata. L'anormalità e in particolar modo la instabilità della situazione in cui anche la Svizzera si trova non permettono di risolvere quel vasto e delicato problema che è alla base di tutta la finanza confederale e che non può certo dirsi soddisfacentemente risolto nè per il passato nè attualmente : la ripartizione delle entrate e delle uscite fra Confederazione e Cantoni. È noto come, senza risolvere questo quesito, non si possa nemmeno impostare una riforma generale della finanza svizzera.

Per tale impossibilità di affrontare il problema in tutta la sua complessità, ci si è accontentati di una riforma parziale, di un compromesso che dovrà servire a fornire allo stato le necessarie entrate senza richiedere una decisione definitiva intorno ai problemi economici, giuridici e politici connessi ad una riforma generale. Questi provvedimenti hanno voluto solamente ottenere degli scopi pratici, che possono essere riassunti sotto i seguenti punti :

1) pagare gli interessi delle somme spese per la difesa nazionale e per la mobilitazione e ammortizzarle ;

2) ristabilire il più rapidamente possibile l'equilibrio del bilancio e ammortizzare i debiti pubblici di vecchia data ;

3) evitare il pericolo di un generale e forte aumento dei prezzi a carattere di inflazione.

Di tutti questi punti il primo è senza dubbio il più importante : il finanziamento delle spese militari straordinarie è problema grave e eccezionale che incide su tutto il sistema economico e finanziario della Svizzera, tanto più grave se si pensa che le spese previste rappresenteranno quasi un quinto di tutto il reddito nazionale. Entro il 1939 erano già stati concessi 960 milioni di franchi per il rafforzamento della difesa nazionale, di cui solo 67 ammortizzati. Essendo state previste altre concessioni per un ammontare di 340 milioni si calcolava di dover ammortizzare dopo il 1940 un importo di 1200 milioni, cui si devono aggiungere le spese per la mobilitazione, calcolate intorno ai 1200 milioni relativamente ad una guerra che durasse fino al primo semestre 1940 e che proporzionalmente aumentano in connessione ad una maggior durata del conflitto.

Cerchiamo ora di vedere se esisteva per lo stato la possibilità che gli pervenissero normalmente i mezzi sufficienti. Secondo provvedimenti precedenti erano state destinate all'ammortamento delle spese militari le quote (spettanti alla Confederazione) della contribuzione confederale di crisi, quote pari a 30 milioni, cifra irrisoria capace nemmeno di pagare gli interessi di un miliardo. Per pagare tutti gli interessi delle somme occorrenti e per ammortizzarle in 30 anni occorrerebbe che la entrata della contribuzione di crisi aumentasse cinque volte, cosa praticamente impossibile. La finanza normale non poteva dunque sopportare i nuovi gravissimi pesi ; ma anche la situazione economica non sarebbe certo stata capace di adeguarsi alle nuove necessità. Secondo i calcoli del Wyler, il reddito annuo della Svizzera ammontava qualche anno fa a circa 8 miliardi di franchi, di cui un miliardo risparmiato. Sulla base dei dati dell'occupazione operaia, possiamo affermare che in relazione agli eventi svoltisi dopo il marzo 1940 si determina anche nella Svizzera una diminuzione sia della produzione che dei redditi in molte industrie, il che porta logicamente ad una diminuzione dei risparmi. Oltre a ciò dobbiamo ricordare che tale risparmio, oltre ad essere diminuito, viene assorbito solo in parte dal finanziamento diretto delle spese militari, dato che esso si orienta verso le industrie belliche in cui la situazione di congiuntura è particolarmente favorevole.

Non potendo dunque contare nè sulla finanza normale nè su uno spontaneo adeguarsi dell'economia alle nuove esigenze, sorgeva il problema di come attuare la necessaria riforma parziale per raggiungere gli scopi già ricordati ; bisognava decidere sull'eterno problema della finanza straordinaria e scegliere fra l'istituzione di nuove imposte e l'emissione di prestiti. Per arrivare ad una decisione, bisognava aver ben chiara la situazione economica ; è noto infatti come durante un periodo di guerra si abbia il rovesciamento della situazione esistente durante la crisi : ad una sovraofferta del periodo di depressione, si contrappone nel periodo bellico una eccessiva domanda, in relazione al già accennato squilibrio nella direzione degli investimenti, il che porta naturalmente ad uno squilibrio fra la domanda, aumentata anche per le necessità dello stato, e la offerta, che, potremo considerare inadeguata. Siccome poi non è facile aumentare l'offerta, sorge la necessità di diminuire il consumo attraverso la limitazione della spesa dei privati, al fine di evitare un finanziamento inflazionistico delle spese militari (1).

Stando così le cose, bisognava dunque decidere fra i due modi di finanziamento, modi che sono diversi sia tecnicamente che economicamente in quanto hanno effetti diversi (2).

---

(1) Nei primi mesi di guerra si potè evitare un eccessivo aumento nei prezzi benchè il finanziamento delle spese militari sia avvenuto a mezzo delle riserve creditizie e attraverso l'aumento dei crediti concessi dalla banca di emissione. Se si è evitata l'inflazione ciò fu in relazione alla politica di rifornimento di merci presso l'estero cui furono cedute riserve di oro e divise. Non era però possibile continuare in tale politica per non indebolire eccessivamente la potenza finanziaria del paese.

(2) Altro mezzo potrebbe essere il ricorso a crediti esteri o il completo esaurimento

I problemi intorno ai quali si accanì il dibattito prima di arrivare ai provvedimenti attuali, furono quelli sempre vecchi e sempre nuovi. Nel complesso si preferì l'istituzione di nuove imposte anzichè l'emissione di un prestito, per i seguenti motivi:

1) *limitare eccessivi autofinanziamenti*, in quanto è stato ricordato che l'emissione di obbligazioni lascia ai privati la scelta intorno, all'investimento dei loro redditi; e che altrimenti per evitare il pericolo di eccessivi autofinanziamenti, sarebbe stato necessario ricorrere ad un prestito obbligatorio, che aveva però in sè troppi elementi negativi per essere ammissibile.

2) *non aggravare eccessivamente e per lungo tempo il bilancio confederale con un pesante servizio interessi*, in quanto è stato ricordato che, adottando il prestito come era stato fatto nella precedente guerra, il passivo del bilancio si sarebbe raddoppiato nel caso di una guerra a tutto il primo semestre 1940 e sarebbe aumentato anche molto più del doppio in relazione ad una guerra più lunga. Il servizio interessi su prestiti, che rappresentava nell'anteguerra la cifra relativamente modesta di un sesto delle uscite confederali, sarebbe diventato la posta fondamentale delle spese, il che sarebbe tornato ad aggravio di tutta la situazione non solo finanziaria ma anche economica, in quanto avrebbe reso difficile per lunghi e lunghi anni l'intervento statale a favore di misure economiche e sociali;

3) *dare preferenza ad un gravame fiscale maggiore in tempo di guerra piuttosto che nel periodo immediatamente successivo alla pace*, poichè si sostenne che la congiuntura favorevole che si crea durante la guerra per le imprese a carattere militare è più forte di quella sfavorevole che si abbatte sugli altri rami industriali; e che nel dopoguerra invece, dopo un periodo di esagerata espansione dovuta ad un eccessivo e fittizio allargamento del consumo da lungo tempo costretto in limiti ristretti, sono da temersi squilibri della produzione e del commercio estero, che non potranno riprendere rapidamente e tranquillamente la posizione dell'anteguerra, e squilibri nell'occupazione e nel credito, che richiedono pronti e attivi interventi dello stato, che deve conseguentemente avere libertà di azione e non essere vincolato dalla necessità di ammortizzare i debiti contratti precedentemente.

Giustificata così la preferenza all'istituzione di nuove imposte, si riconobbe la necessità di aumentare il carico fiscale nei limiti del possibile, cercando di evitare disordini nell'economia nazionale e un eccessivo indebolimento della ulteriore capacità contributiva. Si sostenne inoltre che questo aggravato onere finanziario deve essere di breve durata ed eccezionale come eccezionale è il motivo che lo determina. Infatti, quando il paese ritornerà ad una situazione di normalità, quelle stesse imposte che prima erano non solo finanziariamente ma anche economicamente utili in quanto distoglievano da nuovi eccessivi investimenti in industrie belliche, diventerebbero un onere grave, anche perchè

delle riserve o scorte nazionali; gli inconvenienti relativi a questi mezzi sono però evidentemente di gran lunga superiori a quelli del prestito interno e dell'imposta.

immobilizzerebbero il paese, distogliendo i redditi dall'investirsi nelle nuove necessarie attività di pace.

II). — Provvedimenti finanziari per il pagamento degli interessi e per l'ammortamento delle spese militari straordinarie - Importanza finanziaria dei nuovi provvedimenti.

Vista la necessità di ammortizzare nel più breve tempo possibile i debiti per le spese militari straordinarie vediamo quali siano stati i provvedimenti presi o che si prenderanno a tale scopo:

a) imposta sui profitti dipendenti dalla guerra;
b) prelevamento dal fondo conguaglio cambi;
c) « sacrificio » per la difesa nazionale;
d) imposta della difesa nazionale.

Riferendoci all'elenco sopra riportato osserviamo che il reddito previsto dai primi tre provvedimenti è valutato a circa un miliardo di franchi; resterebbe quindi ancora da ammortizzare la cifra di 1,5 miliardi, compresi gli interessi per una generazione sui debiti residui. A tale scopo serve il quarto provvedimento.

Quanto è da noi esposto, è stato dichiarato in vigore per un periodo minimo di 5 anni, con provvedimento del 30 aprile 1940. Per le disposizioni aventi carattere più duraturo sarà richiesto, alla scadenza del quinquennio, un rinnovo della disposizione consiliare.

Il gettito annuale previsto dalle nuove principali imposte è il seguente (1):

	Totale	Alla Confederazione	Ai Cantoni
« Sacrificio » per la difesa nazionale	167	150	17
Imposta per la difesa nazionale	120	96	24
Imposta sulla cifra di affari	70	70	—
	357	316	41

Siccome l'imposta per la difesa nazionale sostituisce la « contribuzione di crisi » che aveva un gettito di 50 milioni di franchi, complessivamente, prendendo come base di valutazione i risultati degli anni precedenti ed aggiungendovi i gettiti previsti dalle nuove imposte, si prevede per i prossimi tre anni un carico fiscale pari a 1385 milioni e negli anni successivi un carico di 1218 milioni. Ricordando la valutazione del Wyler, secondo cui il reddito nazionale annuo sarebbe di 8 miliardi di franchi, l'altezza della pressione fiscale in Isvizzera dovrebbe essere del 17-18 % nei primi tre anni e del 15-16 % nel periodo successivo. Anche ammettendo però che la valutazione del reddito nazionale in 8 miliardi sia eccessivamente ottimistica, specie in periodo di guerra, pure

(1) Dalla tabella risulta il fatto che il complesso dei provvedimenti cerca di non spostare il rapporto fra le imposte sul capitale e sul reddito e quelle sul consumo: solo nei primi tre anni la ripartizione si sposta di poco a favore delle imposte sul reddito e sul capitale.

come primissima approssimazione si può ritenere l'indicazione della pressione fiscale intorno al 20 % come sufficientemente approssimativa (1).

a) *Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.* — Essa è entrata in vigore il 15 gennaio 1940 e il suo provento deve essere adoperato solo per il pagamento degli interessi e prestiti per la difesa nazionale ; mancano ancora i dati per valutarne il reddito, perchè la incognita fondamentale, la durata della guerra, non può essere risolta in base a nessuna previsione. Bisogna ad ogni modo tenere presente che il controllo dei prezzi impedisce a molte imprese di realizzare redditi eccessivi (nella precedente guerra il gettito della analoga imposta era stato di 750 milioni di franchi).

Il termine con cui questa imposta è stata chiamata è più che mai impreciso : infatti non sono i profitti in connessione più o meno diretta con la guerra o con le forniture militari che sono oggetto della imposta, bensì : 1) il reddito che le imprese ottengono dopo il 1º gennaio 1939 in più del reddito medio annuo ottenuto nei tre anni precedenti ; 2) il reddito netto ottenuto da attività non professionali che ammonti annualmente a più di 5000 franchi. Ma non si volle probabilmente abbandonare il termine suggestivo e sintetico, benchè male appropriato, di Kriegsgewinnsteuer, anche se talvolta tali soprarredditi sono derivati da bassi proventi ottenuti negli anni precedenti il 1939, anni che per certe imprese potevano essere anni di crisi.

Anche nel 1916 era stata prelevata una imposta simile ; essa era però tecnicamente peggio costruita perchè colpiva i sopra redditi ottenuti dopo il primo gennaio 1915 anzichè risalire ai redditi ottenuti nei primi mesi della guerra.

Questa imposta è stata elevata dalla Confederazione e si è impedito ai Cantoni di istituirne una simile o di imporne delle sopra imposte. (I cantoni però ricevono il 10 % della imposta stessa). Soggetto della imposta sono le persone fisiche e giuridiche e precisamente due categorie di persone : 1) i proprietari di imprese industriali, commerciali o di servizi, indipendentemente dall'essere queste imprese più o meno inscritte nel registro dei commercianti, 2) coloro che esercitano una attività a carattere non continuativo e non professionale.

I sovraredditi ottenuti dalla categoria prima dei soggetti vengono divisi in due parti : la prima parte è rappresentata dal 25 % del reddito medio del

(1) Gettito fiscale nella Svizzera secondo la provenienza delle imposte, sul reddito e la sostanza o sul consumo.

	1938		in avvenire			
			Senza		Compreso	
			il sacrificio per la dif. Naz.			
	milioni	%	milioni	%	milioni	%
Imposta sul redd. e cap.	676	64	751	62	918	66
Imposta sul consumo.	381	36	466	38	966	34
	1057	100	1217	100	1384	100

periodo precedente, che viene colpito da una aliquota del 30 % ; la seconda parte (il rimanente reddito), viene colpita con l'aliquota del 40 % (1).

Il reddito ottenuto dalla categoria seconda dei soggetti viene colpito con una aliquota del 30 % fino a franchi 25000 e col 40 % per cifre superiori ; per questi redditi non è concessa nessuna esenzione di minimi.

Un'interessante disposizione completamente nuova rispetto alla analoga legge del 1916 è la istituzione di un fondo che si crea col 20 % della entrata della imposta stessa. Alla fine dell'ultimo anno di imposta il contribuente ha diritto di chiedere il rimborso della imposta quando il reddito medio di tutti gli anni di imposta non abbia superato il reddito medio precedente e quando egli dimostri di servirsi della somma richiesta per il consolidamento della posizione finanziaria della sua impresa.

Per il contribuente che senza sua colpa e per motivi connessi alla economia di guerra abbia subito diminuzione di capitale sociale, è stabilita la possibilità di un rimborso anche superiore alla quota di imposta da lui pagata.

Per quanto riguarda le persone giuridiche domiciliate all'estero si è cercato di impedire il verificarsi di una doppia tassazione. Le disposizioni a questo proposito stabiliscono che le imprese straniere che ottengono « un profitto di guerra » nella Svizzera debbono essere colpite col seguente criterio : si stabilisce la somma che cadrebbe sotto la legge estera dei sovraprofitti di guerra e la somma che cadrebbe sotto la legge svizzera ; l'impresa è tenuta a pagare il sovrappiù costituito dalla imposta svizzera rispetto a quella estera. Questa soluzione non è certo la più desiderabile per la difficoltà di istituire confronti internazionali in materie tanto delicate.

b) *Prelevamento dal fondo conguaglio cambi.* — Il fondo conguaglio cambi, ottenuto dopo il provvedimento che aboliva il rapporto fisso tra la moneta e l'oro e che autorizzava una svalutazione tra il 26 e il 35 % ; ammontava a 538 milioni di franchi e fu ridotto nel 1939 a 533 milioni. Per vari motivi si era affermata la necessità di non toccare la riserva della svalutazione e di non usare di questo utile per spese che non rientrassero nella sfera di attività della banca : la instabilità e incertezza del contenuto aureo del franco svizzero, legato alle vicende del dollaro americano, unica valuta mondiale ; il pericolo di inflazione ; i rischi cui è soggetta la banca di emissione.

La banca nazionale aveva però messo a disposizione dell'economia certi crediti speciali in previsione di un ulteriore riporto dell'utile della svalutazione : 75 milioni per la creazione di possibilità di lavoro, 75 milioni ai Cantoni. Al

---

(1) Non vengono tassati i redditi fino a 20 mila franchi delle società collettive o in accomandita che abbiano tre o più soci accomandatari, fino a 15 mila franchi delle soc. collettive in accomandita con meno di 3 soci accomandatari, fino a 10 mila franchi delle imprese industriali o persone giuridiche, il 10 % del reddito medio precedente, che ammonti a una cifra che superi i limiti predetti. Quando l'esercizio sia iniziato dopo il 1939, agli effetti del calcolo del reddito medio si prende il 6 % dei capitali e riserve. Se un esercizio chiude in perdita, questa perdita può essere portata a detrazione del reddito netto dei seguenti anni.

principio del 1940, poi, non potendosi più prevedere una rivalutazione del franco a breve scadenza e essendo anche diminuito in parte il pericolo di inflazione in relazione alle nuove imposte e al rialzo dei prezzi delle merci importate, si è attinto al fondo conguaglio cambi per un importo di 250 milioni di franchi, che serviranno a parziale copertura delle spese della mobilitazione.

Alla banca nazionale però bisognava lasciare un fondo sufficiente per i suoi scopi monetari e per far fronte ad eventuali rischi (1). È stata dunque respinta la proposta secondo la quale si sarebbero dovuti cedere ai Cantoni non solo i 75 milioni di franchi già loro concessi come prestiti (2), bensì un importo di 150 milioni. Il Bachmann, direttore della Banca Nazionale, ha vivamente osteggiato tale proposta, dimostrando che la somma di 58 milioni di franchi che sarebbe rimasta alla banca, sarebbe stata appena sufficiente per il trasporto dell'oro svizzero negli Stati Uniti d'America in caso di necessità. È stato inoltre affermato che tutti, Cantoni e Confederazione sarebbero certamente lieti di ritrovare intatte le riserve alla fine della guerra, e si è dunque insistito sul consiglio di non abusare dei prelevamenti dal fondo stesso. Questo per motivi economici e di previdenza, indipendentemente dalle questioni giuridiche intorno alla ripartizione definitiva dell'utile.

c) « Sacrificio » per la difesa nazionale. — Abbiamo già esposto il motivo per cui le spese per gli armamenti debbano essere fronteggiate il più rapidamente possibile. A tal fine è stato proposto, e approvato col decreto del 19 luglio 1940, un « sacrificio » per la difesa nazionale. Esso rappresenta una misura di necessità e come tale deve essere giustificato e giudicato e come tale deve rimanere fuori dal sistema delle imposte.

Esso non è simile nè all'*Opfermotion* proposta nel 1918 nè all'iniziativa del 1921. È pagabile una volta soltanto con l'aliquota dell'1 % sul patrimonio netto delle persone giuridiche e dall'1 % fino al 4 % sul patrimonio netto delle persone fisiche risultante al primo gennaio 1940 (3).

L'accertamento del capitale è fatto mediante una dichiarazione del contribuente; allo scopo di facilitare il compimento della dichiarazione è stata concessa un'amnistia di tutte le pene sancite normalmente dalla Confederazione e dai Cantoni a chi aveva denunciato la sua sostanza in una cifra minore, agli

---

(1) Ad essa rimane il saldo del fondo, pari a 133 milioni, più una riserva suppletiva di circa 120 milioni di franchi che sarà disponibile quando il franco sarà stabilizzato non solo di fatto ma anche legalmente alla quota attuale.

(2) Il fatto che siano stati passati in proprietà della Confederazione e dei cantoni i 75 milioni di franchi loro rispettivamente concessi come prestiti negli anni precedenti, può essere considerato come un indizio sicuro che la svalutazione del franco sarà confermata in futuro intorno al 25 % o anche più.

(3) Un patrimonio fino a 15.000 franchi è esente (in casi eccezionali fino a 20.000). Sul patrimonio fino a 50.000 fr. l'aliquota è del 1 ½%, sul patrimonio da 50.000 fino a 200.000 è del 1,8 %; su quelli da 200.000 fino a 500.000 è del 3 %; su quelli da 500.000 fino a 1.000.000 è del 4 %; su quelli da 1.000.000 in su è del 4 ½ %.

effetti di altre imposte e voglia fare la correzione della propria denuncia. L'amnistia concede anche di non pagare gli arretrati delle imposte cui i contribuenti avevano evaso. È stato imposto l'obbligo della dichiarazione dei valori e dei crediti ; ma data l'impossibilità di controllare tali denunce, è sorta la questione se non si potessero tassare alla fonte almeno i titoli svizzeri. Si è arrivati alla conclusione negativa perchè l'imposizione alla fonte può essere razionale solo se è oggettiva e proporzionale, condizioni queste che non si verificano nel caso del « sacrificio ».

L'imposizione, benchè sia stato concesso di suddividerne il pagamento in tre rate, unita alle altre imposte cantonali, comunali e federali, porta ad un onere fiscale che intaccherà il capitale di molti contribuenti. Dapprima era stato previsto che questa contribuzione sarebbe consistita nel prelevamento dell'1 % sul capitale ; si trovò però che si sarebbe raggiunta una cifra troppo limitata, per cui fu in seguito proposta un'aliquota dall'1 $^1/_2$ al 3 % per le persone fisiche e dell'1 $^1/_2$ % per le persone giuridiche. In realtà si arrivò a stabilire le aliquote più alte che abbiamo ricordato. L'inasprimento della progressione non era stato previsto perchè si pensava che i capitali e i redditi fossero già sufficientemente gravati da altre imposte ; ma la necessità di fornire alla confederazione 450 milioni di franchi ha fatto fare di necessità virtù.

Ricorderemo però che la metà dei patrimoni verrà colpita con l'aliquota minima dell'1 $^1/_2$ %, il che rappresenterà per la durata di tre anni un prelievo dell'8,5 % del reddito medio annuo calcolato sulla base del 6 %.

La somma imponibile minima è stata prevista molto bassa, allo scopo di assoggettare all'imposta un numero massimo di contribuenti.

Chi poi non sia assoggettato al pagamento del « sacrificio » o chi lo voglia fare, ha la possibilità di versare una oblazione spontanea a favore della difesa nazionale.

La tassazione e la riscossione saranno eseguite dai Cantoni e, al fine di evitare grave disparità di trattamento, si è raccomandato di usare in ogni Cantone le medesime misure di accertamento di controllo. I Cantoni avranno a loro carico le spese di esazione, ma si vedranno attribuita una parte della somma riscossa.

d) Imposta della difesa nazionale. — Questa imposta deriva dalla trasformazione della contribuzione federale di crisi che già dal 1938 serviva provvisoriamente alla copertura delle spese militari straordinarie. La imposta per la difesa comprende : 1) una imposta sul reddito netto ; 2) una imposta sul capitale sociale - riserve ; 3) una imposta personale per i celibi ; 4) una imposta addizionale sui « tantièmes » ottenuti dai membri della amministrazione delle persone giuridiche, che non sono in rapporto di servizio con l'azienda, e dalle persone che partecipano alla gestione di affari (con l'aliquota dal 5 al 10 %).

La principale innovazione rispetto al precedente contributo di crisi è rappresentata dalla imposta sul reddito delle azioni e obbligazioni e interessi sui crediti e dalla imposta addizionale sui celibi, oltre che dal fatto di avere estesa la imposizione ad un maggior numero di contribuenti (il progetto dell'imposta

della difesa fissa i limiti di esonero a franchi 2000 per il reddito di persone senza carico di famiglia ; a 3000 franchi per il reddito delle altre persone ; a 5000 per il capitale). Si prevede che l'importo fornito da questo insieme di imposte sarà di 100 milioni all'anno a partire dal 1942 e fino a quando saranno completamente coperte le spese per la difesa.

L'esazione della imposta potrà probabilmente, almeno per quanto riguarda l'imposta sul reddito, essere fatta per periodi di due anni, come nella contribuzione di crisi, mentre invece le aliquote saranno previste anno per anno. Essendo necessario un gettito molto più elevato di quello che si poteva ottenere dal precedente contributo, sono state elevate a cifre superiori le aliquote delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

	Imposta per difesa Nazionale	Contribuzione di crisi
Aliquota della imposta sul reddito	0,4-6,5 %	0,25-6,25 %
Aliquota della imposta sul capitale.	0,5-3,5 ‰	0,15-3,12 ‰

Per l'accertamento è fatto obbligo alle persone fisiche di dichiarare il totale del reddito del capitale da esse posseduto. Fra i redditi devono essere compresi quelli già colpiti con la imposta alla fonte e nel capitale devono essere comprese le azioni, obbligazioni e crediti presso banche. L'aliquota e la ripartizione in classi dipendono dall'ammontare totale del reddito, compresa l'imposta speciale già pagata alla fonte.

Per le società anonime, in accomandita, e a garanzia limitata il sistema fiscale sarebbe mantenuto il medesimo del precedente ma con aliquote più elevate in modo che queste imprese continuerebbero a pagare una imposta sullo utile netto (con aliquota dal 2 all'8 %) e sul capitale versato e riserva (con aliquota del 0,75 %).

Una delle innovazioni più interessanti, abbiamo già ricordato, è la riscossione alla fonte di certi particolari redditi di capitali ; questa imposta non è riscossa per mezzo di tassazione, ma per via di ritenuta presso il debitore. La aliquota naturalmente non è progressiva, ma proporzionale e ammonta al 5 %.

Questa forma di imposizione ha i noti vantaggi di permettere l'applicazione della imposta quasi senza lacune e di essere molto semplice ; essa è però sconsigliabile in riferimento ai redditi di coloro che lavorano per proprio conto e agli interessi derivati da prestiti privati e da affitti, e anche in relazione ai salari e stipendi, per motivi rispettivamente di impossibilità o di inopportunità.

Fondamentalmente vengono riscosse alla fonte le imposte sui redditi dei titoli svizzeri e sui depositi presso banche.

Erano state fatte due proposte circa il modo di riscossione di questa imposta, ma una richiedeva modificazioni importanti nelle finanze cantonali e comunali e non era quindi adatta ad essere applicata in momenti di emergenza e l'altra esigeva un processo di compensazioni e restituzioni che non avrebbe potuto essere facilmente adottato. La proposta effettiva invece è stata fatta nel senso di rendere l'imposta alla fonte affine alla tassa di bollo sulle cedole di titoli di credito svizzeri. Dato poi che buona parte del patrimonio svizzero è

collocata sotto forma di titoli svizzeri o di crediti presso le banche, questa forma di imposizione dovrebbe colpire importanti redditi e fornire quindi un buon gettito.

All'assemblea federale dovrà essere data facoltà di alleviare l'imposizione alle società « holding » e di aumentare le aliquote di almeno un quarto in relazione a un probabile aumento delle spese per la difesa.

Per quanto riguarda la riscossione, essa viene fatta dalla Confederazione per l'imposta riscossa alla fonte, mentre l'imposta generale sul reddito e quella sul capitale vengono riscosse dai Cantoni che si serviranno dagli organi già esistenti per il prelevamento della contribuzione di crisi. I Cantoni si tratterranno una frazione del gettito del sacrificio e della imposta generale per la difesa e sopporteranno essi stessi le spese per la riscossione di queste due imposte.

La Confederazione ripartirà ai Cantoni in proporzione della popolazione un quinto dell'entrata netta ottenuta dalla imposta riscossa alla fonte.

Zurigo, febbraio 1941-XIX

Iride Tradati.

PROBLEMI VARI

In tema di pagamenti ai conferenti prodotti agli ammassi obbligatori

Con l'invitare gli studiosi (oltre che i tecnici e gli interessati) al dibattito sul tema dei rapporti fra credito e ammassi obbligatori, la direzione di questa rivista rende propensi ad esprimere qualche idea sull'argomento.

La discussione viene davvero incoraggiata dal tono dell'articolo pubblicato a firma « Agricola » nel fascicolo di dicembre 1940-XIX, perchè tale scritto, pur avendo un oggetto apparentemente delimitato di tecnica bancaria (mezzi idonei di pagamento a vantaggio dei conferenti), investe indirettamente tutta la politica dei rapporti creditizi sorgenti dalla particolare organizzazione corporativa del commercio interno che si è realizzata con gli ammassi obbligatori.

Naturalmente, chi abbia ben presente il problema dei rapporti fra aziende di credito e ammassi, con le sue soluzioni già note, non può che esprimere la propria adesione alle proposte di « Agricola », allorchè si pensi che l'autore tende a rendere « oggettivo » o « neutro » (i termini sono miei, ma credo che interpretino la finalità del citato autore) il sistema dei pagamenti ai conferenti i prodotti agricoli.

Se qualche rilievo si avanza, ciò si fa per rafforzare la bontà della tesi e per avanzare qualche precisazione di principio. Nei confronti, poi, della tecnica dei pagamenti che si propone per conciliare le esigenze di quanti (conferenti) si avvalgono del sistema creditizio per realizzare i ricavi del conferimento obbligatorio, i pochi cenni che seguono vogliono contribuire a far dare un assetto più soddisfacente alla organizzazione degli ammassi che sembra debba considerarsi come un sistema permanente e comunque di lunga durata, nel quadro della struttura economica italiana.

* * *

L'idea centrale che si legge nello scritto di « Agricola », riguarda l'adozione di un titolo di credito all'ordine, che l'A. ha denominato « fede di ammasso», titolo che dovrebbe avere una duplice funzione : di rendere ulteriormente più agevole, dal punto di vista della tecnica, i pagamenti a vantaggio degli agricoltori che debbano realizzare l'importo relativo alle merci ammassate ; di contribuire a dare eguaglianza di posizione a tutte le aziende di credito, almeno in sede di pagamento di ogni tipo di prodotto ammassato.

Della opportuna iniziativa, suggerita da « Agricola » come procedimento imparziale dei pagamenti, beneficierebbero, anzitutto i principali interessati : gli agricoltori-conferenti e i produttori in genere di merci soggette agli ammassi, poichè essi, in possesso di un titolo all'ordine di agevole utilizzazione, si troverebbero liberi — pur nel regime controllato degli ammassi — di rivolgersi, per l'esazione, agli istituti di credito dei quali, per un complesso di circostanze che determinano il rapporto bancario, i conferenti medesimi desiderino rimanere o diventare clienti.

Si potrebbe discutere l'opportunità del vincolo territoriale: pagabilità della « fede di ammasso » soltanto nell'ambito della provincia nella quale il titolo venga emesso. Ma è un problema di tecnica bancaria che i competenti possono risolvere adeguatamente. Lo stesso dicasi della « bancabilità » per la « fede di ammasso », dovendosi nei casi di centri non bancabili adottare espedienti che non limitino troppo la desiderabile, estesa e rapida circolazione delle « fedi di ammasso ». Una soluzione, a questo proposito, potrebbe essere quella della estensione della autorizzazione a pagare i proposti nuovi titoli all'ordine, anche agli uffici postali. Ma, ripeto, si tratta di problemi di cui i competenti di tecnica e di organizzazione bancaria possono dare la più razionale soluzione.

Preoccupato di questioni di principio, mi limito anzitutto ad affermare che, a fronte dell'*obbligo* del pagamento delle « fedi di ammasso » da parte degli istituti finanziatori, dovrebbe porsi, in contrapposto, il *diritto* di effettuare il pagamento delle « fedi » predette, esteso a tutte le aziende di credito.

Oltre a ciò, vi è un punto in cui l'evoluzione del sistema degli ammassi mi sembra che abbia necessità di rapida realizzazione.

Leggendo l'articolo di « Agricola » si nota la preoccupazione evidente per la esistenza di un dualismo fra: ente ammassatore ed istituto gestore.

In questo campo occorre essere decisi. È il sistema degli ammassi, come ho premesso, rispondente durevolmente agli interessi di produttori e consumatori? Se come sembra, da questi due punti di vista, l'esperienza è sufficiente a far considerare l'istituto economico del commercio all'ingrosso realizzato dall'ammasso, non sistema contingente ma durevole, occorre che l'organizzazione sia adeguata.

Non si può ammettere che costituisca una realizzazione corporativa sistematica, quella in cui gli strumenti della nuova politica commerciale (nel caso: enti ammassatori), come scrive « Agricola », abbiano una « organizzazione contabile e amministrativa presentemente insufficiente nella maggior parte dei casi ». Ciò ammesso, si comprende che l'istituto gestore (azienda di credito) sorga nel sistema degli ammassi, per una insufficienza del sistema medesimo. L'istituto gestore, in altri termini, intanto è sorto con tale speciale configurazione, in quanto l'organizzazione degli enti ammassatori, come è comprensibile di fronte ad una radicale riforma del sistema commerciale, non è in grado di provvedere a tutti i compiti amministrativi che discendono dal regime degli ammassi.

Poichè « Agricola » invoca un futuro perfezionamento di tale organizzazione, sarebbe bene che si affrettassero i tempi proprio in questo settore. E ciò perchè la giusta preoccupazione di rendere oggettivo o « neutro » il sistema proposto dei pagamenti liberi delle « fedi di ammasso », verrebbe coronato da successo, nell'interesse di tutta l'organizzazione creditizia e sopratutto degli agricoltori di cui occorre salvaguardare la libertà di scelta in tema di rapporti di clientela bancaria.

Quindi, una adeguata organizzazione consentirebbe all'ente ammassatore: *a*) di emettere le « fedi di ammasso »; *b*) di tener conto di eventuali crediti dei terzi; *c*) di attuare il controllo e l'annullamento delle « fedi di ammasso », dopo che esse abbiano compiuto il giro bancario ai fini del pagamento ai conferenti.

Il dualismo, dato dalla coesistenza dell'ente ammassatore e dell'istituto gestore potrebbe ridursi fino a sparire, man mano che si attrezzassero adeguatamente gli organi corporativi a cui è demandata la realizzazione della nuova forma di commercio, in oggetto. Parallelamente i competenti non solo di tecnica bancaria ma anche di diritto, dovranno studiare i requisiti formali delle denominate « fedi di ammasso » come nuovi titoli all'ordine, che qui si sono considerati sopratutto come strumenti di politica creditizia.

E questa, che, per ragioni che gli organi politici possono apprezzare, lascia sussistere privilegi di competenza nel campo del finanziamento degli ammassi, può,

almeno, riuscire obbiettiva o « neutra » con l'adozione di nuovi titoli di credito, destinati ad essere liberamente pagati da ogni categoria di aziende di credito, e ad essere emessi e controllati unicamente dagli enti ammassatori.

* * *

Dopo questo accenno alla obbiettività del sistema dei pagamenti che l'avveduta proposta di « Agricola » potrebbe far realizzare, ponendo su un piede di eguaglianza tutte le aziende di credito, alle quali, liberamente i conferenti potrebbero rivolgersi per l'esazione del loro credito verso l'ente ammassatore, debbo tuttavia far seguire alla adesione, di massima, all'idea del citato autore, un rilievo critico.

« Agricola » ha affermato che « per il finanziamento degli ammassi è stato possibile raggiungere un certo assestamento fra le varie aziende di credito interessate », ad aggiunge che « più che il finanziamento è il pagamento che interessa », E ciò gli sembra talmente vero che, risolto obbiettivamente il problema dei pagamenti, « tutta l' annosa questione del finanziamento degli ammassi, che tanto appassiona il mondo bancario, si svuoterebbe in gran parte della sua importanza ».

Non riespongo in questa rivista, che ha già visto un primo dibattito intorno alla natura del finanziamento degli ammassi, quanto ho scritto altrove (1) per dimostrare, senza tema di confutazione, che le operazioni di credito a favore degli enti ammassatori, sono di natura commerciale, essendo l'ammasso una forma corporativa di organizzazione del commercio all'ingrosso.

Credo che la ragione principale della competenza teorica o razionale di tutti gli istituti di credito in materia di finanziamento degli ammassi debba fondarsi sull'oggetto dell'ammasso medesimo che è il commercio dei prodotti conferiti. Ciò dico perchè, chi esamini le riforme del credito che hanno avuto luogo dal 1936 ad oggi, trova che esse hanno avuto per punto di partenza l'oggetto dell'attività degli istituti di credito. Invero, con la separazione fra credito ordinario o commerciale o a breve termine, da un canto, e credito mobiliare o a lunga scadenza dall'altro, si è compiuta la riforma (*oggettiva*) corporativa del credito, alla quale si è subordinata la creazione degli istituti (*soggetti*) per il credito a media e a lunga scadenza.

È l'oggetto delle operazioni che decide massimamente della competenza. Tornando al caso degli ammassi, da ogni punto di vista (come credo di aver concorso a precisare) si è dimostrato che l'operazione di finanziamento relativa, concerne una concessione di credito al commercio nella forma tipica corporativa, nuova (che necessariamente sostituisce l'organizzazione commerciale, libera preesistente).

Ciò premesso, non credo di poter aderire senza riserve, alla affermazione di « Agricola » che il finanziamento degli ammassi « rientrerebbe nella normalità », una volta risolto oggettivamente il problema dei pagamenti ai conferenti prodotti agli ammassi. E ciò perchè, alla luce della logica economica che dovrebbe informare la soluzione integrale della competenza in tema di finanziamenti, non si può ritenere « normale » una situazione che lascia sussistere una « eccezione » di peso concreto rilevante, quale è il privilegio di competenza a vantaggio di talune, sia pure benemerite, categorie di aziende di credito.

Ciò avvertito in linea di principio, torno a riconoscere tutta l'importanza che, almeno nel settore dei pagamenti ai conferenti prodotti agli ammassi, può avere l'augurabile, pronta realizzazione della proposta di Agricola al fine di poter dare — come si esprime il citato autore — « la possibilità a tutte le aziende di credito di mantenere i contatti con la propria clientela », nella fase del realizzo e della disponibilità degli importi relativi ai prodotti ammassati.

Ernesto d'Albergo

---

(1) Su "Il Sole,, del 21 Novembre 1939 - XVIII e del 19 Febbraio 1941 - XIX

Il trattamento fiscale delle plusvalenze monetarie

Fin dal primo momento, la riduzione del contenuto aureo della moneta pose la questione del trattamento fiscale del nuovo maggior valore che i beni venivano ad assumere in conseguenza del minor potere di acquisto della moneta stessa.

In mancanza di una precisa disposizione legislativa in materia, la questione ha dovuto essere inquadrata nella cornice della nostra vecchia legge sull'imposta di ricchezza mobile, alla stregua della quale la Commissione Centrale delle imposte dirette finì col riconoscere che il maggior valore attribuito ai beni, in quanto avente una causa puramente monetaria, in quanto, cioè, mantenuto rigorosamente entro i limiti del nuovo coefficiente aureo della moneta non potesse considerarsi come reddito tassabile, vale a dire come ricchezza novella, dipendendo esso, puramente e semplicemente, da una diversa espressione numerica, in rapporto alla nuova unità di misura, dei vecchi valori espressi nella anteriore unità di misura : fatto, adunque, puramente esteriore e quindi incapace di produrre un reale ed effettivo arricchimento.

L'amministrazione finanziaria non ebbe serie difficoltà ad accettare il principio affermato dalla Commissione Centrale ed a dare disposizioni agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di astenersi da qualunque accertamento, ai fini del tributo sui redditi della ricchezza mobile, delle rivalutazioni aventi carattere di puro conguaglio monetario, limitandosi a tassare esclusivamente la parte delle plusvalutazioni, che — andando al di là di tale puro conguaglio — rappresentasse un maggior valore effettivo, dipendesse, cioè, da una rivalutazione economica dei beni.

La intassabilità, quindi, delle plusvalenze di mero conguaglio monetario divenne norma per gli organi dell'Amministrazione, in maniera che, se controversie vi furono ancora, queste non investirono mai il principio che tali plusvalenze non rappresentano reddito, secondo i criteri desunti dalla nostra legge sulla imposta mobiliare, ma furono sempre impostate sul se e fino a qual punto nei singoli casi si potesse parlare di vero e proprio conguaglio monetario, con esclusione o meno di una contemporanea rivalutazione di natura economica.

Va, tuttavia, rilevato che l'Amministrazione aveva ammesso il principio della rivalutazione monetaria, come operazione non suscettibile di produrre un reddito tassabile, esclusivamente per gli impianti fissi, escludendolo invece per i titoli in portafoglio, tenuto conto della grande facilità con cui i medesimi entrano ed escono dal patrimonio della società e della conseguente impossibilità di tener dietro ai movimenti che essi subiscono.

Ad un dato momento, però, la questione venne ad assumere un aspetto nuovo, che dall'Amministrazione finanziaria non era stato espressamente previsto.

Tutti d'accordo che la rivalutazione meramente monetaria non potesse determinare la produzione di un reddito e dar, quindi, luogo all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile : ma *quid* nel caso in cui la rivalutazione non si attua in una pura e semplice operazione contabile, rimanendo i beni rivalutati nel patrimonio della società, ma si concreta in un maggior prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi ?

Su questo particolare aspetto della questione è stata chiamata a pronunziarsi la Suprema Corte di Cassazione, la quale con sentenza 13 gennaio 1938, stabilì che — se può escludersi il carattere di reddito per il plusvalore risultante da una pura e semplice revisione dei valori di bilancio in rapporto alla ridotta unità monetaria di misura — non altrettanto può dirsi del plusvalore emerso dalla alienazione degli enti patrimoniali, giacchè, nel primo caso, tutto si riduce ad una diversa espressione

numerica della medesima entità economica esistente nel patrimonio sociale mentre, nel secondo — per il principio del nominalismo della moneta nella sua funzione di mezzo di scambio — la differenza tra il prezzo ricavato dall'alienazione e quello di acquisto o di costo deve considerarsi in sè e per sè, nel suo preciso ammontare, come un *quid novi* avente consistenza economica, e quindi come vero e proprio reddito tassabile.

Non è qui il caso di soffermarsi sulle accese discussioni cui la sentenza della Suprema Corte ha dato luogo da parte dei cultori di diritto tributario e di scienze economiche e finanziarie, i quali, nella grande maggioranza, si sono schierati contro la tesi affermata nella sentenza medesima.

Quello che importa rilevare è che a troncare tutte le discussioni si è avuto un intervento dell'Amministrazione finanziaria, la quale — in una Circolare indirizzata ai dipendenti Uffici delle imposte dirette — ha coraggiosamente sostenuto che le plusvalenze meramente monetarie non possono costituire oggetto di tassazione neanche quando esse emergano attraverso la alienazione dei cespiti.

In tale Circolare la Finanza ha dato prova di una coerenza che le fa veramente onore. In essa, infatti, si afferma testualmente che « *in materia tributaria, non può esservi imposta di ricchezza mobile senza il reddito, e non può esservi reddito senza un effettivo aumento di ricchezza.*

« *Ora di effettivo aumento di ricchezza non può parlarsi nel caso di un contribuente che, al termine di una determinata operazione, si trovi a possedere ancora la medesima o una minore quantità di ricchezza, con riferimento al valore della moneta al principio ed alla fine dell'operazione stessa, e ciò nonostante che i beni siano rappresentati da una diversa somma numerica di unità monetarie* ».

Abbiamo parlato di coerenza, ed infatti la Circolare conclude che « *l'Amministrazione non ritiene apportuno discostarsi dalla linea di condotta già stabilita in occasione delle rivalutazioni patrimoniali, e cioè di non considerare ai fini della tassazione, la differenza numerica monetaria in più rispetto al costo, realizzata nella alienazione di un bene, sempre quando tale differenza sia mantenuta nei limiti della svalutazione della moneta.*

Appare, dunque, evidente che, allorquando la Finanza escludeva la tassabilità delle plusvalenze di rivalutazione monetaria, essa aveva di mira il fatto sostanziale che il maggior valore corrispondente ad una svalutazione della moneta non può, in verun caso considerarsi come reddito, vale a dire come un reale ed effettivo incremento della ricchezza preesistente. E, in verità, la non tassabilità delle plusvalenze di rivalutazione monetaria non era stata limitata al solo caso che le plusvalenze stesse fossero impostate al passivo del bilancio come semplice correttivo dei maggiori valori attribuiti alle attività patrimoniali, ma era stata ammessa in via affatto generale, e quindi anche nei casi in cui esse fossero utilizzate con la destinazione a riserva, col passaggio a capitale, o anche con la distribuzione agli azionisti.

Una netta e precisa affermazione in tal senso si ritrova nelle istruzioni ministeriali per l'applicazione del R. Decreto 19 ottobre 1937, n. 1729, che istituì l'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni. Si legge, infatti, a pag. 39 di dette istruzioni quanto segue:

« *È superfluo avvertire che i saldi attivi di rivalutazione monetaria, già riconosciuti non soggetti all'imposta di ricchezza mobile, non possono costituire materia tassabile ai fini di detta imposta neanche quando siano utilizzati ai fini del pagamento del tributo straordinario* ».

E — si noti — tra i diversi modi di utilizzare i saldi attivi, le predette istruzioni ministeriali (pag. 37) prevedono perfino la *distribuzione agli azionisti*, per un ammontare, naturalmente, pari al doppio dell'imposta straordinaria sul capitale, azionario, nel caso che la società, per il pagamento di questa imposta, non abbia utilizzato neanche in parte detti saldi attivi.

Essendo, ora, evidente che non può farsi alcuna sostanziale differenza tra le plusvalenze monetarie di cui la società dispone in seguito alla realizzazione dei cespiti e quelle di cui dispone in seguito alla semplice revisione dei valori di bilancio, si comprende subito come l'Amministrazione delle Finanze non potesse aderire alla tesi sostenuta, nella ricordata sentenza, dalla Suprema Corte di Cassazione, e dovesse, di conseguenza, ristabilire il proprio punto di vista in materia, ispirato, fin dal primo momento, ad una visione realisticamente precisa di quello che, sotto il profilo fiscale, è il fenomeno delle plusvalenze d'ordine meramente monetario.

Nè la linea di perfetta coerenza, in materia di tali plusvalenze, è venuta meno, nell'Amministrazione Finanziaria, quando si è trattato di decidere circa il loro trattamento ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio.

Nelle istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, col quale la imposta predetta fu istituita, si legge quanto segue (pag. 62):

« *Circa i fondi di rivalutazione per conguaglio monetario, si dichiara che essi non vanno compresi nell'imponibile nominale fino a quando restano impostati al passivo del bilancio come pura e semplice posta correttiva della rivalutazione dei cespiti patrimoniali all'attivo.*

« *Ciò, non già perchè essi non abbiano carattere di valore patrimoniale — essendo evidente che tale valore deve essere determinato con l'unità monetaria di misura vigente nel momento in cui si esegue la tassazione — ma perchè tale determinazione si ottiene attraverso l'imponibile effettivo, il quale, tanto se è dato dalla quotazione di borsa, quanto se è dato dal certificato peritale, esprime il valore del patrimonio netto in lire attuali* ».

La diversa situazione dei fondi di rivalutazione monetaria rispetto all'imposta di ricchezza mobile e rispetto all'imposta patrimoniale è messa in evidenza dalla frase: « *Il valore patrimoniale deve essere determinato con l'unità di misura vigente al momento in cui si esegue la tassazione* ». I fondi, adunque, di rivalutazione monetaria, non rappresentando un effettivo incremento di ricchezza, non possono considerarsi reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

Ma, quando si tratta dell'imposta patrimoniale, siccome non altro è in gioco che il valore del cespite, non può esservi dubbio che tale valore deve essere misurato sulla base della moneta dell'epoca in cui il valore stesso va stabilito per l'applicazione dell'imposta suddetta.

Come è stato opportunamente chiarito nelle istruzioni ministeriali la valutazione sulla base della lira attuale si ha nella determinazione dell'imponibile effettivo, rappresentato dalle quotazioni di borsa delle azioni sociali o — quando manchi la quotazione di borsa — dal certificato peritale.

Giusta il secondo comma dell'art. 22 del R. decreto 12 ottobre 1939, n. 1529, l'imponibile effettivo deve essere confrontato con l'imponibile nominale, costituito dal capitale sottoscritto e versato e dalle riserve risultati dal bilancio, dedotte le perdite riportate a nuovo, restando inteso che, allorquando l'imponibile effettivo è superiore a quello nominale, il patrimonio tassabile è dato dall'imponibile effettivo ridotto di un quarto.

Posto ciò, può darsi che, valutandosi l' imponibile effettivo sulla base della lira attuale e non computandosi i fondi di rivalutazione per conguaglio monetario nell'imponibile nominale, il primo — per effetto appunto di tale mancato computo — venga a risultare superiore al secondo, dandosi luogo alla riduzione di un quarto, che non si sarebbe avuta, se i fondi di rivalutazione fossero stati compresi nell'imponibile nominale.

L'Amministrazione finanziaria si è resa indubbiamente conto che, con l'esclusione dei fondi di rivalutazione dall'imponibile nominale, si poteva determinare una riduzione del patrimonio tassabile a stretto rigore non autorizzata dalla legge. Ma

essa ha, tuttavia, ritenuto che la rigida applicazione della norma legislativa dovesse cedere di fronte alle esigenze della perequazione tributaria. Essa, infatti, si è preoccupata del fatto che — computandosi i fondi di rivalutazione per conguaglio monetario nell'imponibile nominale — le società che non hanno operato tale rivalutazione si sarebbero venute a trovare in una situazione di svantaggio rispetto alle società che hanno operato la rivalutazione stessa, in quanto le prime, a differenza delle seconde — non avendo impostato al passivo del bilancio un fondo conguaglio — non avrebbero potuto far concorrere il fondo medesimo a formare l'imponibile nominale, pur essendo poste su un piede di perfetta uguaglianza per quanto riguarda la valutazione dell'imponibile effettivo, fatta sempre in lire attuali.

Stabilendo, adunque, che i fondi di rivalutazione monetaria non dovessero comprendersi nell'imponibile nominale, la Finanza italiana ha dimostrato di avere così a cuore la giusta distribuzione del carico tributario, da consentire un beneficio alle società che hanno operato la rivalutazione, pur di non assoggettare ad un aggravio le società che la rivalutazione stessa non avessero operato.

Il quarto comma dell'art. 12 della legge 1 luglio 1940, n. 813 — istitutiva di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra — stabilisce che, ai fini dell'applicazione di detta imposta, *non si tien conto del plusvalore realizzato mediante l'alienazione di immobili o di titoli di proprietà dell'aziendu, a meno che tale alienazione non costituisca aggetto della normale attività dell'azienda stessa.*

A proposito di questa disposizione, le istruzioni ministeriali (Circolare 10 novembre 1940, n. 14000, pag. 36) dichiarano testualmente:

« *Poichè il plusvalore dipendente dalla realizzazione di immobili e di titoli va compreso nel reddito tassabile con imposta mobiliare, esso deve, ai fini dello straordinario tributo, essere eliminato in tutti i casi che non rientrino nella eccezione riguardante le aziende per le quali la realizzazione di immobili e di titoli costituisca oggetto della loro normale attività.*

Superfluo aggiungere che tale eliminazione non ha ragion d'essere per quel plusvalore, che — essendo stato riconosciuto dipendente da puro conguaglio monetario — non sia stato compreso nel reddito tassabile con imposta mobiliare ».

Queste dichiarazioni hanno importanza, non soltanto perchè confermano ancora, in modo esplicito, che il plusvalore puramente monetario non costituisce reddito soggetto ad imposta di ricchezza mobile neanche quando deriva da *realizzazione* di cespiti, ma anche perchè risolvono definitivamente la questione se, agli effetti di escludere la esistenza di un plusvalore tassabile, il conguaglio monetario debba ammettersi anche per i titoli: e la risolvono in senso positivo, nel riflesso, evidentemente, che i valori mobiliari non possono considerarsi alla stessa stregua delle merci, nei cui confronti un conguaglio monetario, in realtà, non si concepisce essendo esse destinate a consumarsi ed a rinnovarsi continuamente nel corso dell'attività industriale o commerciale dell'azienda.

Certo, il conguaglio monetario per i titoli non può dirsi consentito meccanicamente, dovendo esso intendersi subordinato alla ovvia condizione che siano individuati i titoli di cui si è avuta l'alienazione e sia accertata l'epoca in cui i titoli stessi furono acquistati, con il relativo prezzo di acquisto, e sia, inoltre, dimostrato che essi sono rimasti in proprietà del contribuente per tutto il periodo che va dall'acquisto alla rivendita.

Giovanni Di Paolo

NOTE E INFORMAZIONI

Il capitale delle società per azioni nelle mani del pubblico

Secondo il prezioso volume della Associazione fra le Società per azioni del quale qui è stato ultimamente detto, il capitale nominale delle società italiane per azioni con sede nel Regno, con un milione di capitale ed oltre, era alla fine del marzo 1940 di 56 miliardi ed un quarto in cifra tonda.

Secondo somme eseguite le varie società possedevano in titoli oltre 25 miliardi.

I quattro quinti di tale cifra e cioè 20 miliardi sono certamente rappresentati da titoli di altre società perchè gli altri titoli e in modo particolare i titoli di Stato non sono, in generale, tenuti in quantità notevoli, *fra le societá per azioni*, che dalle Banche e dalle Assicurazioni. Le società finanziarie e quelle industriali non usano detenere che limitati quantitativi di titoli di Stato.

L'I. R. I. sugli oltre 20 miliardi di sue attività, ha perlomeno 15 miliardi di titoli societari. Come qui già detto dalle sole tre banche di interesse nazionale appare che essa abbia rilevato una diecina di miliardi di titoli eppoi tra Finmare, Finsider Cantieri ecc. deve possedere intorno ad altri cinque miliardi di titoli azionari.

Senza contare gli Istituti vari di diritto pubblico e tra essi l'I. M. I., il Consorzio sovvenzioni, la Pubblica Utilità ecc. sarebbero 35 miliardi su 56 miliardi in possesso di Enti collettivi così che il pubblico (privato) possederebbe soltanto una ventina di miliardi di titoli azionari.

A questa cifra vengono aggiunti i capitali delle Società azionarie aventi un capitale inferiore ad un milione.

Tali capitali importavano a fine 1939, secondo lo specialista assoluto in materia, il Fornengo dell'Assonime, 4620 milioni ripartiti su 19.091 Società. Le quali Società sono in massima parte di possesso famigliare o di appartenenza molto ristretta.

I titoli di tali Società « piccole » sono comunque pressochè non negoziabili comunemente e, pur essendo formalmente e giuridicamente azioni, rivestono però *praticamente* più il carattere *sostanziale* di quote che non di azioni. Cosicchè in un calcolo sul possesso privato delle azioni possono essere escluse ed invece collocate in un quadro sul possesso mobiliare generico.

Ora, venti miliardi di capitale azionario vero e proprio in mano a singoli privati cioè al « pubblico » non è cifra da consentire larghe deduzioni sulla ricchezza individuale azionaria nostra e su conseguenti possibilità di grossi redditi fiscali.

Non può poi essere trascurato il fatto che parte tutt'altro che trascurabile di detti venti miliardi è in possesso di cosidetti « gruppi » che più che oggetto di impiego « capitalistico » ne fanno materia di commercio borsistico.

Cosicchè le distribuzioni azionarie fra il pubblico investitore e « capitalista » per adoperare una parola, molto usata ma poco adatta ed ancor meno rispondente alla realtà dei fatti almeno nel significato che le si dà comunemente, sono in Italia

alquanto più limitate di quanto si suole supporre anche nel campo economico oggettivo.

L'azione in Italia, malgrado i progressi intervenuti anche in questo campo, è oggetto di *investimento* fisso durevole solamente da parte di persone di maggiore coltura economica.

La grandissima maggioranza preferisce oltre che gli impieghi in immobili (terre e fabbricati) quelli in mutui ipotecari, in obbligazioni e, assai *più largamente che in qualsiasi altro* paese, gli impieghi in titoli di Stato o parastatali.

Nessun paese ha tanta diffusione di possessori di titoli dello Stato od assimilati come il nostro.

I titoli di Stato e parastatali in circolazione sono per almeno tre quarti nelle mani del pubblico.

Quando si pensi che su un totale di debito pubblico americano (Stati Uniti) al 30 giugno 1940 di quasi 43 miliardi di dollari alquanto di più della metà era in possesso delle 14.952 banche di quel Paese, senza contare i grossissimi Istituti di assicurazioni, le Società finanziarie, ecc., si vede quale enorme differenza vi è a tutto favore del pubblico e del risparmiatore italiano (1).

Liquidità bancaria e politica degli investimenti

Una interessante discussione si è svolta su *The Journal of Business* of the University of Chicago, intorno alla opportunità di sostituire al concetto tradizionale della liquidità bancaria, quello dell'investimento in titoli obbligazionari da tenersi in portafoglio sino alla scadenza.

Tale tesi che contrappone al vecchio concetto di « liquidity », il nuovo che verrebbe denominato politica dell'« invest to nature », è stata sostenuta da N. L. Silverstein della « School of business Administration» della Università di Indiana, nell'articolo relativo alla direzione degli investimenti bancari, pubblicato nel fascicolo di aprile 1940 della su citata rivista.

Una critica a tale tesi è stata opposta nel fascicolo di ottobre 1940 dello stesso « Journal of Business », da un altro studioso B. Ostrolenk, il quale ha suscitato una replica del Silverstein contenuta nello stesso numero dell'organo dell'Università di Chicago.

Secondo questo autore, tanto le banche commerciali quanto i consulenti bancari, dovrebbero allontanarsi dal vecchio concetto di liquidità per sostituire ad essa il sistema degli investimenti in obbligazioni (aventi scadenza più lunga di quella dei

(1) Il Bank - Archiv. (N. 1 del 1941) pubblica la presente tabella, per la Germania, del possesso collettivo e privato *dei titoli a credito fisso* (quindi di stato, pubblici e obbligazioni societaria) cifre in miliardi di marchi.

Anni	Esistenza totale	Possesso di Enti collettivi	Possesso privato	Percentuale in mano agli enti
1913	68	7,4	60,6	11
1929	20,4	5,2	15,2	26
1932	22,6	6,1	16,5	27
1939	44,3	22,9	21.4	52
1940 agosto	94	31,0	23,0	57

titoli che costituiscono, nel sistema americano la « riserva-secondaria ») con la finalità di tenerli in portafoglio sino alla scadenza o epoca del rimborso.

Questa sarebbe la sola politica intelligente che un banchiere possa seguire, nel caso in cui egli debba acquistare obbligazioni per investimento. La possibilità che i tassi di interesse possano elevarsi, non costituirebbe una buona ragione per tenere delle disponibilità non impiegate od investite in obbligazioni a breve scadenza che diano un reddito assai basso.

Il timore che si possa avere un deprezzamento di codesti titoli a scadenza relativamente lunga, nel caso in cui abbia luogo un aumento nei tassi di interesse, sembra al Silverstein insussistente, se si fa l'ipotesi che le banche tengano delle obbligazioni sino all'epoca del rimborso.

Secondo l'A. soltanto se si considera il sistema bancario come complesso, è ovvio che tutte le banche non potrebbero, in un breve spazio di tempo, liquidare forti ammontari di titoli, trasferendoli ad enti posti fuori del sistema bancario, se non a condizioni così disastrose che porterebbero alla insolvenza.

A parere, invece, di B. Ostrolenk la svalutazione del portafoglio titoli obbligazionari, dovuta ad una elevazione del tasso di interesse, è pregiudizievole anche considerando le singole banche. Se, infatti, si fa l'ipotesi di un deprezzamento dei titoli tale che ne derivi pregiudizio alle riserve o al capitale delle banche, queste subiranno un graduale ritiro di depositi. Non vale argomentare, continua l'A., che ogni banca, mediante la politica di attendere la scadenza delle obbligazioni, in definitiva si rifaccia della perdita contabile figurante nel momento in cui l'elevazione del tasso di interesse svaluti il portafoglio titoli. La natura umana, a parere dell'Ostrolenk, è fatta in modo che (quanto si tratta specialmente dei dirigenti di società) si preferisca la sicurezza *immediata* dei depositi (non quella su cui si può contare in definitiva) ; e tale sicurezza attuale può essere fornita dalle banche che basino la loro politica sulla tradizionale liquidità e sappiano prontamente adeguarsi ad ogni variazione dei tassi di interesse sul mercato.

La circostanza che le obbligazioni possono sempre essere presentate alle banche di riserva federale per averne prestiti (anticipazioni) non è tale da offrire grandi garanzie di sicurezza ai depositanti. Inoltre tale politica è costosa, e non può essere continuata fino a quando duri una condizione di tassi di interesse superiori a quelli vigenti nel momento in cui le obbligazioni siano state acquistate.

Quindi si hanno inconvenienti anche per le singole banche e non soltanto considerando il sistema nel suo complesso, come ha fatto il Silverstein, avanzando un'ipotesi puramente teorica. In conclusione, pare all'Ostrolenk che meriti maggior fiducia da parte della collettività dei risparmiatori il banchiere che sappia mantenere una condizione di liquidità.

Di fronte a tali critiche, il Silverstein ha risposto che non si può accettare la sua opinione come corretta soltanto in teoria, perchè egli ha inteso anche tener presente il caso pratico ; e se questo non risponde alle premesse si dovrebbe anche tenere come infondata la proposizione teorica.

Precisamente, nel proporre di sostituire la politica dell'investimento in titoli da tenersi in portafoglio sino all'epoca del rimborso, alla politica della liquidità, il Silverstein ha inteso anche tener presente la necessità che le banche abbiano anche le cosiddette « riserve secondarie », costituite da impieghi a breve scadenza.

Questo autore ribatte che non è verosimile che le società commerciali ritirino i loro depositi affidati alle banche, per il solo fatto che, a causa di una elevazione del tasso di interesse, si abbassi il prezzo delle obbligazioni rappresentative di titoli di « prima qualità ». Tali società, le quali sanno che le banche della riserva federale (centrali) accettano i titoli obbligazionari di prima qualità alla pari o quasi, non possono temere per la sicurezza delle loro disponibilità affidate alle banche che seguano la

politica di investimenti suggerita dal Silverstein. Egli ammette che la politica di ricorso alle banche di riserva federale, è costoso. Ma non considera come fatto normale (come invece pensa l'Ostrolenk) che le banche le quali seguano la politica di investimenti in obbligazioni (attendendone la scadenza) debbano indebitarsi verso le banche della riserva federale per lunghi periodi.

Nè pensa che la capacità di assorbimento di detti titoli da parte del mercato abbia peso decisivo, perchè le obbligazioni anche se di prima qualità, possono subire considerevoli deprezzamenti a causa della variazione del tasso di interesse sul mercato, a prescindere dalla animazione di esso.

Banche Rumene

Scorrendo il Bollettino d'informazione e di documentazione, compilato da parte del servizio di studi economici della Banca Nazionale di Romania, si ricavano dati e notizie di grande interesse.

Le banche rumene sono divise in tre categorie:

I) le piccole banche, ossia quelle con un capitale di 10 milioni di lei o meno: (il *leu vale centesimi* 10 $^1/_2$ *di lira*);

II) le banche medie con un capitale di più di 10 milioni di lei fino a 60 milioni;

III) le grandi banche con un capitale superiore a 60 milioni.

Anche in Romania, come quasi dovunque altrove, il numero delle banche minori è in continua diminuzione.

La legge è generale. Dappertutto i costi bancari crescono ed ai sempre maggiori costi gli organismi piccoli non possono resistere, almeno in generale.

Non è affatto, come possono pretendere quanti non entrano nel vivo e nella pratica vissuta della vita bancaria, rispondente alla realtà, che ci sia voluta « plutocratica » concentrazione bancaria da parte dei grossi (i quali alla lor volta devono sostenere la crescente concorrenza di banche od enti Statali o semistatali), ma è stata opera della cruda legge economica dei costi e dei redditi, la quale elimina progressivamente tutte quelle aziende che ad essa legge più non corrispondono.

Le aziende della 1ª categoria, cioè piccole, sono discese dalle 440 del marzo 1936 alle 410 del dicembre 1937, alle 369 del dicembre 1938, alle 334 del dicembre 1939 ed alle 330 del marzo 1940.

La perdita della Bucovina, ceduta alla Russia, ha comportato la disparizione di *22 banche* tra piccole e medie.

Questo spiega la forte caduta a 302 delle piccole banche nel periodo dal marzo al giugno 1940.

Le banche medie hanno bene resistito dal marzo 1936 al marzo 1940. Cento alla prima data, 98 alla seconda per poi, in seguito alla accennata cessione della Bucovina, scendere a 90 nel giugno 1940.

Le grandi banche invece sono stabili dal 1936 al giugno 1940 nel numero di 19.

Il numero totale delle banche, comprese le poche che non hanno inviato i loro dati al servizio Studi economici, è sceso dalle 561 del marzo 1936 alle 454 del marzo 1940 ed altre 424 del giugno 1940.

Ecco i totali in milioni di lei di alcuni dati di tutte le banche riferenti.

	Marzo 1936	Marzo 1939	Marzo 1940	Giugno 1940
Capitale	6.822	6.518	6.444	6.258
Riserve.	1.356	1.339	1.372	1.379
Depositi.	10.096	5.929	5.459	5.296
Altri danari altrui.	6.733	13.158	15.028	14.736
Portafoglio riscontato	3.306	5.127	6.283	5.770
Portafoglio commerciale	5.239	5.945	5.934	5.538
Conti debitori.	10.744	12.229	13.658	12.464
Prestiti ammortizzabili.	4.567	4.278	3.778	3.454
Somma di bilancio passiva.	33.178	36.816	40.154	39.102

La finca giugno 1940 riproduce le cifre bancarie della Romania *senza* la Bessarabia, mentre le cifre precedenti sono *con* la Bessarabia.

Nelle cifre suesposte si vede che tanto i capitali quanto le riserve non si sono rafforzati durante gli ulteriori quattro anni. Si trova che i depositi sono alquanto indeboliti mentre gli altri creditori (conti correnti, conto corrispondenza ecc.) si sono fortemente rafforzati.

Notevole è l'entità (crescente) del portafogli riscontato (presso la Banca Nazionale).

Eppure il portafogli delle banche libere è aumentato debolmente mentre sono cresciuti i crediti « in bianco » (conti corrispondenti debitori ecc.).

I « prestiti ammortizzabili » sono debiti della clientela antecrisi che la legge 7 aprile 1934 ha moratoriato a lungo termine con ammortamenti successivi.

Ma per giudicare dal complesso bancario rumeno bisogna aver presente le cifre della Banca Nazionale, le quali cifre mostrano che la stessa opera direttamente e largamente anche come banca ordinaria.

Tali cifre (le più significative al riguardo) sono in milioni di lei:

	fine Dicembre			Novembre
	1936	1938	1939	1940
Portafoglio commerciale.	6.262	11.526	18.882	19.554 (1)
Anticipazioni su valori	213	1.563	4.931	5.831
Totale impegni a vista *di cui*:	35.962	48.629	59.166	77.167
Circolazione.	25.663	34.902	48.800	61.441

L'oro in cassa è valutato secondo il decreto 18 maggio 1940 a lei 229.999,99 (cioè praticamente a lei 230.000) per chilogrammo (dieci volte tonde la valutazione italiana) mentre prima vigeva la valutazione del 14 novembre 1936 di 153.333,33 lei per chilogrammo.

Alla valutazione del 1940 le riserve auree erano indicate in 32.089 milioni di lei, a fine novembre comperò 5.868 milioni di speciale provvista di « divise ».

Titoli e debiti diretti dello Stato erano in attivo per 12.867 milioni senza aumento anzi con lieve tendenza a diminuzione durante il 1940.

Il che è altra prova che la Banca Nazionale rumena è fortemente, oltre che banca d'emissione, banca ordinaria.

Caratteristica questa generale delle banche *non* occidentali e dei paesi in via di sviluppo anzichè già sviluppate.

---

(1) Più altri 3.338 milioni di portafoglio acquistato per « liquidazione »..

La riorganizzazione monetaria della Cina del Nord

Una lunga esposizione dei criteri e delle modalità della riorganizzazione monetaria e finanziaria della Cina del Nord, è stata compiuta dal prof. Kiyoyuki Tokunaga dell'Università di Kyoto, e pubblicato sulla *Economic Review* (IV, 1940) dello stesso ateneo.

Fin dalla costituzione della Repubblica Cinese, nel dicembre 1937, il governo si trovò nella necessità di risolvere alcune misure per la riorganizzazione monetaria e finanziaria della Cina del Nord. E come primo passo creò la banca centrale (Federal Reserve Bank of China), la quale a sua volta ha unificato il sistema monetario ed esteso il controllo finanziario sulla base della legge di riforma. Le « federal reserve notes », emesse come moneta legale, in sostituzione delle precedenti furono abolite, salve alcune eccezioni che lasciavano circolare alla pari le monete cosiddette del Sud, sino al 10 giugno 1938 e, quelle del Nord (svalutate del 40 %) sino al febbraio 1939.

Dal marzo del 1939, fu proibita la circolazione del vecchi yüan, e la unificazione monetaria si potè dire completa.

C'era da tener conto degli interessi dei depositanti e della moratoria che era stata decretata in precedenza. E allora, con le disposizioni attuate nel febbraio del 1939, si considerarono trasformati i vecchi depositi (espressi nelle monete ripudiate) cioè convertiti in moneta legale nuova, nel rapporto del 60% dell'ammontare precedente. In tal modo veniva meno, automaticamente, la moratoria che era stata in atto durante il periodo delle ostilità.

Compiuta l'unificazione monetaria e riportato un regime normale nella circolazione all'interno, il governo autorizzò la banca centrale a concentrare presso di sè i cambi esteri.

Nell'ottobre del 1938 la Banca centrale creò un « fondo per i cambi », che essa poteva utilizzare al rapporto di 1*s.* e 2*d.* per yüan.. Ma la misura non ebbe l'effetto di determinare il monopolio delle divise perchè le operazioni sfuggivano al controllo, in quanto il commercio defluiva verso le concessioni internazionali ed altre località in cui non esistessero vincoli di cambi.

Si passò, quindi, a più strette misure di controllo dei cambi. E cioè, i ricavi delle esportazioni di certi prodotti fondamentali della Cina del Nord dovevano essere concentrate presso la Banca centrale, ai fini della manovra delle relative disponibilità in divise estere. In tal modo si doveva anche fornire all'istituto di emissione il mezzo per difendere la moneta da oscillazioni nei rapporti con altre monete e di mantenere il predetto rapporto di 1*s.* e 2*d.* Il controllo delle esportazioni avveniva alle dogane, che dovevano richiedere agli esportatori una autorizzazione rilasciata dalla Federal Reserve Bank.

A sua volta, questa disponeva che il ricavo delle esportazioni venisse destinato al pagamento delle importazioni.

Le merci a cui si estendeva il controllo, erano dodici e precisamente : uova e prodotti relativi, noci (comprese quelle in guscio) olio di pistacchio, pistacchi, albicocche, semi di cotone, foglie di tabacco, paste alimentari, carbone, tappeti di lana, treccie di paglia e sale.

In aggiunta a questi dodici prodotti, vi erano alcune varietà di merci che potevano essere esportate liberamente (ferro, cotone greggio, lana) ma che, tuttavia, richiedevano una speciale ordinanza dello stato.

Varie disposizioni tecniche regolavano il controllo dei cambi. Ma l'ammontare di divise che la banca centrale forniva alle banche ordinarie, era limitata soltanto allo ammontare che lo stesso istituto di emissione acquistava dalle banche ordinarie in relazione ai ricavi dalla esportazione. Dal canto suo la banca centrale non tendeva

solo ad accumulare divise nel « fondo per i cambi » ma ad agevolare sopratutto l'importazione delle merci necessarie all'attività produttiva nella Cina del Nord.

Nei primi tempi il controllo dei cambi si limitava a regolare la disponibilità delle divise provenienti dalle esportazioni, senza limitare altrimenti le importazioni. Ma ben presto, per tener conto delle esigenze della vita nella Cina del Nord, la banca centrale fissò le merci per le quali, in sede di importazione, si sarebbero date anzitutto le divise necessarie.

Ma i vincoli del sistema divennero sfavorevoli al movimento economico, secondo il pensiero degli interessati che temevano per l'arresto del commercio estero ; e, da altra parte, il movimento dei prezzi era tale che difficile risultava anche il mantenimento del rapporto di cambio della moneta. Invero, come reazione, si aveva che le transazioni venivano regolate notevolmente sulla base del vecchio yüan, che fece premio (sino a 500 su 1000) e ciò, fra l'altro, perchè il nuovo yüan era stato emesso dando luogo ad una deflazione monetaria.

L'autore cita varie ragioni a spiegazione della situazione anormale, il cui effetto, comunque, fu quello di fare elevare il livello dei prezzi, tanto all'ingrosso che al dettaglio.

Si deve considerare che, allorchè si procedette alla emissione della nuova moneta, si fissò il cambio al livello predetto di 1*s.* e 2*d.*, elevandolo rispetto al vecchio cambio che era di 8*d.*: conseguenza era l'ostacolo alle esportazioni e, in dipendenza inevitabile, la riduzione delle importazioni. Era inevitabile che le banche e i commercianti non cooperassero volentieri con la banca centrale e che la vecchia moneta regolasse di fatto le transazioni commerciali. Per riparare agli inconvenienti, si pensò di estendere il controllo alla esportazione di tutte le merci, nel luglio del 1939, con qualche eccezione a beneficio dei piccoli commercianti e manifatturieri.

Del ricavo delle esportazioni, soltanto il 90 % si destinava alle importazioni ; il 10 % aveva destinazione non commerciale (rimesse di emigrati, ecc.). Altre disposizioni perfezionavano la tecnica del controllo dei cambi.

Ma con le nuove restrizioni dei cambi, il problema non si risolveva, perchè la vecchia moneta continuava a rimanere in circolazione nelle concessioni estere e serviva di base per le transazioni commerciali.

All'interno la nuova moneta legale non si era affermata in tutti i distretti, a causa anche di disordini civili, nonostante si fosse riconosciuta forza legale al nuovo yüan.

Ma l'inconveniente maggiore lamentato, secondo l'A. era dato dal fatto che la politica monetaria della Cina del Nord finiva per isolare tali territori dalla Cina Centrale, che veniva ad essere trattata come un paese estero. La divergenza nel rapporto monetario e nel livello dei prezzi, doveva essere corretta.

Nel momento in cui scriveva l'A., accordi erano in corso per armonizzare i corsi delle monete, anzitutto fra i vari territori della Cina del Nord e del Centro. Sebbene fosse previsto il profilarsi di inconvenienti ad essi doveva porsi rimedio al più presto, qualunque ne fosse il costo. E ciò nell'interesse del nuovo ordine asiatico, di cui è presupposto, nel settore economico, una solida base monetaria e finanziaria.

Il finanziamento delle spese militari negli Stati Uniti

Nel momento in cui il problema della tecnica dei finanziamenti bellici è in esame in tutti i paesi direttamente implicati nel conflitto, sembra utile sottolineare la funzione che si assegna al credito bancario negli Stati Uniti, paese che, peraltro, si trova nella paradossale situazione di una partecipazione indiretta al conflitto, pur nella pretesa non belligeranza.

Brevi ma significativi elementi si trovano, in proposito, nel fascicolo di ottobre 1940 del *Federal Reserve Bulletin*, i cui concetti si riferiscono in questa nota, sul tema in oggetto.

* * *

Da una prima indagine condotta dal Federal Reserve System, risultava che le banche « commerciali » sono pronte a mettere a disposizione al minimo 3 miliardi di dollari per il finanziamento degli impianti nuovi richiesti dal programma di difesa militare. La stessa indagine, riferendosi alle banche operanti nei dodici distretti del sistema federale, conduce ad affermare che le disponibilità creditizie consentono di fronteggiare più volte l'importo che si riteneva a quell'epoca, necessario per il finanziamento delle esigenze militari.

Ma a prescindere dal problema del volume del credito, ciò che interessa è la nuova tecnica del finanziamento, in relazione ad un nuovo contratto studiato dal comitato consultivo suddetto, dopo avere consultato i ministeri militari competenti e la ragioneria statale.

Si trattava, cioè, di far assumere ai contratti di fornitura a favore dello Stato federale, la funzione di titolo di garanzia per l'ottenimento di credito bancario, destinato alla costruzione di nuovi impianti per la difesa militare. Data la garanzia che riduce, in tal caso, di molto il rischio dell'operazione bancaria, questa dovrebbe avvenire in base a tassi di interesse più bassi di quelli delle normali operazioni di credito commerciale.

Dal lato della tecnica dei contratti di forniture, essi hanno due fini. Agevolare la sottoscrizione di essi, assicurando il fornitore contro il rischio di perdite che esso possa incontrare nella costruzione di impianti per scopi di difesa militare ; garantire lo Stato in merito alla esecuzione dei contratti. Secondo il piano elaborato dal comitato consultivo, separatamente lo Stato rimborsa i fornitori per le merci che riceve, e reintegra i costi degli impianti compiuti per il fine in oggetto, mediante un ammortamento rateale di cinque annualità.

In questo modo, poichè vengono sollevati dallo Stato da tutti i rischi nuovi o straordinari della produzione, i fornitori sono tenuti a fare prezzi relativamente bassi (i minimi). Così, tanto lo Stato quanto i privati fornitori, verrebbero ad ottenere una garanzia dal sistema studiato dal comitato consultivo per la difesa militare.

Clausole sono state previste, affinchè i produttori possano ottenere di avvalersi delle agevolazioni che si consentono in vista della emergenza, anche in un periodo successivo e per fini privati.

Dal punto di vista che interessa in questa rivista, è da sottolineare il fatto che a questo modo si vorrebbe agevolare l'investimento di capitali privati nel programma delle costruzioni destinate alla difesa militare, senza far ricorrere in ogni caso ai mezzi immediati della tesoreria.

L'iniziativa privata dovrebbe fornire la direzione delle imprese produttive ed assumersi i rischi ordinari della attività produttiva.

L'intervento statale dovrà limitarsi, così, alla reintegrazione dei costi effettivamente sostenuti per fronteggiare le esigenze produttive che sorgono in rapporto alle forniture richieste dalla condizione di emergenza, che si è venuta a creare in seguito all'atteggiamento degli Stati Uniti di fronte alla guerra.

I problemi economici del dopo-guerra all'esame delle Corporazioni

Si è già accennato nel fascicolo di dicembre, a proposito della Corporazione della previdenza e del credito, ai lavori che sono stati svolti dalle varie Corporazioni onde esaminare la situazione e le possibilità dei rispettivi settori in rapporto al nuovo assetto dell'economia europea e tracciare le direttive di massima ed i piani secondo i quali adeguare l'attrezzatura produttiva alla posizione dell'Italia nel dopo-guerra.

A tali lavori la Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione ha partecipato attivamente ed assiduamente, intervenendo ogni qualvolta gli argomenti posti in discussione ne richiedevano la diretta collaborazione. La prima fase dei lavori si è conclusa da parte di tutte le Corporazioni nel mese di gennaio di quest'anno. In prosieguo di tempo si approfondiranno le singole questioni, si esamineranno e si studieranno le prime realizzazioni concrete.

Base comune di lavoro per tutte le Corporazioni sono stati, in questa fase, i piani autarchici stabiliti per i vari settori nel 1936 e quindi riveduti ed ampliati nel 1938 in considerazione della aumentata capacità produttiva nazionale. Da tali piani si è preso lo spunto per la fissazione dei programmi postbellici, confermando così ancora una volta come l'autarchia resti pur sempre a base dell'economia fascista, e come si accordi pienamente con quell'espansione della civiltà e del lavoro italiani nel mondo che rappresentano il postulato della nostra economia del dopoguerra.

Le varie Corporazioni, ciascuna per il proprio settore, hanno esaminato le attuali disponibilità di materie prime, le capacità produttive degli impianti e l'organizzazione commerciale esistente. Hanno quindi di volta in volta indicato quali fossero le necessità, onde adeguare le possibilità del rispettivo settore all'economia del dopo-guerra, indicando nel contempo i sistemi migliori per giungervi, sia incrementando colture, sia predisponendo nuovi impianti e rimodernamenti di quelli esistenti, sia impostando su basi più vaste e meglio coordinando i rispettivi complessi commerciali, sia con altre provvidenze d'ordine economico, tecnico o scientifico, ma sempre improntate a tendenze realistiche.

Nella generalità dei casi le conclusioni prese dalle Corporazioni hanno sempre visto possibile per i vari settori il raggiungimento di mete adeguate al nostro domani: tali conclusioni sono state dettate dalla tecnica, ma anche dalla

volontà e dalla fede delle nostre categorie produttrici.

Tra le Corporazioni a ciclo produttivo completo, e cioè agricolo, industriale e commerciale (cereali, orto-floro-frutticoltura, viti-vinicola ed olearia, zootecnia e pesca, legno, prodotti tessili), la cui attività è basata sulle risorse naturali del soprasuolo e del patrimonio zootecnico, sono di particolare rilievo le conclusioni a cui sono pervenute le Corporazioni dell'orto-floro-frutticoltura e quella dei prodotti tessili.

Il settore della *orto-floro-frutticoltura* è un settore che ha sempre garantito l'autosufficienza nazionale, consentendo inoltre per particolari produzioni una larga esportazione in tutto il mondo. Pertanto i lavori della Corporazione hanno sopratutto mirato ad incrementare le produzioni per l'estero e a far diminuire i costi : si è anche chiarito che tale diminuzione di costo, e quindi di prezzo, dovrà andare in egual misura a vantaggio dei consumatori italiani e di quelli stranieri. Accanto a questo incremento di produzione si sono naturalmente studiate le modifiche e la disciplina degli organi che attendono al commercio dei prodotti all'interno ed all'estero, onde assicurare una razionale ed organica distribuzione di tutta la produzione.

La Corporazione dei *prodotti tessili*, oltre a studiare come meglio coordinare le attività dei vari settori di sua competenza, ha compiutamente esaminato il funzionamento delle industrie tessili nell'attuale momento e le prospettive circa il loro assetto futuro. Per le singole produzioni si è constatato come, eccettuata la lana, per la quale dovremo in parte essere tributari dell'estero anche in futuro, ed il cotone, che però trovasi in abbondanza nel bacino mediterraneo, per le altre vi sia piena autosufficienza. La canapa ed il lino sono infatti largamente sufficienti all'industria italiana e già ora consentono un buon margine di esportazione : se ne produce per più di 1 milione di quintali e si è quindi concluso in Corporazione sulla necessità, oltre che di incrementare la produzione, sopratutto di migliorarla qualitativamente. Per la seta, di cui già ora, come noto, siamo largamente esportatori, si è appurato che potrà raggiungere a guerra finita una produzione di 5-6 milioni di kg., sufficiente a tutto il continente europeo. Per le fibre tessili artificiali infine si è rilevata la necessità di continuare nella completa realizzazione dei piani già fissati anche per il dopo-guerra, per far fronte sia al prevedibile consumo interno, sia al crescente volume delle esportazioni. Già ora, infatti, nel quadro internazionale delle esportazioni di fibre artificiali l'Italia costituisce con le sue esportazioni il 60 % ed oltre.

Fra i lavori delle Corporazioni a ciclo produttivo industriale e commerciale (siderurgia, abbigliamento, carta e stampa, costruzioni edili, acqua, gas ed elettricità, industrie estrattive, vetro e ceramica), la cui attività è a carattere prevalentemente industriale, sono particolarmente da ricordare quelli delle Corporazioni della siderurgia e metallurgia, della chimica, dell'acqua, gas ed elettricità.

La Corporazione della *siderurgia* e della *metallurgia*, dopo essersi resa conto della impellente necessità di predisporre un nuovo piano di produzione considerevolmente aumentato per effetto del notevole incremento presente e sopratutto futuro delle industrie consumatrici, principalmente quella meccanica e quella edilizia, avendo considerato l'elevata capacità produttiva effettivamente raggiunta dalle acciaierie esistenti, e tenuto conto degli impianti in corso di costruzione, ha ritenuto di poter fissare come possibile meta da raggiungere la cifra di 8-9 milioni di tonnellate di acciaio grezzo da prodursi annualmente, portando nel contempo a 10 milioni la capacità produttiva degli impianti. Trattasi, in altre parole, di quadruplicare l'attuale produzione nel più breve tempo

possibile. Le suddette cifre sono state fissate di pieno accordo fra tutte le categorie interessate, e sono state accompagnate da tutte quelle proposte d'indole tecnica, scientifica ed economica che ne potranno consentire od agevolare la pratica realizzazione.

Un settore in cui si sono registrati i più grandiosi risultati è poi quello della Corporazione della *chimica*. L'industria chimica italiana, sorta fra le ultime, ha visto dopo la guerra mondiale raddoppiare le aziende esistenti, che oggi ammontano a 1500: nello stesso periodo il numero degli operai addetti saliva da 130.000 a 490.000 più 40.000 impiegati, ed il capitale investito andava da 1 a 7 miliardi di lire. Tali cifre provano esaurientemente lo sviluppo realizzato nel settore: in Corporazione si è tuttavia fatto presente che ciò malgrado la produzione chimica italiana è adesso appena sufficiente a coprire gli attuali fabbisogni nazionali: non è quindi il caso di sostare, ma al contrario occorre sviluppare con ritmo ancora più rapido le varie produzioni, tenendo presente: *a*) che l'Italia è ancora mercato troppo facile per molti prodotti chimici stranieri, che si potrebbero benissimo sostituire con quelli italiani; *b*) che la unica industria chimica del bacino mediterraneo è quella italiana, la quale quindi dovrà essere in grado al più presto di far fronte a tutte le richieste provenienti da tali mercati, soppiantando le produzioni straniere che oggi vi dominano incontrastate. Pure in tale settore si sono studiati i migliori accorgimenti tecnici per agevolare questo ulteriore sviluppo e per evitare incertezze o dispersioni di energie che potrebbero essere assai dannose.

Anche il settore dell'*elettricità* ha visto in questi ultimi anni uno sviluppo assai notevole: sui 14 miliardi di Kwh prodotti nel 1937 si è raggiunto un aumento del 37 %, superando e in anticipo i fabbisogni previsti dai piani autarchici. I futuri sviluppi di tale industria dovranno tenere conto delle maggiori richieste di energia elettrica che le altre Corporazioni hanno avanzato nel corso degli ultimi lavori, e queste interessano particolarmente le Corporazioni della chimica, della siderurgia e metallurgia e della meccanica. In base a tali richieste, e tenuto conto degli impianti attualmente in corso di costruzione o la cui costruzione è già stata approvata, si è concluso indicando tale maggiore fabbisogno nella cifra di circa 10-11 miliardi di Kwh da produrre annualmente, onde raggiungere così nel complesso una produzione annua di circa 30 miliardi di Kwh.

Un'esauriente relazione, accompagnata da un attento esame e da un'ampia discussione a cui hanno partecipato tutti i componenti del settore, ha dimostrato in concreto come questa meta sia sicuramente raggiungibile.

Infine, fra i lavori delle Corporazioni delle attività produttrici di servizi (previdenza e credito, professioni e arti, mare e aria, comunicazioni interne, spettacolo, ospitalità) oltre a quelli della Corporazione della previdenza e del credito, su cui si è ampiamente riferito nel numero di dicembre, sono stati di particolare rilievo i lavori delle Corporazioni delle professioni e delle arti, del mare e dell'aria e dello spettacolo.

La Corporazione delle *professioni* e delle *arti* ha formulato alcuni voti per la delimitazione delle funzioni delle varie categorie professionali e per la disciplina delle reciproche interferenze. Ha poi riaffermato la propria competenza a stabilire le tariffe professionali in ogni settore delle libere professioni facendo voti perchè i minimi di tariffa abbiano effetto nei confronti di chiunque, e quindi anche dello Stato e degli Enti pubblici. Ha infine fatto voto che l'obbligatorietà d'iscrizione all'albo sia estesa anche alle attività professionali alle quali le leggi vigenti assegnano una sfera di competenza definita ed esclusiva, esercitate in base ad un rapporto di impiego.

La Corporazione del *mare* e dell'*aria* poi ha valutato in non meno di 9 milioni di tonn. di stazza lorda la flotta mercantile e passeggeri necessaria all'Italia alla fine del conflitto per far fronte alla prevista intensificazione dei traffici italiani con tutto il mondo e in particolare con il bacino mediterraneo. Le maggiori necessità sono nella marina da carico, la cui flotta dovrebbe avere una stazza complessiva di non meno di 7 milioni di tonn., mentre la flotta passeggeri già ora soddisfa le esigenze non solo del pubblico italiano, ma anche di quello, internazionale.

La Corporazione dello *spettacolo* infine ha esaminato l'industria del cinema, mettendo in rilievo i sorprendenti sviluppi e la rapida evoluzione qualitativa della produzione. Da 35 film annui nel 1935 si è giunti a 80 nel 1940 e si giungerà intorno a 100 nel 1941 : nello stesso periodo i capitali investiti sono saliti da 50 a 165 milioni, e gli incassi da 76 milioni a 200. Trattasi di un settore in cui i mezzi sono strettamente collegati ad intendimenti artistici, ed in cui l'improvvisazione è da mettere al bando : non si è quindi parlato di raddoppi di produzione, ma si è affermato con concreti dati di fatto che il ritmo di sviluppo seguito in questi ultimi anni potrà agevolmente aumentare in futuro : e ciò è stato confermato dalla proposta avanzata dalla Corporazione che in luogo di due film stranieri per uno italiano, come era stabilito, se ne proietti solamente uno straniero per uno italiano. In tale settore, pur condannando qualunque forma monopolistica, si è auspicato che si accentui il movimento di consolidamento delle varie attività produttrici in poche ditte che diano tutte le necessarie garanzie di una buona produzione e che assicurino nel contempo una economia nella lavorazione, e ciò ai fini fra l'altro di agevolare la penetrazione dei film italiani all'estero.

Dopo questa rapida scorsa ai lavori svolti dalle varie Corporazioni è opportuno accennare a quei criteri ed a quei principi ai quali i lavori stessi si sono uniformemente attenuti. Essi si possono riassumere come segue :

1) *Riduzione dei costi di produzione :* si è infatti voluto evitare che i nuovi piani economici perdessero di vista il fattore costo per vedere solo i risultati ultimi da conseguire, al contrario tutte le proposte, sia a carattere economico, che tecnico e scientifico, sono state sempre ispirate alla maggiore razionalizzazione dei processi produttivi ed alla migliore utilizzazione delle materie prime, in guisa da consentire effettiva riduzione di costo, oppure, a parità di costo, un reale miglioramento qualitativo della produzione.

2) *Coordinamento delle varie attività produttrici* : considerandosi i vari problemi del dopo-guerra come intimamente collegati l'uno all'altro, e come facenti parte di un unico complesso economico, politico e sociale, si è rilevata la necessità di coordinare ed organizzare tutte le attività secondo criteri per ciascun settore il più possibile uniformi ed organici, onde evitare dispersioni di energia e sfasamenti : pertanto le iniziative ed i piani di ciascun settore sono stati impostati in armonia con quelli degli altri settori, cercando di evitare contrasti, accavallamenti o lacune : le eventuali questioni interferenti fra settori diversi sono, a seconda dei casi, esaminate dai competenti comitati tecnici o direttamente fra le amministrazioni statali interessate.

3) *Aumento dei consumi interni :* nel fare previsioni sul volume delle produzioni necessarie per il dopo-guerra si è sempre tenuta presente la opportunità di favorire l'aumento dei consumi del popolo italiano, aumento che se da un lato realizza un miglioramento del tenore di vita, da un altro, rappresentando una maggiore produzione, conduce a una riduzione nei costi.

4) *Miglioramento qualitativo della produzione* : nelle proposte avanzate dalle

varie Corporazioni si è sempre prospettata l'opportunità di favorire ricerche scientifiche, studi, ecc. ai fini del perfezionamento dei processi produttivi e, conseguentemente, del miglioramento qualitativo della produzione.

Le organizzazioni sindacali e la riforma dei codici

Si sono riprese il 17 febbraio le riunioni del Comitato dei delegati delle Organizzazioni sindacali per l'esame del progetto del libro « Dell'Impresa e del Lavoro » del nuovo Codice Civile, riunioni che vanno regolarmente svolgendosi sotto la presidenza dell'Eccellenza Biagi, presso la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È intervenuto nella prima riunione anche il Ministro della Giustizia, Eccellenza Grandi, che ha dato le sue direttive di massima per lo svolgimento dei lavori di revisione, durante i quali sono affiorate e sono state discusse molte ed importanti questioni, nascenti dalla necessità di introdurre più profondamente nella vita economica della Nazione e sopratutto da quella di coordinare le disposizioni di diritto privato con l'ordinamento corporativo sindacale dello Stato.

Una questione che più delle altre ha impegnato la Commissione è stata quella di dare un nuovo ordinamento alle società cooperative, in relazione alle profonde riforme prevedute dal progetto per la organizzazione sociale dell'impresa.

Si era ritenuta difatti la opportunità di inserire nel Codice norme di carattere pubblicistico riguardanti la vigilanza e tutela sugli enti cooperativi, dal che derivava la difficoltà di operare una discriminazione tra i suddetti enti per tener conto delle diverse finalità da essi perseguite.

Era in sostanza e principalmente, quello che si presentava, il problema di inquadrare e definire la situazione delle cooperative di credito e di assicurazione tra le altre cooperative per dare a queste ultime la disciplina prevista dal Codice e lasciare alle prime quella dettata dalle leggi speciali per la difesa del risparmio e da quelle per la disciplina delle assicurazioni.

Il principio della necessità di una netta distinzione tra le due categorie è stato unanimemente accettato.

Questo riconoscimento, che d'altronde consacra una volta di più la soluzione ormai acquisita di una vecchia questione, lascia aperti gli studi per dare alla norma relativa una formulazione soddisfacente.

Ad una disamina della intima essenza degli enti cooperativi ha dato occasione l'esame della disciplina per le mutue di assicurazione create nella maggior parte con le forme speciali stabilite dal vigente Codice di Commercio.

Il carattere mutualistico di tali imprese aveva fatto proporre in un primo tempo una estensione ad esse delle norme riguardanti le società cooperative, norme che peraltro ad un più accurato esame apparivano inadeguate per le particolari caratteristiche della organizzazione di siffatti enti sociali.

Si è dovuto convenire sulla opportunità di mantenere per esse la disciplina dettata attualmente dal Codice di Commercio, disciplina che si è manifestata

non solo adeguata allo scopo, ma che ha ormai talmente dominata la costituzione e l'organizzazione interna di imprese delicatissime come quelle assicurative da doversi riconoscere dannosa una modificazione che d'altronde non trovava motivi, se non formali, per essere approvata.

Nelle prossime sedute saranno trattati dalla Commissione altri argomenti interessanti per le aziende del credito e della assicurazione, quale ad esempio l'organizzazione sociale dell'impresa per quanto attiene alle società in nome collettivo ed in accomandita, alle società per azioni ed a responsabilità limitata.

Aziende di assicurazione

ASSICURAZIONE VITA. – *Cambiamento del beneficiario.*

Nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, l'accettazione fatta dal terzo non toglie all'assicurato il diritto di mutare il beneficiario della polizza.

L'Istituto assicuratore nel caso di smarrimento della polizza a favore di terzo deve rilasciarne il duplicato soltanto all'assicurato.

L'Istituto assicuratore non ha alcun obbligo di notificare al beneficiario della polizza l'avvenuto mutamento dell'originario beneficiario. (CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, 26 giugno 1940; Istituto Nazionale delle Assicurazioni c. Verri, Gervasoni, ed altri. – *Il Monitore dei Tribunali*, 1941, 81).

Aziende di credito

COMMISSIONI IN BORSA. – *Acquisto diretto del commissario - Divieto - Limite.*

Ai sensi dell'art. 386 cod. comm. è vietato al commissionario di acquistare per sè ciò che è incaricato di vendere, e di vendere egli stesso al committente ciò che è incaricato di acquistare, salvo che la commissione abbia per oggetto valori aventi un prezzo di borsa.

Il divieto predetto si applica anche quando il committente abbia fissato il prezzo di acquisto.

Il silenzio, di per sè improduttivo di effetti giuridici, assume, nell'ipotesi regolata dall'art. 357, comma 1° cod. comm. il significato di approvazione qualora il mandante non sconfessi senza ritardo l'opera del mandatario, venendosi in tal caso a creare una presunzione iuris tantum di assenso a carico del mandante.

Ma perchè questa modalità del rapporto, regolata ex lege, trovi applicazione, occorre che il mandatario abbia dato notizia della esecuzione del mandato e che il mandante ne sia venuto a conoscenza. (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, 5 agosto 1940, Sez. III; Banca delle Venezie c. Backer. — *Il Massimario del Foro Italiano*, 1941, 502).

CONTO CORRENTE. – *Compensazione delle partite.*

La clausola contrattuale bancaria, che conferisce alla banca il potere di chiudere anticipatamente i conti intestati allo stesso cliente e di effettuare la compensazione fra le varie poste, non si applica allorquando il cliente abbia agito in diverse qualità (nella specie il cliente aveva agito in un conto di apertura di credito, in proprio, e in altro di deposito irregolare, in qualità di gestore provvisorio di esattoria). (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, Sez. I civ., 5 luglio 1940; Banco di Roma c. Ditta Puglisi Mortillaro. – *Il Foro Italiano*, 1940, I, 1339).

Massimario civile e commerciale

IPOTECA. – *Iscrizione sui libri fondiari - Credito indeterminato.*

Sia secondo la legge generale sui libri fondiari già vigente nelle nuove provincie (paragr. 14, legge 25 luglio 1871, n. 95) sia secondo la legge generale sui libri fondiari nazionalizzati (art. 14, regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) deve ritenersi ammissibile la costituzione di ipoteca anche a favore di crediti attualmente inesistenti, ma che, secondo l'intenzione delle parti, debbono sorgere da un'apertura di credito che sia accordata, purchè sia indicato l'importo massimo destinato ad essere garantito. (Corte di Cassazione del Regno, Sezione III, 19 dicembre 1940; Vallone c. Cassa di risparmio di Trento e Rovereto. – *Il Massimario della Giurisprudenza Italiana*, 1941, 795).

PRECETTO IMMOBILIARE. – *Perenzione.*

La inefficacia del precetto immobiliare per il decorso del termine di 180 giorni, senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione, opera di diritto, senza che occorra dichiarazione giudiziale; pertanto bene il giudice accoglie l'istanza di autorizzazione a vendita di un immobile senza il contraddittorio di creditori che abbiano notificati precedenti precetti caduti in perenzione. (Corte di Cassazione del Regno, Sez. III, 8 gennaio 1941; Calvi c. Patruno. – *Il Massimario del Foro Italiano*, 1941, 4).

IMPOSTA DI R. M. – *Societá anonima - Accertamento.*

Il regio decreto legge 24 ottobre 1935, n. 1887 non ha soppresso il sistema della tassazione degli utili delle società anonime per rotazione di bilancio ad anno alternato, stabilito dall'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 e dall'art. 7 del regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, ma ha associato ad esso il sistema della tassazione per conguaglio sugli utili del bilancio di competenza.

Poichè il detto decreto-legge del 1935 ha disposto con effetto da tale anno il rimborso d'ufficio d'imposte non dovute e la tassazione di conguaglio, deve ritenersi che, nel primo anno di applicazione, il rimborso vada riferito alle imposte pagate per l'esercizio 1933 sulle previsioni poi non verificatesi del bilancio dell'anno 1931, e che la prima tassazione di conguaglio vada eseguita appunto sulla dichiarazione dell' esercizio.

Se, vigendo il decreto-legge del 1926 non è stato richiesto in termine il rimborso per l'anno 1933, la finanza è tenuta a procedere d'ufficio al rimborso stesso sulla semplice presentazione del bilancio dell'esercizio 1935, o per lo meno a contabilizzare l'imposta pagata sul bilancio passivo del 1935. (Corte di Cassazione del Regno, Sez. I civ., 15 aprile 1940; Soc. Lombarda distribuzione energia elettrica c. Finanze. – *Il Foro Italiano*, 1941, I, 120).

Rapporti d'impiego

RAPPORTO D'IMPIEGO. – *Liquidazione coatta di azienda di credito – Privilegio per i crediti inerenti alle spettanze dell'impiegato.*

In caso di liquidazione coatta la condizione giuridica dell' impiegato della Ditta in liquidazione, è identica, anche per quanto si riferisce al privilegio concesso dallo articolo 15 della legge sull'impiego privato, a quello riconosciutogli in caso di fallimento del datore di lavoro (Corte d'Appello di Milano, 31 ottobre 1940; Banco Fagioli c. Malugani e Fagioli; Bramani e Panigatti

c. Banco Fagioli; Lombardini c. B. Fagioli; Vaninetti c. B. Fagioli (*La Temi Lombarda* 1940, 684-685).

Nota – Questione nuova per quanto ci consta e senza precedenti giurisprudenziali.

La Corte ha motivato come segue: (*Omissis*). « I primi giudici determinate le somme dovute rispettivamente al Rag. Malugani ed alla Alice Fagioli, sua moglie, in dipendenza del loro credito per il ritenuto rapporto d'impiego, ordinarono l'ammissione degli stessi al passivo della liquidazione in via privilegiata per la intera somma, rispettivamente liquidata e ciò, in vero, senza una particolare motivazione, mentre anche in prime cure, come in questo grado di appello, la liquidazione aveva sostenuto che, se un credito fosse stato riconosciuto ai Malugani per la causale da loro fatta valere, si sarebbe dovuto tenere presente l'articolo 773 del Cod. di Comm., limitando l'ammissione in via privilegiata ai sei mesi, che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento. Questo Collegio giudica fondato il motivo di appello della liquidazione su questo punto.

« La legge regolante il contratto d'impiego, nel caso di fallimento prescrive l'obbligo di pagare al dipendente le indennità di preavviso e di anzianità (art. 11) e ciò fa intendere che il fallimento sia stato considerato sotto la specie di risoluzione del contratto per fatto del datore di lavoro come un caso di forza maggiore, di modo che la cessazione dell'esercizio dell'azienda per effetto del dissesto opera a rischio del commerciante.

« La liquidazione coatta delle aziende bancarie implica effetti analoghi alla cessazione, per quanto attiene alla continuazione della attività del titolare (argomento da art. 72) e non presenta caratteristiche che inducano a farla considerare come produttiva di una impossibilità fortuita a proseguire nell'esercizio del credito. Infatti o la messa in liquidazione è pronunciata per irregolarità, ed in tal caso vi è la colpa del datore di lavoro, o è pronunciata per dissesto, ed allora, vige il principio generale applicato dalla legge sul contratto d'impiego, che esonera il prestatore d'opera dal rischio derivante dalla situazione economica del datore di lavoro. D'altra parte nessuna distinzione sostanziale deriva; al sistema della legge bancaria, dal fatto che il concorso di liquidazione coatta può scaturire da perdite patrimoniali, oltre che da cessazioni dei pagamenti e da irregolarità amministrative. Pertanto la condizione giuridica dell'impiegato nel caso di liquidazione coatta è perciò identica a quella riconosciutagli nel fallimento e ciò anche per quanto si riferisce al privilegio concesso dall'art. 15 della legge sull'impiego privato. La giurisprudenza ha ritenuto che in detto articolo il privilegio sostanziale di cui all'articolo 773 n. 1 cod. commerciale, vi è richiamato a favore di tutti i dipendenti non operai, senza prescrivere la necessità della previa dichiarazione di fallimento, e pertanto ha giudicato che la legge sull'impiego privato ha voluto regolare con il privilegio dell'art. 773 Cod. comm. i diritti dell'impiegato in ogni caso di dissesto, così che come si è applicata la prelazione nella ipotesi di concordato preventivo, non espressamente richiamato nell'art. 15 della legge impiegatizia, si deve altresì comprendere nell'ambito di questa norma anche il caso di liquidazione amministrativa seguita ad un dissesto ».

Sembra esatta e conforme alla opinione più corrente la considerazione della Corte che la risoluzione del rapporto d'impiego per causa di fallimento non è stata considerata dalla legge sull'impiego privato (Decreto 13 novembre 1924) come una risoluzione per causa di forza maggiore, ma invece piuttosto sotto la specie della ditempo (sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento) stabiliti dall'ivi richiamato art. 773 del Codice di Commercio; *b*) se tale limitazione di tempo riguardi anche la indennità di licenziamento, oppure soltanto le retribuzioni (stipendi, assegni ecc.).

A questo riguardo è opportuno ricordare come la interpretazione ormai prevalentissima ritenga che il richiamo all'art. 773 voglia riferirsi non soltanto

alla sostanza del privilegio ivi stabilito, ma altresì alla limitazione di tempo ivi assegnata; inoltre la giurisprudenza è ormai assodata nel ritenere che a tale limitazione nel tempo è soggetto il privilegio per le retribuzioni dell'impiegato, ma non anche per l'indennità di licenziamento. La annotata sentenza della Corte di Appello ha trattato anche questo argomento con una motivazione aderente alla accennata prassi giurisprudenziale. Essa infatti mentre ha ritenuto che il privilegio di cui all'articolo 11 della legge impiegatizia sia valevole nei limiti dei sei mesi stabiliti dall'art. 773 cod. comm., per lo stipendio e le retribuzioni accessorie spettanti all'impiegato, ha invece ritenuto che tale limitazione di tempo non riguarda la indennità di licenziamento. Merita di essere segnalata su questo punto la motivazione della sentenza, con cui è posto in luce che «il credito per indennità di licenziamento non è suscettibile di rateazione consistendo in una somma unica liquidata con un peculiare criterio, cosicchè sarebbe stato assurdo pensare che il privilegio fosse limitato ad una parte del credito, determinato secondo un numero di mensilità». Infatti le mensilità o mezze mensilità che si computano per formare la indennità di licenziamento costituiscono soltanto un *fattore* dell'operazione di conteggio, non già singoli crediti per sè stanti. La sentenza aggiunge poi che invece «le retribuzioni, cioè stipendi, cointeressenze, provvigioni e simili, sono suscettibili di rateazione perchè come arretrati si riferiscono a mensilità scadute», e pertanto in forza del richiamo all'art. 773 il privilegio per il relativo credito deve essere limitato agli ultimi sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. In che per argomenti attinenti ad un analogo ordine di idee, si è ritenuto dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza ormai pacifica, che il citato privilegio di cui all'art. 11 della legge impiegatizia abbia a trovare applicazione anche nel caso di concordato preventivo. Anche per questo caso si sono sostanzialmente presi in considerazione degli argomenti analoghi a quelli ora esposti dalla Corte. Si è considerato che anche se sia vero che l'istituto del concordato preventivo può mirare ad impedire il fallimento, tuttavia il concordato preventivo presuppone uno stato di dissesto che non offre concrete garanzie agli impiegati circa la continuazione del rapporto, la quale si presenta comunque aleatoria ed incerta; che la disposizione della legge è diretta sopratutto a tutelare l'impiegato di fronte allo stato di cessazione dei pagamenti per ragione della natura del credito e non per altro motivo; che pertanto questa tutela non può essere che comune tanto nel caso di dichiarazione di fallimento, quanto nel caso di concordato preventivo, istituti che traggono la loro comune origine dallo stato di dissesto in cui trovasi l'azienda; che l'istituto del concordato preventivo o sfocia nel fallimento per suo esito negativo, e allora non vi è motivo di distinzione di trattamento, oppure porta alla prosecuzione di attività della azienda, e allora non è concepibile che i diritti degli impiegati siano sacrificati a quello a cui tende l'istituto del concordato. Si è finito così con l'ammettere l'applicazione del privilegio di cui all'art. 11 della legge impiegatizia anche per il caso di azienda in concordato preventivo, ritenendosi che interpretando in tal modo non si faccia propriamente l'applicazione analogica di una norma di carattere eccezionale, ma piuttosto una interpretazione comprensiva o dichiarativa compatibile con la disposizione di indole eccezionale, e coerente col suo ordine logico.

Un altro punto della sentenza della Corte merita, di essere segnalato, in quanto attiene in via più generale all'applicazione della disposizione dell' art. 11, e cioè: *a*) se il privilegio per i crediti impiegatizi, ivi contemplati sia soggetto ai limiti risoluzione del contratto per fatto del datore di lavoro, per modo che la legge stessa mentre ha regolato il caso della risoluzione per forza maggiore con speciale disposizione nel secondo comma dell'art. 9, ha invece disciplinato partitamente il caso del fallimento nell'ultimo comma dell'articolo 11 stabilendo che sono dovute all'impiegato le indennità di cui agli articoli 9-10.

È bensì vero che in coerenza al sistema dettato dal secondo comma dell'art. 9, si sarebbe potuto pensare ad una possibilità di indagare se caso per caso il fallimento sia esclusivamente determinato da forza maggiore oppure dal fatto del datore di lavoro; ma è raro che un fallimento sia determinato esclusivamente dall'una o dall'altra causa, e d'altra parte è difficile scindere in ogni fallimento le due cause in modo da stabilire la rispettiva misura di efficienza, e per tanto si spiega come il legislatore, per semplicità e per evitare discussioni, abbia decretato senz'altro il pagamento delle indennità in ogni caso. A tale concetto si è adeguata fin qui la prassi giurisprudenziale.

È ben vero però che la legge impiegatizia all'art. 11 stabilendo lo speciale privilegio a favore dei crediti dell'impiegato si limitava a parlare soltanto del fallimento; nè può tralasciarsi di considerare d'altra parte che trattandosi di disposizione eccezionale in materia di privilegi, una interpretazione analogica ed estensiva della norma ad altri casi, non sarebbe a rigore permessa dalle disposizioni preliminari del codice civile; la Corte con la sentenza surriportata ha ritenuto però che la norma fosse applicabile anche al caso di liquidazione coatta di azienda bancaria, seguita a dissesto, per le considerazioni che si leggono nella motivazione soprariportata, attinenti alla natura ed alle caratteristiche di questo istituto della liquidazione coatta, quali risultano dal contesto delle disposizioni del Capo III della legge bancaria 7 marzo 1938 n. 141. (artt. da 67 a 98), le quali sembrerebbero far propendere per l'opinione espressa dalla Corte, per quanto la questione possa essere disputabile.

Giova osservare a questo proposito senso pienamente conforme su questo punto ha deciso la Corte di Cassazione ritenendo che «il privilegio di cui all'articolo 15 del decreto 13 novembre 1924, copre sempre e per intero il credito dell'impiegato, relativo alle indennità di licenziamento, e non soltanto per il caso in cui il credito stesso siasi maturato infra i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento; il richiamo in detto articolo contenuto, all'articolo 773 cod. comm. vale per la determinazione del grado del privilegio pure per il credito suddetto, ma non può valere per la limitazione del tempo che il detto art. 773 fissa per i salari, posto che le indennità di licenziamento hanno natura diversa dalla retribuzione, e tra l'altro a differenza di questa si maturano in un unico momento e sono esigibili in una sola volta». Veggansi principalmente le decisioni della Cassazione 24 luglio 1935 e 31 maggio 1935 (Massimario Foro It. 1936, 666, e la Magistratura del Lavoro 1935, 624, 625).

G. Z.

Servizi tributari

APPALTI DI IMPOSTE CONSUMO. – *Controversie tra appaltatore e comune - Decisioni delle Commissioni arbitrali - Impugnativa.*

L'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, sulle controversie tra Comuni ed appaltatori in materia di imposte di consumo nello stabilire che il termine di 45 giorni per ricorrere in Cassazione avverso le decisioni delle Commissioni arbitrali decorre dalla notifica delle decisioni predette, non ammette equipollente della notifica, quale la notizia più o meno completa che, delle decisioni stesse, la parte abbia avuta.

Il ricorso avverso le decisioni delle Commissioni arbitrali previste dal regio

decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 sulle controversie tra Comuni ed appaltatori in materia di imposte di consumo è ammesso solo per i casi previsti dai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 cod. proc. civile e non per il caso previsto dal n. 1 dell'articolo predetto (violazione delle forme prescritte a pena di nullità).

Può aversi un regolamento innovativo a disposizioni contenute in altro regolamento alla medesima legge (nella specie si ritiene il regolamento 30 aprile 1936 n. 1138 sull'imposta di consumo innovativo al regolamento 25 febbraio 1924, n. 540). (CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, 5 agosto 1940, Sez. un.; Comm. Laghirano c. Ditta Lodi-Fè. – *Il Massimario del Foro Italiano*, 1940, 490).

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Pubblicazioni italiane

F. Chessa, *La produzione agraria e le forme della proprietá fondiaria.* Torino, G. Giappichelli, 1941-XIX, pagg. 413. L. 50.

Dalla necessità di ordinare le proprie idee ai fini anche dell'insegnamento di economia e politica agraria corporativa, il prof. F. Chessa titolare di economia politica corporativa nella Università di Genova, è passato ad una sistemazione della materia dal punto di vista di chi, come cultore di economia in generale, si preoccupi di trarre uniformità teoriche o di verificarle alla luce della limitazione di un settore della fenomenica concreta.

Naturalmente questa posizione mentale non è nuova; chè, anzi, il Chessa ha descritto lo svolgimento del pensiero dei teorici, dalle prime, rudimentali osservazioni di Sallustio Bandini, ai fisiocrati ed ai critici successivi. Merito del Chessa è di avere voluto riferire al caso specifico della produzione agraria, leggi teoriche più moderne e attuali acquisite alla dottrina preoccupata di generalizzare le uniformità tenendo conto dell'impresa quale essa sopratutto è pensata in astratto. Anche le precisazioni relative alle differenziazioni fra lavoro e impresa, quali si realizzano nell'agricoltura, e quali, rispettivamente, si hanno nell'industria propriamente detta, appaiono utili per chi si voglia orientare nello studio dell'economia agraria.

Come ha dichiarato esplicitamente, il Chessa ha voluto reagire contro la tendenza a separare lo studio dell'ordinamento dell'azienda agraria, dall'esame di tutte le condizioni che operano all'infuori della azienda e che tuttavia influiscono sulla formazione del prezzo dei prodotti agricoli e, indirettamente, sulle dimensioni dell'impresa agricola. E sulla scorta del metodo scientifico ha presentato una sintesi degli aspetti molteplici della attività produttiva agraria, applicando le teorie generali che fanno capo e all'economia e alla politica economica.

Evidentemente l'A. è stato spinto alla iniziativa di questa trattazione (a cui seguirà quella sugli investimenti e sui costi congiunti, in un secondo volume, ed, in un terzo, la determinazione statistica dei prezzi dei prodotti agricoli e la teoria delle crisi agricole) il particolare impulso che si è dato in Italia alla politica agraria. Si pensi ad aspetti in atto, dalla eliminazione del latifondo alla ricostituzione dei fondi frammentati, nell'interesse della realizzazione delle dimensioni ottime delle imprese agrarie.

E con la disamina delle caratteristiche della politica agraria dello stato, rispettivamente liberale, socialista e corporativo, il Chessa conta di chiudere questa trattazione,

che inquadra e lumeggia in base alle note teorie generali dell'economia, con esposizione piana ed accessibile a un vasto pubblico, l'economia agraria. (*e. d'a.*).

A. FIACCADORI, *La supremazia economica inglese e le origini della sua decadenza.* Milano 1940. Ulrico Hoepli, pagg. 424, L. 26.

Ecco un libro che condensa in un volume relativamente non grande una folla di notizie interessanti, di considerazioni notevoli, di leggibilità facile.

L'autore intende dimostrare e provare la decadenza della supremazia economica inglese. Ma in sostanza egli vede la decadenza non soltanto della *supremazia* ma altresì della *posizione* economica britannica.

Da tutto il contesto della chiara esposizione, si deduce che l'autore pensa molto precipuamente all'economia industriale e commerciale, che è quella che egli pone in costante e netto rilievo, e non si riferisce all'economia generale la quale comprende quella finanziaria, marittima, assicurativa, bancaria e così via.

Il libro comprende una introduzione molto concisa e che pure dice assai e bene, con una prefazione editoriale, nove capitoli dei quali i primi quattro espongono l'ascesa inglese verso la supremazia industriale e commerciale, e gli altri cinque trattano delle ragioni della decadenza. Seguono una conclusione la quale si estende anche al campo politico ed una ricca bibliografia con un indice dei nomi e delle cose.

La copiosa materia trattata con intelletto e passione dal Fiaccadori che, dalla bibliografia, si vede come sia già fin dal 1933 un costante studioso e critico della economia inglese, è alquanto complessa e non facile.

Il che accresce il merito di averla fatta oggetto di approfondito esame.

Supremazia è, solitamente, un fatto transeunte.

Nel campo industriale, la supremazia è tanto più transeunte in quanto il raggiungimento della prevalenza è determinato da elementi tecnici specifici e generici, elementi che possono con relativa facilità essere adottati o trovati da altri.

Gli elementi specifici consistono nell'invenzione di macchinari e processi tecnici (compreso nella tecnica la chimica) così che si formi rapidamente una folta e crescente serie di lavoratori « abili ».

Gli elementi generali stanno nella *comoditá*, *a*) di avere forza motrice conveniente (e cioè nei primi tempi carbone e più recentemente, combustibili liquidi e larghezza di energia idrica trasformabile in elettrica) ; *b*) di ottenere le materie prime necessarie ; *c*) di trovarsi in situazioni pubbliche (statali), finanziarie, psicologiche e mercantili favorevoli.

Tutto questo in linea molto generica si intende.

Ora, siccome i molto sommariamente citati elementi, possono sussistere, rintracciarsi od ottenersi altrove, è ovvio che una supremazia industriale (o produttiva in genere) può trovare concorrenze. Concorrenze sospinte dai profitti che si vedono realizzare nelle supremazie e dal benessere materiale che si constata venir create da esse. I poteri pubblici poi hanno aiutato ed ancor più aiutano dal dopo guerra (1919) in poi, dovunque con tutti i mezzi protettivi l'industrializzamento e l'agrariamento dei propri paesi cosicchè nessuna supremazia industriale e produttiva in genere può sussistere in un solo paese.

Ed ecco il *naturale* tramonto della supremazia industriale inglese.

Concorrono nel tramonto altre cause tra le quali principale quella dell'arricchimento del paese suprematico. L'arricchimento ha sempre portato nella storia degli uomini e dei popoli ad un riposo su sè stessi, a vivere in quanto è possibile sul passato, sul raggiunto, in certo qual modo cioè di rendita o quanto meno di abitudinarietà.

E quindi nasce il tralasciare di far marciare le aziende industriali coi più recenti progressi tecnici, l'affaticare teste e muscoli all'azione difficile quando ancor rende quella vecchia bastantemente per vivere e quando l'accumulato *lavoro* in forma di ricchezza nazionale può permettere di non affaticarsi troppo contro le difficoltà.

Mentre sono proprio le difficoltà quelle che formano gli uomini ed i popoli. (*m. m.*)

G. Giacchero, *Storia del movimento sindacale europeo.* Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1940, pagg. 347. L. 30.

Argomenti come questi corrispondono in misura talmente accentuata alla attesa della cultura del nostro tempo, non più agnostica, non più apolitica, ma squisitamente improntata dallo spirito della rivoluzione, da indurre gli scrittori ad una certa frettolosità di compilazione e di esposizione. È perciò da particolarmente notare che il Giacchero ha lavorato con serietà e ponderazione scientifica scrivendo un libro che inquadra con chiarezza gli sviluppi del progresso sociale av ndo pari attenzione ai fatti economici sociali e politici, come agli atteggiamenti spirituali ed alle teorie che in aderenza od in contrasto con i fatti stessi, costituiscono con essi la trama della storia che nel presente nostro ha la sua attuale resultante.

L'A. ha premesso di avere inteso scrivere non un libro di fredda ricerca storica — che noi diremmo di pura cronaca — ma un'opera animata dalla passione e dalla fede politica. Ed effettivamente egli ha avvivato la materia, tanto nelle pagine che tratteggiano le condizioni economiche e morali delle classi lavoratrici e le drammatiche fasi della lotta sociale, quanto nell'esporre idee di uomini, sistemi ideologici, eventi di organizzazioni.

Altrò pregio è quello di non avere ristretto la trattazione nei limiti indicati dal titolo dell'opera, ma di avere invece veduto ed esposto con ampiezza di orizzonti e di prospettive, sia nel determinare i confini cronologici, sia nell'indagare le condizioni sociali, sia infine nell'analizzare anche quelle utopie la cui assoluta irrilevanza pratica non elimina da quel complesso panorama che lo storico acuto si compone per interpretare lo spirito di un'epoca e le energie che vi sono latenti.

Avremmo gradito che l'Autore avesse dato un maggiore sviluppo ai primordi del sindacalismo italiano, o per meglio dire dell'associazionismo operaio, già presente in Piemonte nella prima metà dell'ottocento; questo infatti, come cosa nostra, meriterebbe di essere veduto da vicino, anche se il ritardato sviluppo industriale italiano rende insignificanti tali primordi nel contemporaneo quadro europeo. Avrebbe pure potuto essere lumeggiata l'azione di Marx e di Baxunin contro Mazzini, quale espressione dell'antitesi che dagli inizi esiste fra le nostre ideologie nazionali e le correnti marxiste.

A parte queste osservazioni di dettaglio, confermiamo che l'opera del Giacchero è completa, precisa, dettagliata, bene concepita e bene scritta: merita di essere diffusa fra tutte le persone colte per la migliore omprensione degli eventi che viviamo e vivremo. (*u. s.*).

T. Giugia, *La teoria del «tasso naturale»* (Knut Wicksell), Soc. An. editrice Dante Alighieri, 1940-XVIII, pagg. 77. L. 12.

Occorre definire ciò che il Wicksell intende per tasso «naturale» dell'interesse, e cioè un tasso avente un livello tale che sia in grado di mantenere stabili i prezzi o che sia neutro rispetto al livello dei prezzi.

Contrapposto a tale concetto — allo scopo di delimitarlo — si può considerare quello del tasso «bancario». A seconda che quest'ultimo vada per un dato periodo di tempo al di sotto del livello «normale» o al di sopra, si avranno tendenze, rispettivamente, verso l'aumento o la diminuzione del livello dei prezzi delle merci.

La posizione logica del Wicksell, è stata criticata dal 1897 in poi da vari autori, che il dott. Giugia ha considerato attentamente negli scritti che, pur attraverso obiezioni ai ragionamenti del Wicksell medesimo, hanno posto in evidenza come questo autore avesse avuto il merito di non considerare la teoria monetaria avulsa dalla spiegazione dell'equilibrio economico generale, ma anzi come punto di vista nella determinazione delle relazioni fra consumo, risparmi e investimenti.

Basta tener presente quanto precede, per rilevare tutta l'attualità della teoria Wickselliana che continua a riaffermarsi attraverso le ricerche del Keynes e dei suoi seguaci e critici. Inoltre, dal punto di vista della politica economica, attraverso la «manovra» della moneta (per la via del credito) anche di recente si è pensato di controllare il potere d'acquisto della moneta medesima. Riflesso, codesto, della visione del Wicksell che supera quella dei classici i quali ponevano una relazione diretta fra tasso di interesse e prezzi, senza considerare il divario fra i tassi di interesse che si sono sopra contrapposti per spiegare l'idea fondamentale wickselliana.

La breve e sintetica rassegna delle critiche alla tesi del Wicksell con la spiegazione dei legami logici con le teorie dei classici, conferisce pregio al saggio del Giugia, che informa dello stato della dottrina su questo punto, con precisione di rilievi. Probabilmente l'A. non ha avuto pretesa di recare un contributo proprio, critico, neanche in merito alla applicabilità della teoria del Wicksell alla spiegazione del ciclo economico. Ma non è senza merito, come scorcio di storia delle dottrine su questo punto della teoria, la esposizione dei tratti ben selezionati del pensiero di quanti, prendendo nella dovuta considerazione anche attualmente la tesi del Wicksell, hanno onorato l'economista che si individua anche per il concetto fecondo di «tasso naturale» dell'interesse. (*e. d'a.*).

Pubblicazioni estere

Miller Adolf, *Der italienische Rechnungshof*. Leipzig, A. Deicher'st Verlags- buchhandlung, 1940, pagg. 104. Prezzo R. M. 4,50.

Come primo quaderno di una serie di scritti sui bilanci e sui controlli editi da Deichert di Lipsia e diretti dall'ex Ministro di Stato Dr. H. Mulder, Presidente della Corte germanica dei Conti e dal prof. Felix Boesler direttore dell'Istituto di Storia e pratica del diritto finanziario all'Università di Jena, esce questo accurato e profondo studio del direttore ministeriale Adolf Miller sulla Corte dei Conti Italiana.

L'autore senza soffermarsi (altro che con brevissime parole nell'introduzione) sulle basi storiche della Corte dei Conti, espone con chiarezza e con dettagli l'organizzazione, le competenze, le facoltà giuridiche e la funzione pratica della Corte dei Conti. La quale funzione, *in sostanza*, consiste nell'esame delle corrispondenze o meglio dei conti consuntivi (Rendiconti) e del patrimonio dello Stato alle leggi e specialmente a quelle sulla contabilità di Stato — nonchè nell'esame scritto dei decreti e disposizioni in genere che comportano una spesa.

L'esposizione del Miller è degna della maggiore attenzione ed è cotanto pratica che meriterebbe una buona traduzione italiana per davvero meglio informare quella limitata parte dell'opinione pubblica che ha tempo, modo e passione di informarsi di questo nostro prezioso e valido Istituto. (*m. m.*).

Société de Banque Suisse, *Manuel des valeurs cotées a la bourse de Genéve et des Changes*. Ed. 1941.

Edito dalla Société de Banque Suisse, è uscito anche quest'anno l'Annuario della Borsa di Ginevra nella solita edizione accurata e nitida.

Nel momento attuale, nel quale le condizioni finanziarie ed economiche del mondo sono turbate, l'utilità di questa pubblicazione appare maggiore ; essa permette, fra l'altro, di seguire facilmente anche attraverso le quotazioni di borsa le ripercussioni degli ultimi avvenimenti.

A parte questo lato contingente, il manuale costituisce sempre un riferimento preciso per i valori svizzeri ed internazionali quotati a Ginevra e di quelli quotati a Basilea e Zurigo. Vi è una completa documentazione dei principali titoli, corredata dai corsi estremi negli ultimi 10 anni, dai dividendi pagati e da tutte le notizie relative alle trasformazioni avvenute nella composizione del capitale sociale (per i titoli azionari ed obbligazionari di società). Vi si trova egualmente un chiaro riassunto sulle condizioni di emissione e di ammortamento per i prestiti pubblici confederali e per quelli degli Stati Esteri, quotati nel mercato svizzero.

Non manca nel libro una breve esposizione sul vigente regime fiscale dei principali Stati relativa all'imposta sui valori mobiliari e notizie sugli accordi di clearing e di trasferimento relativi all'incasso dei dividendi interessanti quel mercato monetario.

Completa il quadro un interessante riepilogo — dal 1914 al 1940 — dei corsi estremi di fine anno dei cambi alla Borsa di Ginevra, e della media mensile ed annuale del periodo 1914-1940 del cambio a vista dei principali Paesi.

Libro perciò di indubbia utilità per le Banche e Banchieri, per gli Agenti di Cambio e per gli studiosi. (*iz.*)

La Rivista segnala i libri inviati in omaggio
Per la recensione devono essere inviate due copie alla Direzione

Direttore responsabile: Prof. MARIO GIUSTINIANI

Corrispondenza, articoli, libri ed ogni altra comunicazione devono essere diretti impersonalmente alla Direzione della Rivista - Roma - Piazza del Gesù, 49

STAMPATO PER LE EDIZIONI ITALIANE DALLA TIPOGRAFIA FAILLI - ROMA - VIA TUSCOLANA N. 128